



V

RAPPORTO DEL LABORATORIO L'ALTRO DIRITTO/OSSERVATORIO PLACIDO RIZZOTTO SULLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO E SULLA PROTEZIONE DELLE SUE VITTIME

*con Appendici su impatto progetti
"Di.Agr.A.M.M.I. Centro-Sud e Centro-Nord"
e approfondimenti su attività Procure
di Foggia e Ragusa*



Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere, devianza,
marginalità e governo
delle migrazioni



***A cura del Centro interuniversitario “L’Altro Diritto”
in collaborazione con la Fondazione Placido Rizzotto***

Il Rapporto è stato redatto
da Elisa Gonnelli ed Emilio Santoro.

PAG 5	1. L'attività del Laboratorio sullo sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle vittime: premessa metodologica
PAG 7	2. L'andamento delle inchieste (la loro distribuzione geografica e tra settori economici) e delle denunce delle vittime
PAG 14	3. Le vittime dello sfruttamento lavorativo: cittadinanza, status giuridico e strumenti di protezione
PAG 21	4. La mappatura dello sfruttamento sul territorio nazionale: la distribuzione geografica dei casi di sfruttamento nel corso degli anni
PAG 23	5. Lo sfruttamento in agricoltura: analisi delle inchieste
PAG 27	6. Lo sfruttamento nei settori economici diversi dall'agricoltura
PAG 32	7. Il monitoraggio delle strategie repressive e la qualificazione giuridica dello sfruttamento
PAG 46	8. L'esito dei procedimenti
PAG 47	9. L'importanza degli strumenti preventivi e cautelari lungo la filiera dello sfruttamento come strumento di protezione dei lavoratori: l'amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario dell'azienda
PAG 51	Appendice 1 Follow up progetto Di.Agr.A.M.M.I. Centro-Sud
PAG 63	Appendice 2 Follow up progetto Di.Agr.A.M.M.I. Nord
PAG 71	Approfondimenti Le inchieste della Procura della Repubblica di Ragusa
PAG 87	Approfondimenti Le inchieste della Procura della Repubblica di Foggia

L'attività del Laboratorio sullo sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle vittime: premessa metodologica

Il *Laboratorio sullo sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle sue vittime*, creato nel 2018 dal Centro di Ricerca interuniversitario L'Altro diritto (ADIR) in collaborazione con la FLAI CGIL, cui dal 2020 è subentrato l'Osservatorio Placido Rizzotto, come chiarisce il suo nome, si pone l'obiettivo di esaminare la dimensione pervasiva del fenomeno dello sfruttamento lavorativo, analizzando la capacità di emersione della legge 199 e l'efficacia degli strumenti di protezione delle vittime. Lo “stato di bisogno”, di cui lo sfruttatore si approfitta, sta a monte dello sfruttamento lavorativo, come chiarisce anche il nuovo art. 603 bis c.p.¹, al contrario di quanto accade di norma nello sfruttamento sessuale, dove sono gli sfruttatori a cercare le loro vittime costringendole a subire lo sfruttamento con l'inganno, la minaccia e la violenza. Infatti, nella maggior parte dei casi di sfruttamento lavorativo sono i lavoratori stessi a cercare un impiego e ad accettare qualsiasi condizione sia loro offerta, proprio in ragione dello stato di bisogno in cui si trovano.

Dal punto di vista strutturale, se queste sono le caratteristiche del fenomeno criminale da contrastare, è chiaro che senza strumenti capaci di far uscire dallo stato di bisogno le sue vittime, ogni forma di repressione è, a livello di impatto sistematico, quasi ininfluyente. A riprova di ciò sta il fatto che, quando non vengono offerte forme di protezione che permettano di superare lo stato di bisogno, è molto probabile che i lavoratori vittime di sfruttamento, una volta sequestrata e chiusa l'azienda, ricadano altrove in nuovi casi di sfruttamento, a volte in condizioni peggiori. La legge 199 ha, da un lato, esteso alle vittime di sfruttamento aggravato dall'uso della minaccia o della violenza (cosiddetto “grave sfruttamento” di cui al co. 2, art. 603 bis c.p.), la “protezione speciale sociale” prevista dall'art. 18 D. L.vo 286/1998 (Testo Unico Immigrazione, d'ora in avanti T.U.I.), dall'altro, previsto un nuovo e promettente strumento cautelare di protezione delle vittime: il controllo giudiziario dell'azienda (art. 3 L. 199/2016) che consente la regolarizzazione del loro impiego senza costringerli alla ricerca di un nuovo lavoro.

Il *Laboratorio* fin dall'inizio si è proposto di analizzare non tanto la giurisprudenza in merito al nuovo reato – tema su cui esistono numerose (utili) analisi condotte da cultori del diritto penale – ma soprattutto l'attività inquirente delle Procure che normalmente, non solo per questo reato, non è oggetto di analisi sistematica. Questa scelta è dettata da due precise convinzioni metodologiche. In primo luogo, molto prima delle sentenze, sono le inchieste a definire a livello di percezione dell'opinione pubblica, degli operatori sociali e, in una sorta di spirale ermeneutica, degli organi di controllo e inquirenti, cosa è “sfruttamento” e cosa si può definire “stato di bisogno”². In secondo luogo, è al momento dell'adozione delle misure cautelari o, ancora prima, nel corso delle indagini che si decide la protezione delle vittime dello sfruttamento lavorativo. Quando arriva la sentenza, i lavoratori, se non sono rapidamente riusciti a intraprendere un percorso di integrazione socio-lavorativa che li ha portati ad avere un lavoro degno, cioè conforme all'art. 36 della Costituzione, rischiano di ricadere altrove nello sfruttamento. L'eventuale sentenza di condanna ha ben poca rilevanza ai loro occhi: data la previsione dell'art. 316 c.p.p., infatti, i lavoratori sfruttati difficilmente possono sperare di ottenere qualche beneficio dalla sentenza di condanna. La citata disposizione consente alla Procura di richiedere il sequestro conservativo solo a garanzia delle “spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato”³.

¹ L'art. 603bis c.p. è stato introdotto nel Codice Penale con il D. L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148.

² Sul piano della teoria sociologica della devianza, questa impostazione trova naturalmente il proprio fondamento nell'approccio della *labeling theory*, ma in effetti è centrale nelle teorie linguistiche per cui il rapporto tra significato e significante si costruisce attraverso un continuo lavoro che porta lentamente alla costruzione sociale dei significati delle parole (il riferimento sono naturalmente gli studi degli etnometodologi) e al loro “trinceramento”, nozione che si deve al celebre *Fact, Fiction and Forecast* di Nelson Goodman.

³ Co. 1, art. 316 c.p.p. come modificato dall'art. 14 D. L.vo 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia) che ha escluso l'applicabilità del sequestro conservativo a garanzia del pagamento della pena pecuniaria. Il comma 3 dell'articolo prevede che il sequestro eventualmente disposto giovi “anche alla parte civile”, ma questa disposizione non sembra certo consentire di tener conto dei danni subiti dalle “eventuali” parti civili al momento in cui il sequestro viene disposto.

Il pubblico ministero non risulta, invece, legittimato a chiedere la misura cautelare in esame a tutela degli interessi del danneggiato né per garantire le obbligazioni risarcitorie in favore dello Stato. I danneggiati possono chiedere il sequestro conservativo direttamente solo quando esercitano l'azione civile nel processo penale, cioè quando oramai la “dispersione” delle garanzie dell'obbligazioni civili derivanti dal reato non è più un fondato timore ma una certezza. Questa è forse la principale ragione per cui i lavoratori sfruttati non percepiscono un reale interesse a collaborare alle indagini.

Naturalmente l'analisi dell'attività inquirente presenta un primo ostacolo fondamentale: la raccolta dei materiali da studiare, cioè i provvedimenti cautelari, di rinvio a giudizio, le decisioni dei G.I.P., nonché le richieste di permessi di soggiorno ex artt. 18 e 22 T.U.I.. Per risolvere questo problema il Laboratorio ha articolato la propria attività in tre fasi: una prima fase di ricerca dei casi di sfruttamento su tutto il territorio nazionale tramite la stampa e le segnalazioni provenienti della FLAI CGIL; una seconda fase di interlocuzione con le Procure della Repubblica, cui sono sottoposte le notizie di sfruttamento relative al territorio di competenza, per incrociare i casi individuati con gli atti processuali; infine, una terza fase di studio e di elaborazione dei dati raccolti, che periodicamente confluisce nell'aggiornamento di una Tabella generale – la nostra banca dati dove sono raccolti tutti i casi di sfruttamento lavorativo individuati e/o segnalati a livello nazionale⁴ – e nella redazione di Rapporti, pubblicati sul sito del Laboratorio⁵. Grazie alla partecipazione di numerose Procure – a oggi 66 su 140 – è possibile uno studio accurato della configurazione giuridica del fenomeno dello sfruttamento, tramite l'acquisizione degli atti processuali. Quanto detto ci impone di enunciare due caveat sui dati che il nostro Rapporto presenta e discute. L'attività del Laboratorio è oggetto di un continuo consolidamento, dal momento che il numero delle Procure che collaborano aumenta di anno in anno, segnale che i rapporti precedenti hanno avuto una qualche diffusione che ha mostrato la loro utilità e che la ricerca e trasmissione degli atti processuali, che ci consente di lavorare direttamente sul dato giuridico e fornire analisi molto più accurate, è considerata come uno sforzo che vale la pena di essere fatto. Questa attenzione verso le nostre richieste arricchisce non solo l'analisi della costruzione giudiziaria dello sfruttamento lavorativo e della protezione dei lavoratori per l'anno oggetto del nuovo Rapporto, ma anche quella relativa agli anni precedenti perché ogni volta che una Procura manifesta la propria disponibilità a collaborare, il nostro interesse non si limita a recuperare gli atti relativi all'anno appena concluso, ma anche quelli relativi a tutti i procedimenti in materia di sfruttamento di sua competenza, di cui abbiamo raccolto le notizie dai media. Quindi ogni Rapporto non solo contiene dati e analisi relativi all'anno appena concluso ma rivede dati e analisi relativi anche agli anni precedenti, consentendoci di raffinare la definizione dei trends evolutivi. Un analogo impatto retrospettivo sui rapporti lo ha la circostanza che le comunicazioni delle Procure sono soggette al fisiologico limite del segreto istruttorio che insiste sui procedimenti ancora in fase di indagine preliminare e non consente la diffusione di alcuna notizia prima un certo lasso di tempo⁶: questa circostanza differisce l'analisi degli atti relativi alle inchieste di vari mesi rispetto alla notizia del reato veicolata dai media. Sotto questo profilo, ogni Rapporto contiene oltre ai dati relativi all'anno in analisi, in questo caso il 2023, un significativo aggiustamento dei dati relativi almeno all'anno precedente (in questo Rapporto si è operato un sensibile aggiustamento dei dati relativi al 2021-22).


I dati che si espongono restituiscono dunque un quadro parziale, in primo luogo, perché comunque oltre la metà delle Procure italiane non ci ha inviato gli atti che abbiamo richiesto e, in secondo luogo, perché i dati che presentiamo sono in continuo aggiornamento.

⁴ La Tabella è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.adir.unifi.it/laboratorio/tabella.htm>.
⁵ I Rapporti sono consultabili al sito <http://www.adir.unifi.it/laboratorio/>.
⁶ Ai sensi dell'art. 407 c.p.p., il segreto istruttorio s'impone durante la pendenza del procedimento nella fase delle indagini preliminari, che tendenzialmente dura un anno, ma che può oscillare entro un periodo variabile dai 6 mesi (se si procede per una contravvenzione) a un anno e mezzo quando si procede per uno dei più gravi delitti indicati dall'articolo 407, co. 2 c.p.p..

L'andamento delle inchieste (la loro distribuzione geografica e tra settori economici) e delle denunce delle vittime

Rispetto ai dati dell'ultimo Rapporto⁷ in cui riferivamo di 458 casi di sfruttamento intercettati, attualmente sono ben 834 le vicende di sfruttamento complessivamente individuate dal Laboratorio⁸. La continua ricerca di atti giudiziari ha portato a individuare 376 nuovi casi di sfruttamento di cui 249 vicende relative al biennio 2022-2023 e 127 vicende relative agli anni di precedente rilevazione (Fig. 1).


Fig. 1 | Variazione geografica dei casi di sfruttamento lavorativo nel tempo



La massa critica delle inchieste rilevate mostra con tutta evidenza che, al di là del ruolo delle singole Procure nel farlo emergere in modo più o meno rilevante in alcuni settori piuttosto che in altri, lo sfruttamento lavorativo è distribuito su tutto il territorio nazionale, tocca tutti i settori economici e si diffonde in pressoché tutti i comparti produttivi. Su 834 notizie di sfruttamento complessive è stato possibile risalire al settore economico in ben 784 casi, così distribuiti: 432 casi nel settore primario, 197 nel settore terziario e 155 nel settore secondario⁹, che saranno oggetto di approfondimento per ciascun comparto produttivo più avanti (Fig. 2).

⁷ Vedi IV Rapporto del Laboratorio “Altro Diritto”/FLAI-CGIL sullo sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle sue vittime, aggiornato a Dicembre 2021, consultabile al sito: <http://www.adir.unifi.it/laboratorio/quarto-rapporto-sfruttamento-lavorativo.pdf>.
⁸ I dati sono aggiornati a fine Dicembre 2023. A questa cifra sono da sommare 14 ulteriori inchieste di cui non è stato possibile ricostruire con sufficiente esattezza la vicenda nel complesso, tra cui neanche la collocazione temporale, motivo per cui non sono state considerate nell'elaborazione dei dati. Tali inchieste trovano ubicazione nella Tabella generale, ricognitiva di tutte le vicende di sfruttamento intercettate sul territorio nazionale, divise per provincia, per un totale di 848 casi (vedi nota 2).
⁹ Il settore primario comprende l'agricoltura, l'allevamento e la pesca e le attività connesse; il settore secondario include l'industria, l'edilizia e l'artigianato; infine, il settore terziario racchiude tutta la vasta gamma di servizi.

Fig. 2 | La distribuzione dello sfruttamento nei tre settori economici



Guardando alla distribuzione geografica nei singoli settori, emerge che in alcuni comparti produttivi le inchieste per sfruttamento si concentrano in determinate zone geografiche: se il settore primario conta al Sud il numero più elevato di casi, con 252 su 432 casi rilevati a livello nazionale (circa il 58,3%), nel settore secondario, specie nel manifatturiero, lo sfruttamento si concentra al Centro, con 65 su 155 (circa il 41%), mentre nel settore dei servizi spicca il Nord, dove si collocano 74 su 197 casi complessivi (circa il 38%). Dato il nostro oggetto di indagine, questa distribuzione da indicazioni sull’attenzione degli organi inquirenti nelle diverse aree geografiche, più che sulla distribuzione dello sfruttamento nel territorio nazionale.

I dati della prima colonna della Tabella sottostante (Fig. 3) indicano una crescita esponenziale, di anno in anno, dei casi di sfruttamento lavorativo rilevati fino al 2020 che sembra arrestarsi a partire dal 2021, però per le ragioni già accennate, i dati relativi agli ultimi tre anni sono da considerarsi in fase di assestamento, in quanto l’individuazione delle singole vicende di sfruttamento per cui è stato aperto un procedimento penale risente di un lasso di tempo sensibilmente variabile, tanto per il segreto istruttorio quanto per i tempi di segnalazione. A conferma di questa considerazione sta il fatto che, se si confrontano i dati riportati nella Tabella sottostante rispetto a quelli riportati nel Rapporto precedente, si nota che oggi registriamo 99 casi intercettati in più relativi al periodo 2011-2020 e 28 casi in più relativi al 2021 e l’incremento è dovuto quasi integralmente alle notizie di procedimenti penali avviati (98 tra il 2011 e il 2020, 26 nel 2021) di cui non eravamo a conoscenza.

Fig. 3 | Inchieste individuate anno per anno, con indicazione dei procedimenti penali avviati e delle denunce degli sfruttati in relazione ai procedimenti penali¹⁰

ANNO	TUTTI I SETTORI		
	Totale casi	di cui procedimenti penali avviati	di cui su denuncia dei lavoratori
2011-2015	24	22	4
2016	12	12	2
2017	41	40	2
2018	81	78	6
2019	147	139	13
2020	151	127	12
2021	129	107	14
2022	125	97	18
2023	124	89	11
Totale	834	709	82

É interessante analizzare l’andamento delle denunce dei lavoratori sfruttati perché esse possono essere considerate un indicatore di quanto le vittime di sfruttamento si sentano supportate e percepiscano la possibilità di uscire dal tunnel dello sfruttamento. Abbiamo rilevato 33 denunce in più rispetto allo scorso Rapporto: solo 3 di esse vanno ad integrare i dati relativi agli anni fino al 2021 (a fronte di 124 nuovi procedimenti penali intercettati) mentre ben 29 sono relative agli ultimi due anni. Considerando la fisiologica incompletezza dei dati relativi al biennio 2022-23, si può parlare di un trend decisamente in crescita delle denunce dei lavoratori. Se si considera il dato percentuale si nota che fino all’entrata in vigore della legge 199 le denunce dei lavoratori sono pochissime, poi tra il 2016 e il 2020 si riscontrano in meno del 10% dei procedimenti penali intercettati, per salire decisamente nel 2021 (oltre il 13%) e nel 2022 (oltre il 18%), mentre il dato del 2023, che, come detto, è sicuramente quello più sensibilmente sottostimato, è comunque già superiore al 13%.

¹⁰ Si precisa che la colonna “di cui procedimenti penali avviati” tiene conto anche di quei procedimenti penali avviati di cui non è stato possibile risalire con sufficiente chiarezza alla fattispecie penale contestata. Per tale motivo, il dato si scosta di 29 procedimenti rispetto alla Tabella sui reati contestati (Fig. 16) che analizzeremo più avanti, in cui si è tenuto conto solo dei procedimenti penali di cui è stato possibile individuare con sufficiente precisione la fattispecie penale contestata.

Fig. 4 | Inchieste relative al settore agricolo a confronto con tutti i settori

ANNO	TUTTI I SETTORI			AGRICOLTURA		
	Totale casi	di cui procedimenti penali avviati	di cui su denuncia dei lavoratori	Totale casi	di cui procedimenti penali avviati	di cui su denuncia dei lavoratori
2011-2015	24	22	4	11	10	1
2016	12	12	2	10	10	1
2017	41	40	2	28	26	1
2018	81	78	6	61	49	2
2019	147	139	13	83	74	7
2020	151	127	12	76	65	8
2021	129	107	14	68	59	6
2022	125	97	18	52	35	7
2023	124	89	11	43	34	10
Totale	834	709	82	432	362	43

Nella Tabella successiva (Fig. 5) le denunce vengono, da un lato, distinte per macroaree geografiche e, dall'altro, viene messa a fuoco la parte di esse relative ai casi di sfruttamento nel settore agricolo. La scomposizione geografica mostra che le denunce dei lavoratori sono nel complesso più numerose nel Sud, un trend che, a partire dall'entrata in vigore della legge 199, si manifesta di anno in anno. Appare poi significativo che oltre la metà di procedimenti (43 su 82) in cui si riscontra una denuncia dei lavoratori sia relativa al settore agricolo e che, in questo settore, i procedimenti penali in cui si riscontrano le denunce dei lavoratori si trovano soprattutto al Sud (22 dei 43 procedimenti in cui si riscontra una denuncia) a fronte di una distribuzione geografica più uniforme negli altri settori: se infatti si sottraggono al totale dei casi in cui è stata presentata denuncia quelli del settore agricolo, si riscontra che negli altri settori produttivi ammontano a 15 casi al Nord, a 14 al Centro e a 9 al Sud i procedimenti penali avviati a seguito della denuncia dei lavoratori sfruttati

Fig. 5 | Denunce per aree geografiche: confronto tutti i settori e agricoltura

ANNO	TUTTI I SETTORI-DENUNCE				AGRICOLTURA-DENUNCE			
	TOTALE	NORD	CENTRO	SUD	TOTALE	NORD	CENTRO	SUD
2011-2015	4	2	1	1	1	1	0	0
2016	2	0	1	1	1	0	0	1
2017	2	0	0	2	1	0	0	1
2018	6	2	1	3	2	0	1	1
2019	13	2	6	5	7	0	2	5
2020	12	3	4	5	8	3	2	3
2021	14	7	4	3	6	1	2	3
2022	18	5	6	7	7	2	2	3
2023	11	4	2	5	10	3	2	5
Totale	82	25	25	32	43	10	11	22

Nello scorso Rapporto notavamo come i provvedimenti in cui si riscontra una denuncia dei lavoratori si concentrano in territori ove sono presenti sistemi di collaborazione tra le Procure ed altri attori o enti del territorio che, molto spesso, hanno intercettato situazioni problematiche e veicolato le segnalazioni dei lavoratori. L'accompagnamento delle vittime da parte degli attori sociali sembra essere un elemento decisivo nella promozione delle denunce perché dà ai lavoratori una prospettiva concreta di protezione e di inserimento socio-lavorativo che, come sottolineato, rappresenta la molla capace a spingerli a esporsi e denunciare. Nello scorso Rapporto menzionavamo i casi emblematici delle Province di Foggia e Prato, in cui nel 2021 si riscontrano le denunce dei lavoratori rispettivamente in 4 procedimenti su 14 avviati e addirittura in 3 su 4 procedimenti avviati, a fronte di accordi di collaborazione tra Procure, privato sociale, sindacati e, a Prato, anche comune. Sottolineavamo anche come a partire dal 2019 fossero iniziate a cambiare le modalità di intervento degli organi di polizia che si stavano organizzando per agire con taskforces che operano a livello provinciale o interregionale e che coinvolgono l'Ispettorato nazionale del lavoro (nel cui ambito opera il personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro), gli altri reparti dell'Arma dei Carabinieri, forze ispettive della Guardia di Finanza, servizi di polizia giudiziaria variamente combinati e, infine, il personale delle Aziende Sanitarie Locali. Segnalavamo sotto questo profilo l'importanza delle taskforces multi-agenzia attivate con i progetti *Su.pr.eme*¹¹, *A.L.T. Caporalato!*, svoltisi entrambi tra il 2019 e il 2022, seguiti da *A.L.T. Caporalato D.U.E. (2022-2024)*, che vedono l'affiancamento di mediatori culturali di OIM agli ispettori dell'INL e operano con il coinvolgimento degli enti antitratta¹². A inizio maggio 2024 OIM¹³ ha pubblicato un Briefing con i dati relativi ai risultati delle taskforces attivate in questi due progetti riferiti al periodo che va da Maggio 2020 ad Aprile 2024. OIM e il Laboratorio hanno raccolto dati diversi. Il Briefing di OIM fornisce il numero di vittime intercettate, il loro status giuridico e la loro nazionalità, quante di esse hanno presentato denuncia e quanto di esse sono state messe in protezione.

11 A riprova che, come evidenzia la *Labeling theory*, è l'attività di controllo che crea la dimensione statistica dei fenomeni, lo sviluppo di questo progetto, dedicato al settore agricolo, come sottolinea il Briefing di OIM, può spiegare perché tra le vittime da loro individuate sono significativamente prevalenti quelle riscontrate nel settore agricolo e anche perché secondo i dati raccolti dal Laboratorio nelle inchieste relative a questo settore le denunce risultano molto più frequenti.

12 Merita di essere ricordato che questi progetti sono stati segnalati come good practice di cooperazione multilivello nel contrasto alla tratta e allo sfruttamento lavorativo in Italia dal *Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings* (GRETA). Il GRETA è stato istituito dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del Parlamento e del Consiglio Europeo (Convenzione di Varsavia) del 2005 come organismo di controllo indipendente, responsabile del monitoraggio della corretta applicazione della Convenzione da parte degli Stati firmatari.

13 OIM, Briefing. *Vittime di sfruttamento lavorativo assistite nell'ambito del partenariato tra OIM e INL. Profilo dei lavoratori e meccanismi di tutela attivati*, 2024, reperibile al sito: <https://www.integrazionemigranti.gov.it/AnteprimaPDF.aspx?id=6145>.

I dati del *Laboratorio* si riferiscono invece al numero di inchieste, rilevando quelle di esse in cui sono state segnalate denunce dei lavoratori. Anche i dati relativi allo status e alla nazionalità delle vittime non sono relativi ai singoli lavoratori sfruttati ma alle inchieste, dicono cioè in quante inchieste sono stati individuati lavoratori comunitari, italiani o provenienti da Paesi terzi e, riguardo a questi ultimi, in quante inchieste ci sono lavoratori regolarmente soggiornanti, richiedenti protezione internazionale (ai quali abbiamo equiparato per labilità dello status i titolari di protezione umanitaria) o privi di permesso di soggiorno. Una inchiesta ha naturalmente un numero di vittime diverso (da uno a molte decine), che possono essere di diverse nazionalità e avere differenti status giuridici, inoltre in ogni inchiesta una quantità variabile di vittime può decidere di presentare denuncia o meno. I dati non sono quindi comparabili, ma il confronto fra loro però ci sembra utile a corroborare le linee di tendenza che le due ricerche rivelano o sollecitare una riflessione su di esse. È importante, nel fare questo confronto, tener conto che i dati forniti dal *Briefing* OIM sono, possiamo dire, in “tempo reale” – come mostra il fatto che sebbene pubblicati a inizio Maggio 2024 riguardano anche il mese di Aprile –, perché sono forniti dagli stessi operatori di OIM che hanno assistito le vittime. I dati del *Laboratorio* invece si accumulano, come detto, in tempi (molto) più lunghi perché vengono forniti dalle Procure una volta che viene superato il segreto istruttorio. In primo luogo, i dati di OIM confermano l’importanza del sistema di accompagnamento all’emersione dallo sfruttamento e di presa in carico delle vittime per stimolare queste ultime a presentare denuncia. Secondo i dati del *Briefing*, su 1000 lavoratori di Paesi terzi vittime di sfruttamento lavorativo assistite, 896 (il 90%) hanno sporto denuncia. La sottostante Tabella (Fig. 6) mostra abbastanza chiaramente come all’incrementarsi delle emersioni di vittime assistite da OIM, che nella stragrande maggioranza denunciano lo sfruttamento, aumenti il numero dei procedimenti penali in cui si riscontrano denunce dei lavoratori sfruttati. Se l’interpretazione del *trend* è corretta, il dato apparirà molto più evidente nelle prossime edizioni del *Rapporto* via via che riceveremo le informazioni dalle Procure. Nel presente *Rapporto*, infatti, non ci sono dati del *Laboratorio* relativi al 2024, mentre quelli relativi al 2022 e soprattutto al 2023 sono da considerarsi in fase di assestamento per i motivi suddetti e, verosimilmente, in aumento nel futuro.

Fig. 6 | Confronto trend denunce/vittime del Laboratorio e Briefing OIM

ANNI	Casi di sfruttamento rilevati dal Laboratorio	Procedimenti penali rilevati dal Laboratorio	Procedimenti penali avviati su denuncia dei lavoratori con incidenza percentuale (%) sul totale	Lavoratori vittime di sfruttamento (dati OIM-INL)
2020	151	127	12 (10%)	85
2021	129	107	14 (13%)	290
2022	125	97	18 (19%)	261
2023	124	89	11 (11%)	296
Totale	529	420	55 (13%)	932

I dati di OIM ci permettono anche di avere un quadro sulle protezioni concesse che non risulta dai fascicoli delle Procure: delle 896 vittime che sono state supportate nella presentazione della denuncia 272 sono state rinviate ad un ente di tutela (sistema anti-tratta/SAI) e 192 hanno avuto permesso di soggiorno ex artt. 18 o 22 T.U.I. Considerato il fatto che dal documento in esame dell’OIM emerge che anche le 104 vittime di sfruttamento che non hanno presentato denuncia sono state riferite a enti di tutela, per un totale complessivo di 376 “Referral a enti di tutela (Antitratta/SAI)”, sarebbe molto interessante comprendere a quale tipo di protezione gli sfruttati siano riusciti ad accedere¹⁴. Rispetto all’ultimo *Rapporto* oggi è disponibile, almeno per il triennio 2020-2022, un’altra fonte di dati relativa al complesso delle ispezioni operate dall’INL¹⁵. Questi dati non solo non sono comparabili con quelli raccolti dal *Laboratorio* ma è difficile anche sostenere che siano confrontabili con essi, forniscono però un quadro utile per ponderare i dati che abbiamo raccolto (Fig. 7).

Fig. 7 | Ponderazione dati Laboratorio alla luce delle rilevazioni e ispezioni INL

ANNI	Ispezioni irregolari (dati INL)	Segnalazioni numero lavoratori in nero (dati INL)	Segnalazioni numero lavoratori caporalato/sfruttamento (dati INL)	Casi di sfruttamento rilevati dal Laboratorio	Procedimenti penali per sfruttamento individuati dal Laboratorio	Lavoratori vittime di sfruttamento (dati OIM-INL)
2020	40.705	17.788	1.490	151	127	85
2021	39.052	15.150	1.352	129	107	290
2022	41.533	14.906	1.051	125	97	261
Totale	121.290	47.844	3.893	405	331	636

Dalla Tabella soprastante risalta che il progressivo calare nel triennio dei casi di sfruttamento rilevati dal *Laboratorio* corrisponde a un progressivo calare tanto dei lavoratori in nero quanto di quelli vittime di sfruttamento intercettati dall’INL. Questo dato, da un lato, convalida, almeno per quanto riguarda le macro-tendenze, la nostra rilevazione parziale e artigianale, dall’altro conferma che l’aumento delle denunce è legato non tanto all’intensificazione delle ispezioni quanto al supporto che le vittime ricevono, in particolare grazie al sostegno dei mediatori di OIM: le denunce, infatti, aumentano anche e nonostante il calare del numero delle ispezioni e dei controlli.

14 Potrebbero aver avuto un permesso ex art. 18 T.U.I. percorso sociale se sul caso non è stata aperta un’inchiesta penale, aver ottenuto un permesso di soggiorno ex art. 19 T.U.I. che pure dà diritto all’accoglienza in SAI, oppure essere stati oggetto di una semplice presa in carico sociale non necessitando di regolarizzare la loro posizione sul territorio nazionale.

15 Si precisa che il *Briefing* di OIM riporta solo i dati delle ispezioni compiute con la partecipazione dei mediatori forniti dall’Organizzazione.

Le vittime dello sfruttamento lavorativo: cittadinanza, status giuridico e strumenti di protezione

Nel Briefing appena reso pubblico, OIM riporta che al momento del primo contatto con il mediatore 743 lavoratori vittime di sfruttamento su 1000 assistiti, cioè il 74%, erano regolarmente presenti sul territorio. Più nel dettaglio, sul totale delle assistite, il 22% (224) aveva un permesso di soggiorno per richiesta asilo, il 13% (126) era titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e il 7% (69) era titolare di protezione internazionale. A commento di questi dati OIM nota come «sebbene l'irregolarità dello status giuridico aggravi senza dubbio la condizione di vulnerabilità, questi dati suggeriscono che anche i titolari di permessi di soggiorno comunemente considerati 'tutelanti' o 'stabili' non siano esenti dal rischio di cadere in situazioni di sfruttamento lavorativo. In questa lista, infatti, appaiono oltre 50 vittime con permessi di soggiorno di lungo periodo e una quarantina di protezione speciale». Solo un quarto delle vittime supportate (esattamente 257, quasi il 26%) era sprovvisto di un titolo di soggiorno e immaginiamo che in questo gruppo si collochino i 192 lavoratori vittime di sfruttamento che, grazie all'assistenza di OIM, hanno avuto permesso di soggiorno ex artt. 18 o 22 T.U.I.

I dati raccolti dal Laboratorio riescono a dare conto della provenienza delle vittime di sfruttamento identificate in 634 inchieste e dello status giuridico dei lavoratori stranieri in 338 inchieste. Non sono stati invece raccolti dati sulle richieste/pareri rilasciati dalle Procure ai fini del riconoscimento dei permessi ex art. 18 o 22 T.U.I. (né tantomeno su permessi ex art. 18 rilasciati dalle Questure al termine del cosiddetto “percorso sociale”). Prima di analizzare questi dati, merita però fare un rapido quadro sui permessi ex art. 18 (la cui estensione alle vittime di “grave sfruttamento” è stata operata, come accennato, dalla legge 199) e 22 T.U.I. che, insieme all'amministrazione giudiziaria introdotta nel 2016, sempre con la legge 199, rappresentano, come ricordato, i principali strumenti di protezione delle vittime.

Il permesso per protezione sociale è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 1998, appunto con l'art. 18 del T.U.I.. Questa disposizione, finalizzata a offrire protezione alle vittime di “violenza e grave sfruttamento” in grave pericolo per la loro incolumità, è da sempre stata considerata di una eccezionale innovatività a livello mondiale. La rende tale soprattutto il fatto che, nel momento in cui i percorsi di protezione delle vittime di grave sfruttamento erano rari e comunque subordinati alla collaborazione giudiziaria, come chiarisce l'art. 27 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, che regola nel concreto la procedura di messa in protezione, essa prevede quello che è stato definito “percorso sociale”, cioè una messa in protezione delle vittime svincolata dalla necessità che queste tengano un comportamento di collaborazione giudiziale.

I programmi di presa in carico delle vittime di “violenza e grave sfruttamento” sono stati a partire dal 2000 finanziati attraverso bandi appositi del Dipartimento per le Pari Opportunità. Sebbene il testo dell'art. 18 individui, quale platea dei soggetti aventi diritto alla protezione, le vittime (l'incolumità delle quali è in pericolo), oltre che dello sfruttamento della prostituzione, di “violenza e grave sfruttamento” riconducibile a un qualsiasi reato per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, i bandi hanno finanziato a lungo solo programmi di protezione destinati esclusivamente alle “vittime di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale” (art. 4 bando 2000). Quando, con la legge 199, lo sfruttamento lavorativo condotto con violenza o minaccia (art. 603 bis, co. 2, c.p.) è stato introdotto tra i reati per cui è previsto l'arresto in flagranza si è subito ritenuto che le sue vittime fossero degne di protezione: i bandi del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio a partire dal 2018 prevedono, infatti, che “le proposte dovranno orientarsi nel formulare maggiormente progetti attinenti” alla tematica di cui alla legge 199. Mentre a tutt'oggi non esiste una previsione analoga per le vittime degli altri reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (su questo punto torneremo).

¹⁶ Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Il permesso di soggiorno previsto, solo per gli stranieri privi di permesso di soggiorno vittime di “particolare sfruttamento lavorativo”, dall'art. 22 T.U.I. ha una genesi diversa: originariamente questa disposizione, al comma 12, definiva il reato di assunzione di stranieri privi appunto di permesso di soggiorno senza prevedere nessuna protezione. Il D.L.vo 109/2012, con cui si è recepita la “Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, ha inserito il comma 12 quater nell'art. 22 T.U.I. prevedendo un permesso di soggiorno specifico per i migranti irregolari sottoposti a condizioni di “particolare sfruttamento” (definite dal comma 12 bis dello stesso articolo) a condizione che presentino denuncia o cooperino nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro. Questo permesso, come quello ex art. 18 T.U.I., è disegnato in modo da fornire un percorso stabile di integrazione sociale. Sebbene, infatti, sembri configurato in prima battuta come un permesso per motivi di giustizia, il comma 12 quinquies statuisce che esso “può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale”, esso, come chiarisce il comma 12 sexies, “consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo”. Anche questo permesso consente quindi di avviare un percorso di stabile integrazione sociolavorativa. Inoltre con il D.L. 113/2018, convertito dalla L. 132/2018, è stato previsto che anche questo tipo di permesso sia accompagnato da un sostegno materiale, analogo a quello previsto per i richiedenti asilo, per favorire il percorso di integrazione sociale.

Il fatto che le disposizioni normative a tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo siano collocate nel Testo Unico sull'immigrazione è indicativo. Nel secondo comma dell'art. 1 del T.U.I. il legislatore ricorda, infatti, che lo stesso T.U.I. «non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea», quindi solo i cittadini non comunitari erano nel 1998 e, stando al quadro normativo, pur con una confusa concessione della protezione sociale ex art. 18 T.U.I. ai cittadini comunitari (su cui torniamo poco sotto), in sostanza ancora oggi sono pensati dal nostro legislatore come possibili “vittime” di sfruttamento lavorativo. La rubrica dell'articolo 18, “Soggiorno per motivi di protezione sociale”, indica poi che, in effetti, il testo legislativo assume come plausibili “vittime” solo i cittadini non comunitari irregolarmente soggiornanti. Un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante sfruttato ha, probabilmente, bisogno di un “programma di assistenza e integrazione sociale”, ma non di garanzie per il suo soggiorno, che invece costituiscono l'oggetto della rubrica e il perno della disposizione. L'idea che lo sfruttamento presupponga la mancanza di un permesso di soggiorno è asseverata nel 2012 dall'introduzione di uno specifico permesso per gli stranieri irregolarmente soggiornanti sfruttati (discuteremo in seguito il problema del rapporto tra il reato configurato dall'art. 603 bis c.p. e quello che scaturisce dai commi 12 e 12 bis lettera c) dell'art. 22 T.U.I.). Questo confinamento delle vittime da proteggere agli stranieri privi di permesso di soggiorno fa emergere l'ottimistica visione che i soggetti titolari dell'intero paniere dei diritti (politici, civili e sociali), come i cittadini italiani e quelli comunitari, ma anche le persone alle quali è riconosciuta una porzione più ristretta di questi diritti, come gli stranieri regolarmente soggiornanti, hanno strumenti che consentono loro di non cadere vittime dello sfruttamento lavorativo.

Questa visione irenica comincia a essere implicitamente superata con la legge 26 febbraio 2007 n. 17 che, convertendo uno di quei decreti-legge (il 300 del 28 dicembre 2006) che ogni fine anno prorogano una moltitudine di termini nelle materie più varie, introduce, con il suo art. 6 comma 4, nell'art. 18, il comma 6 bis. In forza di questo comma le disposizioni dell'art. 18 “si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo”. La sua introduzione è sintomatica del diffondersi della percezione, in conseguenza dell'ingresso nell'Unione Europea della Bulgaria e della Romania (avvenuto il primo gennaio 2007, cioè tre giorni dopo la presentazione del decreto legge e poco meno di due mesi prima della sua conversione), che anche soggetti con un paniere di diritti per molti versi simile a quello dei cittadini italiani, se si fa eccezione per il diritto di voto alle elezioni nazionali, possono essere vittima di sfruttamento nel nostro Paese. La circostanza che cinque anni dopo si introduce un permesso per gli stranieri irregolarmente soggiornati vittime di sfruttamento lavorativo, rende evidente che, quando introduce il comma 6 bis nell'art. 18 T.U.I., il legislatore ha in mente solo lo sfruttamento sessuale, le cui vittime, come ricordato, fino al 2018 sono state le sole destinatarie dei programmi di protezione finanziati dal Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio.

L'emergere nel 2014 dello sfruttamento delle donne rumene nelle serre del ragusano e il clamore mediatico che ne è seguito¹⁷, hanno dimostrato quanto le cittadine comunitarie possano essere anche vittime di odiose forme di sfruttamento lavorativo¹⁸. Nel 2015, è arrivata la tragica morte della signora Paola Clemente, mentre lavorava nei campi di Andria per due euro l'ora¹⁹, a ricordarci che anche gli italiani, con tutti i loro diritti, possono essere vittime di sfruttamento lavorativo e morire a causa di questo. Per fortuna anche i cittadini italiani sono cittadini comunitari e quindi possono appellarsi, a meno di non voler praticare un'assurda discriminazione "al contrario", al comma 6 bis dell'art. 18 per godere della stessa protezione degli stranieri contro lo sfruttamento²⁰. Merita di essere sottolineato che la vicenda di Paola Clemente e la commissione di inchiesta del Senato istituita su di essa ha dato una spinta decisiva all'approvazione della legge 199 che quindi nasce dalla morte per sfruttamento lavorativo di una cittadina italiana. Nonostante questi eventi, tutti i finanziamenti da allora messi in campo per la protezione delle vittime di sfruttamento, compresi quelli dei citati progetti in cui si svolge l'attività di OIM, sono riservati alla protezione di "cittadini di Paesi terzi".

I dati forniti da OIM, secondo cui tre quarti degli stranieri vittime di sfruttamento lavorativo assistiti sono regolarmente soggiornanti, e spesso, un quinto di loro, in forza di permessi di soggiorno "tutelanti", mostrano l'obsolescenza dei presupposti delle principali misure di protezione previste dal nostro ordinamento: devono far riflettere su come i permessi ex art. 18 e 22 T.U.I. si configurino molto spesso come una sorta di cruna dell'ago attraverso cui gli operatori sociali, a partire da quelli degli enti anti-tratta, e i sindacati si devono industriare per far passare le vittime dello sfruttamento.

Seppur, come detto, i dati raccolti dal Laboratorio non consentono la stessa analiticità nell'esame delle misure di protezione, non riguardando i singoli lavoratori sfruttati ma le inchieste, essi confermano con forza lo sfasamento tra una parte rilevante delle vittime individuate nelle inchieste di sfruttamento e il quadro "ideologico" a monte delle misure di protezione che rende spesso complesso costruire percorsi di inserimento socio-lavorativo per l'effettiva platea dei lavoratori sfruttati.

Come mostra la Tabella sottostante (Fig. 8), il Laboratorio è stato in grado di risalire alla provenienza geografica delle vittime in poco più dei tre quarti delle inchieste rilevate (634 su 834). In 461 inchieste, poco più del 70% di quelle in cui è stato possibile individuare provenienza dei lavoratori sfruttati, le vittime sono solo cittadini di Paesi terzi, in 79 sono sia cittadini stranieri che dell'Unione Europea, e in 94 inchieste solo cittadini dell'Unione: quindi in oltre un quarto delle inchieste in cui è possibile individuare la provenienza delle vittime (173 su 634) sono coinvolti lavoratori comunitari. In 88 delle 156 inchieste in cui i lavoratori sfruttati sono cittadini dell'Unione, tra le vittime ci sono cittadini italiani, cioè nel 14% delle inchieste in cui è possibile individuare la nazionalità delle vittime.

¹⁷ Si vedano in particolare i due articoli pubblicati rispettivamente su L'Espresso a firma di Antonello Mangano, a fine 2014 e su The Guardian di Kelly nel 2017
¹⁸ Cft. A. Sciurba, *La cura servile, la cura che serve*, Quaderni de L'altro diritto, Pacini, Pisa 2015; L. Palumbo, A. Sciurba, "The vulnerability of women migrant workers in agriculture and the EU: the need for a Human Rights and Gender based approach", Study for the FEMM committee, European Parliament, reperibile al sito: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604966/IPOL_STU\(2018\)604966_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604966/IPOL_STU(2018)604966_EN.pdf).
¹⁹ Si veda la Relazione relativa all'indagine, istituita l'8 settembre 2015 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali del Senato, in merito al decesso della sig.ra Paola Clemente, il 13.07.2015 in Andria (BA), <http://www.amblav.it/download/RelazioneDefinitivaCaporalato.pdf>
²⁰ In effetti nella relazione illustrativa del D.L.vo 24/2014, che introduce il co. 3-bis nell'art. 18, il Governo sostiene che questa disposizione punta a razionalizzare il sistema di protezione «prevedendo un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che non ha contenuto innovativo rispetto ai programmi già previsti dalle disposizioni vigenti, ma mira solo ad unificarli, in modo da rendere più efficace ed efficiente la gestione dei predetti programmi, migliorando, in ultima analisi, la protezione delle vittime, come richiede la direttiva 2011/36/UE [...]». Naturalmente, sono esclusi dal programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale i cittadini italiani che siano vittime di tratta, in quanto ai medesimi si applica solo il programma di assistenza di cui all' art. 13, comma 1, della legge n. 228 del 2003». Questa tesi, che sembra dettata, anche leggendo l'argomentazione del governo, da pure ragioni economiche, appare assolutamente illegittima e discriminatoria: una volta estesa ai cittadini comunitari la protezione dell'art. 18 non si può sostenere che essa escluda i cittadini italiani. Del resto, a conferma dell'utilizzabilità dell'art. 18 per i cittadini italiani e della necessità di questa protezione i dati disponibili del SIRIT (Sistema Informatizzato per la raccolta di informazioni sulla tratta) registrano, nel periodo 2013-2014, 12 persone di nazionalità italiana che hanno usufruito dei progetti di protezione sociale per le vittime di tratta e sfruttamento: 4 persone della protezione ex art. 13 legge 228/2003 e 8 della protezione ex. 18, <http://www.unar.it/unar/portal/wp-content/uploads/2015/07/Allegato-3-dati-emersione-2013-e-2014.pdf>.

Fig. 8 | Tabella su provenienza delle vittime

ANNI	TUTTI I SETTORI					
	Totale casi di sfruttamento	Totale casi in cui è stato possibile risalire alla provenienza delle vittime	Solo cittadini stranieri extra-UE	Cittadini sia europei che extra-UE	Solo cittadini europei	Solo o anche italiani
2011-2015	24	19	14	1	4	3
2016	12	10	8	1	1	1
2017	41	33	23	4	6	4
2018	81	68	48	4	17	12
2019	147	116	83	11	24	16
2020	151	123	84	9	19	18
2021	129	101	75	13	18	14
2022	125	83	66	17	0	9
2023	124	81	60	19	5	11
Totale	834	634	461	79	94	88

Se restringiamo l'analisi al solo settore agricolo, vediamo che è stato possibile ricostruire la provenienza delle vittime in 346 inchieste su 432 (circa l'ottanta per cento dei casi, una percentuale che è leggermente superiore a quella relativa a tutti i settori) (Fig. 9). In 257 di queste inchieste i lavoratori sfruttati sono solo cittadini di Paesi terzi, in 48 inchieste i cittadini comunitari sono coinvolti insieme a quelli non comunitari, mentre in 41 inchieste sono le uniche vittime individuate. Quindi i cittadini comunitari sono coinvolti in un quarto delle inchieste (89 su 346) in cui è possibile individuare la nazionalità delle vittime: una percentuale analoga a quella riferita alle inchieste in tutti i settori, mentre è molto più bassa la percentuale delle inchieste, 32 su 346 (il 9%), in cui tra le vittime si riscontrano cittadini italiani.

Fig. 9 | Tabella su provenienza vittime: tutti i settori e agricoltura a confronto

ANNI	TUTTI I SETTORI						AGRICOLTURA					
	Totale casi di sfruttamento	Totale casi in cui è stato possibile risalire alla provenienza delle vittime	Solo cittadini stranieri extra-UE	Cittadini sia europei che extra-UE	Solo cittadini europei	Solo o anche italiani	Totale casi di sfruttamento	Totale casi in cui è stato possibile risalire alla provenienza delle vittime	Solo cittadini stranieri extra-UE	Cittadini sia europei che extra-UE	Solo cittadini europei	Solo o anche italiani
2011-2015	24	19	14	1	4	3	11	8	6	1	1	0
2016	12	10	8	1	1	1	10	9	7	1	1	1
2017	41	33	23	4	6	4	28	21	13	3	5	2
2018	81	68	48	4	17	12	61	50	44	3	3	3
2019	147	116	83	11	24	16	83	60	40	6	14	4
2020	151	123	84	9	19	18	76	66	48	8	10	8
2021	129	101	75	13	18	14	68	53	40	8	5	6
2022	125	83	66	17	0	9	52	44	30	14	0	6
2023	124	81	60	19	5	11	43	35	29	4	2	2
Totale	834	634	461	79	94	88	432	346	257	48	41	32

Il Laboratorio, come accennato, è anche riuscito a ricostruire lo status giuridico dei lavoratori stranieri vittime di sfruttamento in 338 inchieste sulle 540 (461 con solo lavoratori stranieri come vittime e 79 in cui vittime sono sia lavoratori stranieri che comunitari) in cui sono coinvolti cittadini di Paesi terzi (Fig. 9.1). In 116 di queste 338 inchieste (cioè in oltre un terzo) lo sfruttamento ha riguardato solo lavoratori regolari sul territorio, mentre in 151 erano impiegati lavoratori stranieri sia regolari che irregolari: quindi in quasi il 79% (267 su 338) delle inchieste in cui le vittime sono lavoratori di Paesi terzi, di cui si è potuto ricostruire lo status, ci sono titolari di un qualche tipo di permesso di soggiorno.

Fig. 9.1 Tabella status giuridico delle vittime, con dettaglio su “profughizzazione”, relativa a tutti i settori

ANNI	TUTTI I SETTORI					
	Casi in cui sono vittime di sfruttamento solo o anche cittadini stranieri	Casi in cui è stato possibile risalire allo status giuridico delle vittime	Casi con vittime solo straniere con e senza permesso di soggiorno	Casi con vittime solo stranieri con permesso di soggiorno	Casi con vittime solo o anche richiedenti asilo o titolari di protezione umanitaria	Casi con vittime solo straniere senza permesso di soggiorno
2011-2015	15	13	6	2	7	6
2016	9	9	5	3	3	2
2017	27	16	6	10	10	0
2018	51	43	11	24	23	8
2019	92	65	17	35	29	13
2020	104	70	38	22	22	10
2021	83	39	25	3	6	11
2022	83	36	13	6	6	16
2023	76	47	30	11	8	6
Totale	540	338	151	116	114	72

Tutti i lavoratori sfruttati titolari di un permesso di soggiorno non possono usufruire della protezione ex art. 22 T.U.I. (riservata agli stranieri privi di permesso di soggiorno) e non sono, in teoria²¹, interessati a quello ex art. 18. Questo tipo di permesso interessa le vittime delle 72 inchieste in cui sono stati impiegati solo lavoratori senza permesso di soggiorno sul territorio e parte delle vittime delle 151 inchieste in cui sono coinvolti tanto stranieri regolarmente soggiornanti, che irregolari. Non sono sicuramente pochi, per cui questi tipi di protezioni sono importanti. È, però, evidente che i dati del Laboratorio mettono in luce, come quelli di OIM, un problematico sfasamento tra il target dei principali strumenti di protezione, ossia gli stranieri privi di permesso di soggiorno, e la maggioranza dei lavoratori di fatto vittima sfruttamento, ossia cittadini di Paesi terzi con un qualche tipo di permesso di soggiorno (cui si aggiungono i cittadini comunitari, pure non interessati al permesso di soggiorno). C'è un altro dato rilevante: delle 267 inchieste in cui le vittime sono cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno, ben 114 (il 42%) coinvolgono cittadini stranieri il cui permesso è per richiesta di protezione internazionale o rilasciato per ragioni umanitarie (nella maggior parte dei casi in base all'art. 5 comma 6 T.U.I.).

²¹ Questo inciso è dovuto al fatto che, come diremo subito, una parte rilevante di inchieste coinvolge stranieri richiedenti asilo, quindi con il permesso di soggiorno previsto per chi ha in corso questa procedura: questo permesso, rinnovabile fino al termine della procedura, dura 6 mesi come quello ex art. 18 T.U.I., pur esso rinnovabile, ma al contrario del secondo non è convertibile in un permesso per motivi di lavoro. Per cui alcuni stranieri richiedenti asilo potrebbero comunque essere interessati al permesso ex art. 18 T.U.I. pur essendo regolarmente presenti sul territorio.

Se rapportiamo il dato a tutte le 338 inchieste in cui è stato possibile individuare lo status delle vittime ci rendiamo conto che il fenomeno riguarda un terzo delle inchieste. Questo dato conferma la tendenza a quella che in letteratura è stata definita “profughizzazione”²² dello sfruttamento lavorativo che avevamo già notato, sulla scia dei report sovranazionali²³, nel Rapporto precedente. Sulla base dei dati che segnalavano il progressivo emergere di questo fenomeno, “L’altro diritto” ha creato, nell’ambito di un progetto per il contrasto allo sfruttamento lavorativo della Regione Toscana, uno sportello presso le Sezioni Specializzate del Tribunale di Firenze a cui i giudici inviano i richiedenti asilo che nel corso dell’audizione riferiscono di essere stati vittime di episodi di sfruttamento. A conferma della rilevanza del fenomeno (e dell’utilità dell’iniziativa) tra Marzo 2023 e Marzo 2024 lo sportello ha fatto 34 colloqui e in 32 ha riscontrato la sussistenza degli indicatori di sfruttamento previsti dal 603 bis c.p. e ha inviato una relazione al giudice davanti a cui pendeva il giudizio che hanno tenuto sempre conto di essa nella sua decisione. Anche la rilevante “profughizzazione” dello sfruttamento evidenzia i limiti delle forme di protezione previste dagli articoli 18 e 22 T.U.I.: esso, infatti, indica che un massiccio numero di richiedenti asilo, pur godendo o potendo godere di vitto, alloggio e una piccola somma giornaliera (il pocket money), avverte una condizione di bisogno che li spinge a farsi sfruttare, rectius fa loro percepire di non avere una altra possibilità che sottoporsi allo sfruttamento. Dal momento che la fattispecie di sfruttamento lavorativo presuppone come condizione essenziale l’ap-profittamento dello “stato di bisogno dei lavoratori”, la magistratura potrebbe addirittura escludere la configurabilità del reato nei casi in cui vi è una presa in carico nel sistema di accoglienza, nei C.A.S. o nel S.A.I., e la possibilità di usufruire dei servizi da essi previsti. Il dato delle inchieste che vedono tra gli sfruttati lavoratori il cui status è legato al percorso relativo alla protezione internazionale mostra che le Procure e la giurisprudenza non hanno seguito questa strada²⁴. Il fenomeno della “progughizzazione” dello sfruttamento evidenzia che lo stato di bisogno che spinge ad accettare lo sfruttamento non è legato in primo luogo alle esigenze materiali individuali in cui si trovano i migranti sul nostro territorio, alle quali l’accoglienza dei richiedenti asilo fa fronte, ma all’esigenza di mandare 400/500 euro alla famiglia nel paese di origine che spesso ha investito tutti i suoi risparmi sul percorso migratorio. È questo dato a rendere insufficienti i percorsi offerti dagli art. 18 e 22 T.U.I. Ai richiedenti asilo, che non si sentono minacciati e costretti con la forza ad accettare lo sfruttamento ma vanno comunque a cercare un lavoro sfruttato, quei programmi, infatti, non offrono condizioni ai loro occhi molto diverse da quelle in cui si trovano o che, casomai, hanno abbandonato per inseguire il lavoro sfruttato. In altre parole, il dato sulla “profughizzazione” dello sfruttamento evidenzia che ogni programma di protezione che non metta il migrante in condizione di poter “donare” alla propria famiglia, rimasta nel paese di origine, 400 o 500 euro al mese (questa cifra rappresenta quello che i migranti sfruttati normalmente dicono di inviare alla famiglia), non sarà capace di liberarlo da quello che si potrebbe definire “gift bondage”, ossia dal vincolo sociale creato dall’enorme dono ricevuto²⁵. Sulla vulnerabilità dei richiedenti protezione internazionale incidono poi pesantemente – dato che il sostegno economico previsto per i richiedenti protezione internazionale non è pensato per far fronte all’“assillante”²⁶ necessità di provvedere ai bisogni dei familiari rimasti nel Paese di origine – le previsioni, probabilmente illegittime perché non previste dalla Direttiva 2013/33/UE, “Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale”, sulla revoca dell’accoglienza.

²² Cfr. M. Omizzolo, “Sfruttamento lavorativo e caporalato in Italia: la profughizzazione del lavoro in agricoltura e il caso dei braccianti indiani dell’Agro Pontino”, *Costituzionalismo.it*, 2, 2020; i saggi di D. Di Sanzo e G. Ferrarese e di J.R. Bilongo in Osservatorio Placido Rizzotto FLAI-CGIL, *V Rapporto Agromafie e caporalato*, Roma, Ediesse Futura, 2020; J.R. Bilongo e M. Omizzolo, “La crescente ‘profughizzazione’ del lavoro agricolo in Italia”, in D. Di Sanzo (a cura di), *Italia-Rifugio. Storia, rappresentazioni e condizioni dei richiedenti asilo e dei rifugiati a trent’anni dalla morte di Jerry Essan Masslo*, Brienza, Edizioni Le Penseur, 2019; N. Dines e E. Rigo, “Postcolonial Citizenships and the ‘Refugeeization’ of the Workforce: Migrant Agricultural Labor in the Italian Mezzogiorno”, in S. Ponzanesi, G. Colpani (eds.), *Postcolonial Transitions in Europe: Contexts, Practices and Politics*, London, Rowman and Littlefield, 2015.

²³ UNODC, *Global report on trafficking in persons*, 2016, p. 17; in <https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html>; ICAT (2017), *Trafficking In Persons And Refugee Status*, p. 2. <http://icat.network/sites/default/files/publications/documents/ICAT-IB-03-V.2.pdf>

²⁴ Anzi in giurisprudenza sono sempre più frequenti orientamenti interpretativi secondo cui non solo la condizione di irregolarità, ma anche la titolarità di un permesso instabile, come quello che viene dato ai richiedenti protezione internazionale che deve essere rinnovato ogni sei mesi, sono considerate di default connotanti una condizione di vulnerabilità/bisogno.

²⁵ Cfr. E. Santoro, “La protezione delle vittime di sfruttamento lavorativo: una pratica sovversiva di alcuni capisaldi della nostra cultura giuridico-politica”, in *Sociologia del diritto*, 3, 2021.

²⁶ Abbiamo scelto questo termine perché è usato non di rado dalla Corte di Cassazione per caratterizzare “lo stato di bisogno” come condizione distinta dalla condizione di vulnerabilità, come affronteremo più avanti.

Secondo quanto prevede il Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE” deve essere allontanato dall’accoglienza chi ha un reddito superiore all’importo annuo dell’assegno sociale, pari ad euro 5.953,87 euro. Questa situazione crea un cortocircuito per cui il richiedente asilo non riceve un supporto economico che gli permetta di provvedere alla sua famiglia e, allo stesso tempo, non può far fronte all’esigenze familiari lavorando regolarmente, pena perdere l’accoglienza. Questo cortocircuito crea una situazione ideale per lo sfruttamento: sfruttatore e sfruttato hanno entrambi interesse a nascondere.

Se focalizziamo il settore agricolo, si può notare come la percentuale di inchieste che annovera tra le vittime cittadini di Paesi terzi di cui è stato possibile individuare lo status è minore: sono 135 su 305, poco più di un terzo, a fronte del 62% di quelle riscontrate in tutti i settori. Di queste quelle con vittime esclusivamente non regolarmente soggiornanti sono poco più di un terzo, 47 su 135, mentre 88 sono quelle in cui tra le vittime ci sono stranieri con permessi di soggiorno. Il dato è leggermente più basso (65% contro 70%) rispetto a quello relativo alle inchieste in tutti i settori produttivi, ma non così divergente da poter sostenere che i dati sull’agricoltura consentono di fare un discorso diverso sull’ampiezza dei lavoratori sfruttati che sfuggono all’ambito di azione delle protezioni ex art. 18 e 22 T.U.I..

Fig. 10 | Tabella status giuridico delle vittime, con dettaglio su “profughizzazione”: tutti i settori e agricoltura a confronto


ANNI	TUTTI I SETTORI						AGRICOLTURA					
	Casi in cui sono vittime di sfruttamento solo o anche cittadini stranieri	Casi in cui è stato possibile risalire allo status giuridico delle vittime	Casi con vittime solo stranieri con e senza permesso di soggiorno	Casi con vittime solo stranieri con permesso di soggiorno	Casi con vittime solo o anche richiedenti asilo o titolari di protezione umanitaria	Casi con vittime solo stranieri senza permesso di soggiorno	Casi in cui sono vittime di sfruttamento solo o anche cittadini stranieri	Casi in cui è stato possibile risalire allo status giuridico delle vittime	Casi con vittime solo stranieri con e senza permesso di soggiorno	Casi con vittime solo stranieri con permesso di soggiorno	Casi con vittime solo o anche richiedenti asilo o titolari di protezione umanitaria	Casi con vittime solo stranieri senza permesso di soggiorno
2011-2015	15	13	6	2	7	6	7	0	0	0	2	0
2016	9	9	5	3	3	2	8	4	1	1	2	2
2017	27	16	6	10	10	0	16	1	1	0	5	0
2018	51	43	11	24	23	8	47	22	9	5	18	8
2019	92	65	17	35	29	13	46	23	4	10	15	9
2020	104	70	38	22	22	10	56	27	7	15	11	5
2021	83	39	25	3	6	11	48	21	5	9	1	7
2022	83	36	13	6	6	16	44	21	6	5	5	10
2023	76	47	30	11	8	6	33	16	2	8	6	6
Totale	540	338	151	116	114	72	305	135	35	53	65	47

Mentre il fenomeno della “profughizzazione” dello sfruttamento appare leggermente più accentuato in agricoltura rispetto agli altri settori produttivi: come detto, il dato totale vedeva richiedenti asilo e titolari della protezione umanitaria tra le vittime nel 42% delle inchieste. In agricoltura le lavoratrici e i lavoratori con questi permessi di soggiorno si riscontrano in 65 delle 135 inchieste in cui sono coinvolti lavoratori titolari di un permesso di soggiorno, ossia nel 48% dei casi.

La mappatura dello sfruttamento sul territorio nazionale: la distribuzione geografica dei casi di sfruttamento nel corso degli anni

I casi di sfruttamento intercettati riguardano l’intero territorio nazionale ma la loro distribuzione geografica tra Nord, Centro e Sud²⁷, non è uniforme: il Meridione registra il numero più elevato di vicende di sfruttamento lavorativo rilevate a livello nazionale, confermandosi un territorio particolarmente esposto al fenomeno: nel grafico sottostante (Fig. 11) è rappresentato il dato aggregato dei casi di sfruttamento rilevati nel corso del tempo (dal 2010 al 2023), con un totale di 229 casi al Nord, 227 casi al Centro e 378 casi al Sud.


Fig. 11 | La distribuzione dello sfruttamento per aree geografiche



Analizzando i dati in senso diacronico (Fig. 11), è interessante notare una progressiva riduzione della forbice tra i casi del Nord e del Centro con quelli del sud Italia (almeno a partire dal 2020) con un’inversione di tendenza registrata negli ultimi anni rispetto al passato, quando la somma dei casi di sfruttamento del Nord e del Centro a malapena raggiungeva il totale dei casi del solo Meridione: se, ad esempio, nel 2017 i casi di sfruttamento rilevati complessivamente al Centro e al Nord (17 casi) erano addirittura inferiori ai casi rilevati solo al Sud (24 casi), nel 2020 l’agglomerato dei dati del Nord e del Centro (93 casi) supera di gran lunga quelli relativi al Sud (58 casi). Il trend trova conferma anche nel 2023, dove su 124 casi di sfruttamento rilevati dal Laboratorio, le regioni del Centro e del Nord totalizzano 69 casi di sfruttamento, superando i 55 casi di sfruttamento registrati al Sud.

²⁷ Si precisa che rispetto alla suddivisione ISTAT delle aree Nord, Centro e Sud Italia, abbiamo considerato le Regioni Emilia-Romagna e Abruzzo come zone di interesse del Centro, e le Isole come facenti parte del Sud.

Fig. 12 | Distribuzione percentuale dei casi sfruttamento per aree geografiche




L'assestamento dei dati relativi al 2022, che porta a 54 il numero delle inchieste rilevate nel Sud a fronte delle 39 nel Centro e 32 nel Nord, e i dati del 2023, con 55 inchieste nel Sud, 35 nel Centro, 34 nel Nord, confermano questa tendenza. Considerando in punti percentuali i dati fino a questo momento esposti, ad oggi la distribuzione dello sfruttamento sul territorio nazionale si concentra per il 28% al Nord, per il 27% al Centro e per il 45% al Sud (Fig. 12). In linea con l'approccio che caratterizza il Rapporto secondo cui è il controllo che crea il dato statistico, pensiamo si debba considerare la diminuzione progressiva del divario Centro-Nord e Sud, non tanto come un mutamento della distribuzione geografica dello sfruttamento lavorativo sul territorio nazionale, quanto come il frutto di una distribuzione dell'attenzione al fenomeno da parte degli organi investigativi più uniforme nel territorio nazionale. L'attenzione allo sfruttamento lavorativo è nata quando questo era percepito come un fenomeno relativo al settore agricolo nell'Italia meridionale, poi soprattutto grazie al riformulazione dell'art. 603 bis c.p. nel 2016 piano piano c'è stato un "cambio di passo" degli inquirenti e degli organi ispettivi nell'approccio allo sfruttamento che è stato progressivamente visto come una pratica produttiva non più prettamente attinente al settore agricolo meridionale, ma diffusa in modo capillare in tutti i settori economici di tutte le regioni del Paese.

Lo sfruttamento in agricoltura: analisi delle inchieste

L'agricoltura si conferma, come detto, il comparto produttivo con il numero più elevato di casi di sfruttamento rilevati dal Laboratorio. Come mostra il grafico sottostante (Fig. 13) però la forbice tra la curva delle inchieste relative a tutti i settori e quelle relative al settore agricolo dal 2019 si va progressivamente ampliando, a testimonianza del fatto che l'attenzione delle Procure si va estendendo anche a settori diversi da quello agricolo in cui lo sfruttamento lavorativo si è imposto all'attenzione dei media ma anche del legislatore, come dimostra il fatto che la legge 199, pur contenendo la riforma dell'art. 603 bis del Codice penale e la ristrutturazione di tutto l'impianto penale del reato di sfruttamento, è denominata "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo".

Fig. 13 | L'incidenza e la distribuzione dei casi di sfruttamento lavorativo nel settore agricolo




Rispetto allo scorso Rapporto il numero di inchieste rilevate è quasi raddoppiato passando da 220 a 432. Di queste 252, cioè il 52%, si collocano al Sud, 93 casi al Centro e 87 casi al Nord. L'alta incidenza delle vicende di sfruttamento agricolo nel sud Italia è sicuramente coerente con il contesto economico-produttivo meridionale, dove, secondo le ultime rilevazioni ISTAT, si concentra il maggior numero di aziende agricole del Paese²⁸.

²⁸ Vedi ISTAT, 7° Censimento generale dell'agricoltura: primi risultati, 28 giugno 2022, p. 6, consultabile al link: https://www.istat.it/it/files//2022/06/REPORT-CENSIAGRI_2021-def.pdf. Secondo i più recenti dati Istat, le aziende agricole si concentrano al Sud e nelle Isole, per un totale di 652.392, seguiti dal Nord, con 301.401 aziende (Nord-est + Nord-ovest) e dal Centro, con 179.230 aziende attive nel settore.

Tuttavia, ribadiamo che il divario che intercorre tra numero di inchieste rilevate in agricoltura rispetto agli altri settori produttivi ci sembra dovuto, in parte non trascurabile, al fatto che i controlli si concentrano prevalentemente in questo settore per ragioni di rilevanza mediatica oltre che per quelle socioeconomiche, per cui nei settori diversi da quello agricolo lo sfruttamento lavorativo ha meno probabilità di emergere. I dati relativi alla distribuzione regionale delle inchieste (Fig. 14) sembrano ancora una volta indicare che le inchieste dipendono molto dalle specializzazioni investigative che si sviluppano in ogni zona. Al Nord, la Lombardia conta la maggiore concentrazione dei casi (29), che si concentrano per due terzi nelle province di Mantova – che in generale è la zona in cui si riscontra il maggior numero di inchieste sullo sfruttamento lavorativo al Nord – dove si registrano 15 inchieste in agricoltura e di Brescia (4 casi); seguono il Veneto e il Piemonte, con rispettivamente 24 e 21 casi. Nel centro Italia, il Lazio è la regione in cui lo sfruttamento del lavoro agricolo conta il numero più consistente di casi (30), di cui più della metà riguarda i territori della provincia di Latina (17), seguiti dalla Toscana (20) e dall’Emilia Romagna (18). Di questi, si segnala l’operazione Job Tax, coordinata dalla Procura di Latina, che coinvolge un imprenditore agricolo italiano e un caporale straniero per associazione a delinquere, sfruttamento di manodopera straniera, estorsione e impiego illecito di fitofarmaci non autorizzati, ai danni di ben 157 lavoratori stranieri impiegati nella raccolta di ravanelli, dietro minaccia di punizioni corporali e ritorsioni economiche. La vicenda, assieme ad altri tre procedimenti incardinati presso la Procura di Cuneo, di Ragusa e di Lecce, getta luce sul dilagante utilizzo illegale di fitofarmaci nelle colture agricole, troppo poco spesso attenzionato dagli inquirenti come indice di concreto rischio per la salute della manodopera bracciantile²⁹.

Fig. 14 | La distribuzione dei casi di sfruttamento in agricoltura all'interno delle singole regioni



²⁹ A riguardo, si segnala l'inchiesta collaborativa #PesticidesAtWork, sulle conseguenze sanitarie per gli agricoltori e i lavoratori che impiegano i pesticidi: <https://www.leggiscomodo.org/pesticidi-lavoro-mani-nude/>.

Rispetto alla situazione della Toscana, si nota l'emersione sul piano investigativo dello sfruttamento nel settore agricolo, che i sindacati attenzionano da tempo sul territorio denunciando un alto tasso di sfruttamento e irregolarità, in particolare rispetto alle colture di olivi e di uva, nel Chianti fiorentino e nel territorio di Livorno³⁰. A conferma di ciò, si segnala che la Procura di Livorno registra il numero più elevato di procedimenti per sfruttamento in agricoltura (con 5 procedimenti su 20 totali), di cui la metà rilevati tra il 2022 e il 2023. A riguardo, riportiamo un procedimento in cui, grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria, i titolari di alcune aziende agricole specializzate nella coltivazione di ortaggi DOP, site nel territorio della Maremma, sono stati indagati per il reato di cui all'art. 603 bis c.p. ai danni di un centinaio di braccianti (italiani e stranieri) che venivano impiegati senza contratto per 15-16 ore al giorno e retribuiti 2,50 euro l'ora, senza diritto ad alcun periodo di ferie o di riposo settimanale. Molti dei lavoratori, perlopiù stranieri, erano sistemati in un casolare abusivo attiguo agli stessi terreni delle aziende agricole, in condizioni igienico-sanitarie precarie, il cui affitto era decurtato dalla retribuzione. Infine, al Sud spicca la regione Puglia, con 99 casi di sfruttamento, di cui ben 67 in provincia di Foggia; seguono la Sicilia (62)³¹ e la Calabria (33). Rispetto alla composizione della manodopera sfruttata, dall'analisi dei dati emerge che al Meridione si registra il numero più elevato di procedimenti in cui sono impiegati richiedenti asilo (con un totale di 25 su 65 procedimenti), ma altresì spicca l'alto impiego di manodopera agricola italiana in condizioni di sfruttamento: su 32 casi complessivamente individuati nel settore agricolo che contano tra le vittime anche o solo cittadini italiani, 23 casi si collocano al Sud, 6 al Centro e solo 3 al Nord. Il dato, seppur basso, è significativo in quanto mostra che la manodopera autoctona non è immune allo sfruttamento: del resto, come ricordato fu proprio la morte di una bracciante italiana, Paola Clemente, a determinare nel 2015 l'avvio dei lavori parlamentari per la riforma dell'art. 603 bis c.p. e a sensibilizzare l'opinione pubblica sul fatto che lo sfruttamento lavorativo coinvolge non solo la manodopera straniera, ma anche i cittadini italiani titolari «dell'intero paniere dei diritti (politici, civili e sociali)»³².

Significativo sul tema è un procedimento penale avviato dalla Procura di Trapani a carico di undici persone, tra cui sei titolari di aziende agricole di Alcamo, per i reati di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento lavorativo perpetrati ai danni di alcuni minori stranieri e pensionati italiani: secondo il Gip, l'anzianità e la necessità di integrare i modesti introiti economici della pensione hanno posto i pensionati in una situazione tale da «non [avere] altra scelta che svolgere lavori gravosi accettando condizioni lavorative deteriori» e idonea ad integrare lo stato di bisogno richiesto dall'art. 603 bis c.p.

Se si concentra l'attenzione sulle vittime, meritano di essere sottolineate le forme che il fenomeno della “profughizzazione” del lavoro in agricoltura assume al Nord, dove si registrano complessivamente 20 su 65 procedimenti per sfruttamento ai danni di richiedenti asilo in agricoltura. Nella maggior parte delle inchieste per sfruttamento sul territorio lombardo sono coinvolti richiedenti asilo, molto spesso reclutati dai caporali direttamente nei centri di accoglienza (C.A.S.) – con, talvolta, la complicità degli stessi gestori delle strutture – e impiegati come braccianti nelle aziende vitivinicole del territorio. Particolarmente significativi in tal senso sono due procedimenti incardinati presso la Procura di Brescia, l'operazione Demetra, in cui sono imputati sia i datori di lavoro (due imprenditori agricoli bresciani) che i tre caporali stranieri per lo sfruttamento lavorativo di oltre cento richiedenti asilo nella raccolta dell'uva nei vigneti di Franciacorta, e l'operazione Oro verde, dove la Guardia di Finanza ha sgominato un sistema organizzato di sfruttamento di oltre duecento braccianti, in larga parte richiedenti asilo, reclutati direttamente presso le strutture di accoglienza e impiegati in condizioni di sfruttamento nelle aziende vitivinicole del territorio e oltre, in una rete ben ramificata in tutto il nord Italia.

In queste zone, inoltre, si riscontra la tendenza di molti imprenditori stranieri ad approfittarsi dello stato di bisogno di altri lavoratori stranieri (spesso connazionali), facendo leva sulla rete migratoria di un determinato gruppo etnico sul territorio, per reperire manodopera a buon mercato, e/o sulle precarie condizioni economiche dei richiedenti asilo.

³⁰ Cfr. Osservatorio Placido Rizzotto FLAI-CGIL, V Rapporto Agromafie e caporalato, “Toscana. Il caso di Livorno”, 2020, pp. 257 e ss.
³¹ Sul numero di inchieste intercettate relative alla Provincia di Foggia e alla Sicilia ha sicuramente influito il fatto che, nell'ambito del progetto Di.Agr.A.M.M.I. Sud, abbiamo fatto una ricerca specifica sulle inchieste delle Procure di Foggia e di Ragusa, cosicché per queste due Procure i dati delle inchieste rilevate dovrebbe coincidere con quelle formalmente intraprese.
³² D. Genovese, E. Santoro, “L'art 18 (t.u. immigrazione) e il contrasto allo sfruttamento lavorativo: la fantasia del giurista tra libertà e dignità”, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 3, 2018, p. 546.


Il dato più eclatante si riscontra nel Mantovano, dove in 8 su 15 procedimenti gli imprenditori agricoli sono di nazionalità straniera (prevalentemente bengalese) e impiegano manodopera esclusivamente straniera, sia regolarmente che irregolarmente presente sul territorio. È significativa un'inchiesta di competenza della Procura di Pordenone, in cui si procede nei confronti di due cittadini pakistani per i reati di sfruttamento del lavoro, di estorsione e per la violazione della normativa del Testo Unico Sicurezza (D.L.vo 81/2008) ai danni di quattordici connazionali, tutti richiedenti asilo giunti in Italia tramite la “rotta balcanica”, impiegati come braccianti nei vitigni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto: i lavoratori erano stati reclutati dietro la falsa promessa di un impiego ben retribuito e dell’ottenimento in tempi rapidi di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, salvo poi scoprire l’inganno ed essere costretti a lavorare in condizioni di sfruttamento, in turni giornalieri fino a 12 ore a fronte di un compenso orario di 5/6 euro, che per la maggior parte era estorto loro dai caporali a titolo di “rimborso” per sostenere le inesistenti spese per le pratiche legate ai loro permessi di soggiorno. La vicenda merita menzione anche perché l’attività investigativa è stata avviata a seguito della denuncia dei lavoratori – grazie all’aiuto della CGIL e degli operatori del terzo settore – a favore di una trentina dei quali sono stati rilasciati i permessi di soggiorno prevalentemente (due terzi) ex art. 22 e ex art. 18 T.U.I. Quest’ultimo dato acquista particolare importanza in relazione al territorio, se si considera che al Nord si registra il numero più elevato di casi in cui alla denuncia del datore di lavoro per sfruttamento segue la denuncia dello stesso lavoratore per l’avviamento delle pratiche per l’espulsione, al posto di quelle per il rilascio del permesso di soggiorno e dell’inserimento in percorsi protetti appositamente previsti per le vittime di sfruttamento lavorativo (appunto, ex art. 18 o art. 22 quater TUI)³³. Questa bad practice ha l’effetto di scoraggiare la denuncia per timore delle autorità, contribuendo ad aumentando il “sommerso” e ad alimentare la spirale stessa dello sfruttamento.

33 Tale prassi giudiziaria si riscontra principalmente nelle Procure di Mantova, di Padova e di Bergamo.

Lo sfruttamento nei settori economici diversi dall’agricoltura

Per contestualizzare lo sfruttamento lavorativo in agricoltura merita dare una rapida occhiata a quanto mostrano le inchieste sullo sfruttamento negli altri settori economici. Nel grafico successivo (Fig. 15) si distinguono analiticamente (e non in maniera aggregata come fatto nella Fig. 2) le inchieste nei settori diversi da quello primario. Delle 784 notizie di sfruttamento nelle quali è stato possibile individuare il comparto produttivo sono 112 i casi nel settore manifatturiero, 43 casi nel settore edile, 54 casi nelle attività commerciali, 33 casi nel settore del turismo e della ristorazione, 14 casi nei servizi di cura e assistenza alla persona, 48 casi nei servizi di trasporto e magazzinaggio e, infine, 48 casi di altri servizi nel settore terziario³⁴.

Fig. 15 | I settori produttivi maggiormente interessati dallo sfruttamento lavorativo



34 Sotto l'etichetta “Altri servizi” sono classificate attività terziarie eterogenee, tra cui l’attività di volantinaggio, di call center, di autolavaggio, di baby-sitteraggio e di servizi connessi ai sistemi di vigilanza (ad es. vigilantes) e di controllo di locali notturni.

6.1. Il comparto manifatturiero

Il manifatturiero è il secondo comparto produttivo per numero di casi di sfruttamento intercettati, con un totale di 112 casi, prevalentemente concentrati al Centro (51 casi), seguito dal Nord (46 casi) e, infine, dal Sud, con soli 15 casi di sfruttamento rilevati (Fig. 15). In particolare, al Nord i territori maggiormente interessati dal fenomeno sono la Provincia di Mantova, in cui il *Laboratorio* ha intercettato ben 11 vicende di sfruttamento, ossia circa il 24% del totale dei casi al Nord nel settore. Negli ultimi mesi hanno fatto notizia due inchieste della Procura di Milano per sfruttamento lavorativo a carico di due noti marchi del *Made in Italy* che esternavano la produzione di alcuni prodotti di piccola pelletteria (come cinture e portafogli) ad aziende a conduzione cinese: nei confronti di entrambi la Procura di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria ex art. 34 D. L.vo 159/2011 per aver agevolato la condotta di sfruttamento dei subfornitori cinesi ai danni dei loro dipendenti, omettendo di controllare la propria filiera produttiva. Torneremo successivamente sull'impiego di questa misura.

Al Centro lo sfruttamento nel settore emerge in particolare nel distretto pratese, in Toscana, con 16 inchieste per sfruttamento (circa il 31% del totale dei casi nel Centro Italia) riguardanti prevalentemente imprese tessili a conduzione cinese, con l'impiego di lavoratori di nazionalità cinese e/o pakistana. Mentre appare sorprendete lo scarso numero di inchieste in questo settore nell'Italia meridionale.

6.2. Logistica e trasporti

Un altro settore produttivo in cui si nota una netta sperequazione nella distribuzione geografica delle vicende di sfruttamento sul territorio è il settore dei servizi, relativamente alle attività di trasporto e di logistica, dove su 48 casi complessivamente rilevati dal *Laboratorio*, ben 35 si concentrano al Nord, ossia circa il 72% delle vicende totali (Fig. 15). In particolare, l'area di maggior concentrazione delle inchieste per sfruttamento è la Lombardia, dove nei territori della Provincia di Milano si conta il numero più alto di inchieste per sfruttamento lavorativo nel settore³⁵. Dopo i casi *CEVA Logistics* e *Uber Eats Italy s.r.l.*³⁶, tra il 2021 e il 2022, la Procura di Milano ha indagato alcune aziende leader nel settore (le filiere italiane della DHL, della Schenker e i due colossi Bartolini e Geodis), da cui è emerso un vero e proprio sistema di “caporalato della logistica”. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, in almeno tre casi (DHL, Bartolini e Geodis) è stato utilizzato un sistema fittizio di contratti di appalto di servizi, dietro cui si è celata la mera somministrazione della manodopera³⁷: i rapporti di lavoro con le società committenti in alcuni casi sono stati schermati da società ‘filtro’, che a loro volta hanno utilizzato diverse società cooperative (cosiddette società ‘serbatoio’) per la somministrazione di manodopera, mentre in altri casi sono stati intrattenuti rapporti direttamente con le società cooperative, che si sono avvicendate nel tempo, trasferendo di volta in volta la manodopera e omettendo sistematicamente di regolarizzarne i rapporti. In questi casi la non genuinità dell'appalto ha reso possibile procedere direttamente nei confronti dei committenti: nell'operazione *Mantide*, i vertici societari della filiera italiana del colosso DHL sono stati indagati per i reati ex D. L.vo n. 231/2001, assieme al reato di intermediazione illecita e sfruttamento di manodopera e altri reati di natura fiscale; mentre nel caso Bartolini e Geodis si è proceduto in un primo momento solo per reati fiscali e per somministrazione illecita di manodopera e successivamente, nel Gennaio del 2023, la Procura ha contestato anche il reato di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera.

³⁵ Nella Regione sono stati individuati: 1 procedimento di competenza della Procura di Bergamo, 1 procedimento di competenza della Procura di Busto Arsizio, 1 procedimento presso la Procura di Como, 1 procedimento presso la Procura di Lodi, 7 procedimenti gestiti dalla Procura di Milano, 3 procedimenti presso la Procura di Pavia, 1 procedimento pendente presso la Procura di Varese, per un totale di 15 procedimenti, poco meno della metà del totale.

³⁶ Per il commento dei due casi si rinvia al IV *Rapporto del Laboratorio*, cit., p. 20.

³⁷ Nei casi di somministrazione di manodopera – disciplinata agli artt. 30 e ss. del D. L.vo 81/2015 – si realizza una sorta di “sdoppiamento” del ruolo datoriale tra datore formale e datore di fatto, con una ripartizione dei poteri e degli obblighi datoriali tra utilizzatore e somministratore: i lavoratori sono formalmente dipendenti del somministratore, che è detentore del potere disciplinare e responsabile degli obblighi previdenziali e retributivi, mentre al committente spetta l'organizzazione la prestazione lavorativa. In questi casi, quindi, si ha un'ingerenza diretta dell'utilizzatore nella prestazione lavorativa e, pertanto, la sua condotta può essere inclusa tra quelle tipizzate dalla seconda fattispecie dell'art. 603 bis, co. 1, n. 2 c.p. Nel caso dell'appalto, invece, il ruolo di datore di lavoro è giuridicamente riconosciuto solo in capo all'appaltatore, detentore del potere gestionale della manodopera (art. 29, D. L.vo 276/2003) e si distingue dalla somministrazione di manodopera sulla possibilità o meno del terzo di impartire direttive alla forza-lavoro: il committente non potrà esercitare i poteri gestionali né alcuna prerogativa datoriale nei confronti della manodopera.

Ci soffermiamo su questi casi perché sono particolarmente significativi in quanto segnalano un mutamento dell'ottica degli inquirenti nell'estendere le indagini anche alle società committenti, attraverso la ricostruzione dell'intera filiera produttiva seguendo quella della manodopera, al fine di superare gli schermi giuridici (società intermedie e cooperative fittizie) utilizzati per occultare talvolta un diretto potere gestorio della manodopera da parte dei committenti, talvolta la consapevolezza di quest'ultimi delle condizioni di sfruttamento imposte ai lavoratori da parte di società intermedie. Come ricordato nel precedente *Rapporto*, l'art. 603 bis c.p. consente di procedere direttamente contro il datore di lavoro che impiega, utilizza o assume manodopera in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, ma nei casi in cui si realizza la scissione tra la titolarità formale del rapporto lavorativo e il godimento sostanziale della prestazione lavorativa – come negli istituti giuslavoristici di esternalizzazione della manodopera (interposizione, somministrazione, appalto e distacco di manodopera) – per gli inquirenti è molto difficile provare la corresponsabilità dei committenti nello sfruttamento.

Merita di essere segnalato, inoltre, l'emersione a livello giudiziario del cosiddetto “caporalato digitale”, in relazione ai riders e all'utilizzo fraudolento delle piattaforme digitali, soprattutto nel settore del food delivery. In particolare, nel Marzo 2023 è stata eseguita un'operazione di ampia portata su tutto il territorio nazionale, che si è risolta in una serie di controlli in tutti i capoluoghi di Provincia da cui è emersa l'irregolarità della posizione lavorativa di circa il 12% dei riders controllati, a seguito dei quali sono stati aperti complessivamente ben 36 procedimenti ex art. 603 bis c.p.³⁸. Questa è stata la prima volta in cui il fenomeno è stato attenzionato massivamente dagli inquirenti, considerato che fino al 2022 non risultava iscritta alcuna notizia di reato per sfruttamento lavorativo digitale, ad eccezione del caso *Uber Eats Italy s.r.l.*

6.3. Altri servizi e Commercio

Abbiamo registrato anche numerosi casi di sfruttamento relativi all'impiego di lavoratrici e lavoratori in attività di volantinaggio (17 inchieste, con 8 casi al Nord, 9 al Centro e 2 al Sud), presso gli autolavaggi (7 procedimenti, prevalentemente concentrati al Nord e al Centro), oppure come addette/i alla sicurezza (cosiddetti *vigilantes*) in negozi, centri commerciali o locali notturni (in 6 procedimenti equamente distribuiti al Nord, al Centro e al Sud). Rispetto a quest'ultimi, nel 2023 la Procura di Milano ha aperto ben due procedimenti per sfruttamento lavorativo a carico di due importanti società di vigilanza sul territorio (di cui una fornitrice dei servizi di vigilanza per lo stesso Tribunale di Milano), con migliaia di dipendenti, che sarebbero stati impiegati in turni di lavoro eccessivi (oltre 10 ore al giorno) senza poter interrompere il servizio per effettuare una pausa pranzo o per espletare i bisogni fisiologici, a fronte di una bassa retribuzione (5-6 euro l'ora) e minacciati di licenziamento a seguito delle proteste di alcuni *vigilantes* per le condizioni loro imposte.

Dal rilevamento risultano in crescita anche i casi di sfruttamento ai danni di lavoratori impiegati nel “Commercio” come commessi e addetti alle vendite, con un totale di 54 casi (Fig. 15), che si concentrano prevalentemente al Sud (26) e al Centro (17), dove spesso lo sfruttamento è mascherato da formali contratti di lavoro che riportano condizioni di lavoro difformi da quelle effettivamente praticate (contratti *part-time* a fronte di turni effettivi di lavoro *full time*), ma non mancano casi in cui la manodopera è impiegata completamente “in nero”.

³⁸ In particolare, una delle modalità più diffuse di sfruttamento riscontrate dagli inquirenti si sostanzia nella pratica della cessione illecita di account, ossia la registrazione di account – spesso con documenti falsi – sulle piattaforme tramite un intermediario che poi “cede” il profilo al lavoratore che esegue materialmente la consegna, trattenendo una percentuale del guadagno.

6.4. I “settori dello sfruttamento sommerso”: il comparto delle costruzioni, dei servizi di cura alla persona, della ristorazione e turistico-ricettivo

Rispetto al totale delle inchieste (834), il comparto delle costruzioni conta 43 vicende di sfruttamento (circa il 5%). Il numero è molto piccolo e in netto contrasto rispetto a quanto segnalano ormai da anni i sindacati del settore, che denunciano il dilagare di una grave situazione di illegalità (di natura fiscale, di non genuinità degli appalti, di lavoro sommerso³⁹, etc.), che sovente costituisce il viatico per lo sfruttamento⁴⁰. Tralasciando per il momento la tragedia di Firenze dove sono morti cinque operai e non è ancora noto quanti lavoratori fossero irregolari (a “nero” o in “grigio”) e quanti vittime di sfruttamento, lo scenario più preoccupante sembra riguardare la Campania⁴¹, dove è invalsa la prassi di impiego senza contratto degli operai e la diffusione di un sistema di reclutamento della manodopera del tutto simile a quello che avviene nel settore agricolo: reclutamento nelle piazze, caricamento e trasporto della manodopera su furgoni verso il cantiere e imposizione di condizioni di sfruttamento nell’esecuzione della prestazione. Tutto questo, però, non trova riscontro nei dati rintracciati dal *Laboratorio*, dal momento che il Sud sembrerebbe essere addirittura l’area geografica meno interessata (appena 12 casi), con una maggiore concentrazione dello sfruttamento al Nord (17 casi), nell’ambito della cantieristica navale in Veneto e in Liguria. Anche in questo settore, come per la logistica, lo sfruttamento della manodopera è sovente veicolato da contratti di appalto e/o subappalto, che dematerializzano la figura datoriale e frammentano la catena di produzione in più segmenti, rendendo difficile la ricostruzione della filiera dello sfruttamento. Tra le inchieste “vecchie” (risale al 2019) di cui abbiamo avuto solo recentemente gli atti dalle Procure, ve n’è una emblematica per queste problematiche: il caso *Gs Painting s.r.l.*, una società appaltatrice della maggior parte delle lavorazioni del porto di La Spezia, i cui titolari, di nazionalità bengalese, assieme ad altri connazionali, sono stati denunciati per associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento lavorativo e autoriciclaggio. Dagli atti del procedimento è emersa una situazione di sfruttamento ai danni di decine di lavoratori di nazionalità bengalese, alcuni richiedenti asilo, impiegati nella costruzione di yacht di lusso: i lavoratori osservavano turni per oltre 14 ore giornaliere a fronte di meno di 5 euro l’ora, senza aver diritto a ferie né a riposi settimanali. Le condizioni di sfruttamento erano imposte dal titolare dell’azienda e dai caporali, che provvedevano al reclutamento e alla sorveglianza della manodopera, oltre ad esercitare minacce di licenziamento e violenze fisiche nei confronti dei lavoratori affinché restituissero fuori busta una parte della (o talvolta l’intera) retribuzione corrisposta. Il sistema di sfruttamento era reso possibile anche grazie alla copertura loro fornita dal consulente del lavoro, di nazionalità italiana, anch’esso tra gli imputati, che si occupava di occultare le condizioni di sfruttamento attraverso la redazione di false buste paga che attestavano il rispetto del contratto in materia di orario, ferie e retribuzione. A riprova delle problematiche già segnalate nel responsabilizzare i gradini più alti della filiera rispetto allo sfruttamento che avviene alla sua base, in questo caso le indagini non sono state estese al committente della società appaltatrice per verificare se fosse a conoscenza della situazione di sfruttamento perpetrata ai danni delle maestranze alle dipendenze della *GS Painting*, nonostante la polizia giudiziaria abbia aperto l’indagine a seguito di un controllo sul cantiere, da cui sono emerse incongruenze dal semplice raffronto tra gli orari di entrata e di uscita dei dipendenti registrate dal cantiere e quelle fornite dal consulente della società appaltatrice⁴².

Nel novero delle inchieste intercettate appare fortemente sottostimato anche lo sfruttamento nel settore dei servizi di cura alla persona e di assistenza personale, dove l’emersione è resa quasi del tutto impossibile dalle mura domestiche in cui si svolge l’intera prestazione lavorativa. Da anni, infatti, studiose⁴³ e associazioni sindacali⁴⁴ segnalano lo sfruttamento lavorativo nel settore, soprattutto di lavoratrici provenienti dall’Est Europa, che sovente sfocia in veri e propri casi di tratta di persone gestiti da organizzazioni criminali. Tale grave e paradossale mancanza di tutela emerge anche dai nostri dati: se da una parte il settore della cura registra il numero di casi più basso di sfruttamento rilevati dal *Laboratorio*, con un totale di soli 14 casi sul territorio nazionale (4 al Nord, 4 al Centro e 6 al Sud) (Fig. 15), è in esso che si colloca uno dei due procedimenti penali in cui l’imputazione è di tratta di persone ai fini di sfruttamento lavorativo: la Procura di Potenza procede per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone e sfruttamento lavorativo a carico di cinque persone accusate di aver reclutato tramite annunci pubblicati sui social network più di ottanta donne moldave, al cui arrivo in Italia sono stati sottratti i documenti e collocate in alcune strutture abitative a disposizione degli indagati in attesa di essere assegnate ad una famiglia, ove venivano impiegate in nero, in turni di lavoro massacranti a fronte di una retribuzione misera, che veniva quasi interamente versata ai loro aguzzini⁴⁵. Tra “i settori dello sfruttamento sommerso” va inserito anche quello della ristorazione e delle attività turistico-ricettive: il *Laboratorio* ha intercettato solo 35 casi di sfruttamento relativi a questi due settori, distribuiti perlopiù omogeneamente tra Nord, Centro e Sud (Fig. 15). Anche in questo caso, come nella vendita al dettaglio, la maggiore difficoltà nella rilevazione dello sfruttamento è da attribuire alla “copertura” contrattuale con cui viene formalmente assunta la manodopera, non corrispondente alle condizioni di lavoro effettivamente imposte ai prestatori d’opera. Particolarmente significativo è un caso noto alla cronaca come *Operazione Giardino Orientale*, da cui è scaturito un procedimento penale di competenza della Procura di Rovereto per sfruttamento lavorativo ed estorsione a carico di due imprenditori cinesi titolari di alcuni ristoranti di una nota catena di sushi: i lavoratori di nazionalità bengalese, tutti regolari sul territorio e in larga parte richiedenti asilo, erano stati formalmente assunti con un contratto a 40 ore settimanali ma venivano impiegati per più di 12 ore giornaliere, in condizioni pesantissime, senza diritto a riposo settimanale, né alle ferie, né alla malattia ed erano costretti a restituire parte dello stipendio, nonché a firmare un foglio in bianco attestante anticipatamente le loro dimissioni e la rinuncia all’aspettativa retribuita.

39 Secondo i più recenti dati ISTAT, il settore edile rientra tra quelli in cui si registra il più alto peso del sommerso economico, con il 19,3% e un’incidenza di lavoro irregolare del 13,5%: ISTAT, *Economia non osservata nei conti nazionali*, 2022, p. 6, consultabile al seguente indirizzo: <https://www.istat.it/it/files//2022/10/ECONOMIA-NON-OSSERVATA-NEI-CONTI-NAZIONALI-ANNO-2020.pdf> .

40 V. INAIL, *Sommerso nell’edilizia i sindacati lanciano l’allarme-cantieri*, 2009, consultabile al seguente indirizzo: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/p1352271403_sommerso_nell_edilizia_i_sin.html.

41 Particolarmente significativa in materia è l’inchiesta di S. Errichelli, *Edilizia e sfruttamento, tutti i lati oscuri del settore*, 2023, in <https://informareonline.com/inchiesta-edilizia-e-sfruttamento-tutti-i-lati-oscuri-del-settore/>.

42 Alcuni degli imputati sono stati condannati a 3 anni e a 2 anni e 8 mesi a seguito di patteggiamento; mentre per gli altri due imputati il procedimento sta proseguendo secondo il rito ordinario.

43 Sul tema si rinvia agli studi di A. Sciarba, “La cura servile, la cura che serve”, Quaderni de L’altro diritto, 2015 e di L. Palumbo, “Grave sfruttamento e tratta nel lavoro domestico e in agricoltura in Italia: un’analisi critica degli strumenti di contrasto, prevenzione e tutela delle vittime”, Global Governance Programme, TRAFFICKO, 2016, reperibile al sito: https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/42405/GGP_TRAFFICKO_2016_IT.pdf?sequence=3&isAllowed=y.

44 <https://left.it/2020/06/19/169394/>; <https://www.gazzettadireggio.it/reggio/cronaca/2023/04/27/news/un-centinaio-di-egiziani-lavora-in-nero-in-edilizia-in-citta-il-caporalato-esiste-1.100292062>

45 In un altro procedimento di competenza della Procura di Bologna, le cui indagini sono note come *Operazione Blue Angels*, fatti del tutto simili sono stati qualificati diversamente dagli inquirenti, dove l’amministratrice di quattro società e cooperative attive nel settore di cura e assistenza alla persona è stata accusata di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: le badanti, circa trecento vittime, venivano reclutate anche in questo caso tramite annunci (su Internet, sui giornali o in manifesti pubblicitari affissi nei pressi delle fermate da cui partono gli autobus per l’Est Europa), per essere poi impiegate in condizioni di sfruttamento presso le famiglie.

Il monitoraggio delle strategie repressive e la qualificazione giuridica dello sfruttamento

Delle 834 vicende di sfruttamento complessive, il Laboratorio ha individuato complessivamente 709 vicende in cui lo sfruttamento è stato ritenuto dagli inquirenti penalmente rilevante, dando origine ad un procedimento penale⁴⁶: di questi, in 682 procedimenti siamo riusciti a risalire con precisione al capo d'accusa contestato a fronte della singola vicenda di sfruttamento.

Fig. 16 Tabella relativa ai procedimenti penali complessivamente avviati e alle fattispecie contestate

REATI CONTESTATI-TUTTI I SETTORI	PRE-RIFORMA L.199/2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE PER FATTISPECIE
Art. 603-bis cp	9	7	34	69	101	91	80	59	64	513
Artt. 603-bis cp, 12 TUI	2	0	2	2	2	6	5	7	2	28
Artt. 603-bis cp, 22, co. 12 o 12-bis TUI*	0	1	2	2	6	12	6	6	1	36
Artt. 603-bis cp, 12 TUI e 22, co. 12 o 12-bis TUI*	0	0	0	0	3	0	1	1	1	6
Artt. 603-bis, 601 cp	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Artt. 603-bis, 629 cp	2	0	2	2	8	6	5	5	2	32
Artt. 603-bis, 600 cp	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3
Artt. 603-bis, 600 cp, 601 cp	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Art. 22 co. 12 o 12 -bis TUI*	4	3	0	1	0	6	2	10	15	41
Art. 12 TUI	0	0	0	0	1	2	2	0	2	7
Art. 601 cp	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Art. 600 cp	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Artt. 600 cp., 629 cp	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Art. 629 cp	2	0	0	1	2	1	2	0	0	8
TOTALE PER ANNO	22	12	40	78	126	125	104	88	87	682

Nella Tabella sovrastante (Fig. 16) sono riportate le fattispecie penali utilizzate dalla magistratura per reprimere la condotta di sfruttamento lavorativo in sede penale⁴⁷: in 623 procedimenti è stato contestato l'art. 603 bis c.p., di cui in 513, oltre il 75% dei casi, come unica fattispecie e in un altro 16% (110 casi) dei procedimenti di cui abbiamo

⁴⁶ Se escludiamo i 27 procedimenti di cui non siamo riusciti a ricostruire la vicenda processuale nella sua interezza, i restanti 88 casi riguardano vicende in cui sono state comminate sanzioni amministrative a fronte di irregolarità relative all'impiego della manodopera, ma non è chiaro se tali irregolarità abbiano avuto seguito anche penalmente (tot. 68 casi), o costituiscono segnalazioni da parte dei sindacati di gravi e sistematiche situazioni di sfruttamento, ma non si ha notizia dell'apertura di indagini da parte dell'autorità giudiziaria (tot. 20 casi).

⁴⁷ Una precisazione metodologica: trovano classificazione le sole fattispecie utilizzate per qualificare la condotta di sfruttamento lavorativo, dal momento che in molti procedimenti l'art. 603 bis c.p. è contestato in concorso con altri reati, quali ad esempio il reato di lesioni, il reato di truffa e altri reati tributari (ad. es. omesso versamento dell'Iva), che non sono stati presi in considerazione nella nostra analisi in quanto attengono a condotte che si ascrivono al di fuori di quelle attinenti allo sfruttamento. Per fare un esempio: in un procedimento di competenza della Procura di Livorno, i delitti di minaccia e di violenza privata sono stati contestati assieme al 603 bis c.p., poiché in quel caso il datore aveva convocato a casa una dipendente per costringerla a registrare false dichiarazioni al fine di preconstituersi un alibi per il processo, minacciandola di morte in caso avesse raccontato l'accaduto o in caso avesse deposto contro di lui nel processo. In questo caso, il procedimento è rappresentato (e analizzato) nella Tabella sotto l'etichetta "603 bis c.p.", perché la Procura ha qualificato la condotta relativa allo sfruttamento utilizzando solo tale fattispecie.

avuto gli atti in concorso con altri delitti; in 36 procedimenti si procede per il reato di occupazione di cittadini stranieri irregolari sul territorio (art. 22, co. 12 e 12 bis D. L.vo 286/1998)⁴⁸; in 28 procedimenti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, co. 3 ter e 5 D. L.vo 286/1998); in 32 procedimenti è stato contestato il reato di estorsione (art. 629 c.p.); infine, in 7 procedimenti i fatti sono stati ricondotti solo o anche nell'alveo del delitto di riduzione o mantenimento in condizioni di schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) e in 4 procedimenti solo o anche nel delitto di tratta di persone (art. 601 c.p.). La Tabella mostra il progressivo impiego della fattispecie del 603 bis fino al 2019. Tutto fa ritenere che il progressivo lento declino dei casi negli anni successivi sia dovuto alla lentezza di acquisizione degli atti e non segnali un decremento dell'impiego di questa fattispecie. Questa tesi è suffragata dal fatto che, se vediamo, per esempio, i procedimenti in cui è stata contestata la sola fattispecie del 603 bis, a fronte del calo in numeri assoluti, la percentuale sul complesso delle inchieste (al di là del fisiologico variare dovuto all'arrivo casuale dei dati) rimane sostanzialmente costante: 72% nel 2020, 76% nel 2021, 73% nel 2023. Per i ragionamenti finora svolti riguardo alla circostanza che abbiamo un apparato repressivo e dei sistemi di protezione pensati a partire dall'idea che lo sfruttamento lavorativo sia un fenomeno che riguarda soprattutto, se non esclusivamente, i migranti irregolarmente soggiornati, è interessante soffermarsi sull'impiego delle fattispecie previste dai commi 12 e 12 bis dell'art. 22 T.U.I. che presuppongono l'irregolarità del lavoratore assunto: il loro impiego ricorre solo in 41 casi come unica contestazione e in 6 casi in concorso con il 603 bis (nel complesso nel 7% dei casi) e si concentra negli anni 2022 e 2023 (in cui si riscontrano 25 casi dei 41 casi in cui queste fattispecie sono contestate da sole), motivo per cui è probabile che esso sia da ricondursi al, già analizzato, intervento dei mediatori di OIM nelle ispezioni dell'INL.

Fig. 17 Tabella relativa ai procedimenti penali complessivamente avviati e alle fattispecie contestate

REATI CONTESTATI-AGRICOLTURA	PRE-RIFORMA L.199/2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE PER FATTISPECIE
Art. 603-bis cp	5	7	24	43	64	56	46	23	28	296
Artt. 603-bis cp, 12 TUI	2	0	2	2	2	2	2	2	2	16
Artt. 603-bis cp, 22, co. 12 o 12-bis TUI*	0	1	2	2	3	5	4	6	2	25
Artt. 603-bis cp, 12 TUI e 22, co. 12 o 12-bis TUI*	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Artt. 603-bis, 601 cp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Artt. 603-bis, 629 cp	2	0	2	2	3	2	2	2	1	16
Artt. 603-bis, 600 cp	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3
Artt. 603-bis, 600 cp, 601 cp	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Art. 22 co. 12 o 12 -bis TUI*	4	2	0	1	0	1	1	3	0	12
Art. 12 TUI	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Art. 600 cp	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3
Artt. 600 cp., 629 cp	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Art. 601 cp	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Art. 629 cp	2	0	0	1	2	0	0	0	0	5
TOTALE PER ANNO	18	11	30	52	78	68	56	36	33	382

⁴⁸ Si precisa che non sempre è stato possibile individuare con sufficiente certezza il comma contestato tra il co. 12 (occupazione di stranieri privi di permesso di soggiorno) e il 12 bis, lett. c) (aggravato dallo sfruttamento e occupazione di stranieri privi di permesso di soggiorno), motivo per cui abbiamo unificato i due commi in un'unica sezione.

Nella soprariportata Tabella (Fig. 17) si possono vedere le fattispecie utilizzate nelle 382 inchieste relative all'agricoltura in cui è stato possibile individuare il reato per cui si è proceduto. Come si può vedere l'art. 603 bis c.p. è stato contestato da solo in una percentuale delle inchieste analoga a quella relativa a tutti i settori (il 77%, 296 casi su 382) mentre in concorso con altri reati in una percentuale un po' minore: il 12% dei casi (46 inchieste su 382). Sull'impiego in termini assoluti di questa fattispecie si può dire che la parzialità dei dati raccolti fa segnare un decremento percentuale nel solo 2022, mentre nel 2020 e 2021 l'impiego della fattispecie 603 bis da sola è comunque più frequente della *media* complessiva, assestandosi all'82%, per giungere addirittura all'84% nel 2023. Per quanto riguarda le fattispecie previste dall'art. 22 T.U.I., queste sono contestate nel 9%: ricorre in solo 37 casi su 382. A differenza di quanto avviene se si esamina il complesso delle inchieste, nel settore agricolo sono prevalenti, oltre il doppio, i casi in cui queste fattispecie vengono contestate in concorso con il 603 bis c.p.: 25 casi rispetto a 12. La concentrazione dell'uso delle ricordate fattispecie del 22 T.U.I. negli ultimi è molto minore rispetto a tutti i settori e riguarda soprattutto il loro uso in concorso con il 603 bis c.p., mentre se si guarda ai casi in cui vengono usate da sole si nota che nel 2023 non si riscontra alcuna contestazione di queste fattispecie. Infine, esaminando i dati complessivi, si nota che in due su tre procedimenti in cui è stata contestata la tratta (art. 601 c.p.) a fini di sfruttamento lavorativo riguardano l'agricoltura: uno come unico reato e l'altro in concorso con altri reati.

7.1. Il ruolo dell'articolo 603 bis c.p. nel contrasto allo sfruttamento e gli orientamenti interpretativi consolidati nella prassi giudiziaria

I dati appena esposti confermano quanto appare evidente dal 2017: l'art. 603 bis c.p. riformato si è erto a strumento essenziale per reprimere la condotta materiale di sfruttamento lavorativo in sede penale. La disposizione è stata utilizzata in circa il 91% dei procedimenti intercettati, con pressoché la medesima incidenza nel settore agricolo (296 procedimenti). Dalle ultime Tabelle (Fig. 16 e 17) risulta evidente che il suo utilizzo si dipana in modo crescente a partire dal 2017, ossia dall'entrata in vigore della legge 199 (il 4 novembre 2016), che ne ha ridisegnato sensibilmente la fisionomia ampliandone la portata applicativa.

A distanza di sette anni dall'entrata in vigore della norma riformata, è possibile affermare che l'art. 603 bis svolge una funzione molto complessa. Da un lato la sua riforma ha fornito agli organi inquirenti e alla magistratura in genere “gli occhiali” per vedere un grave fenomeno sociale pervasivo ma che raramente riusciva a emergere come penalmente rilevante. Per cui, senza il “nuovo” 603 bis c.p. forse oggi continueremo a parlare poco e niente di sfruttamento lavorativo. Allo stesso tempo l'uso che viene fatto di questa fattispecie, spesso contestata perché foriera della trasformazione di irregolarità civilistico-amministrative in fattispecie penali, sembra in realtà spesso svolgere una funzione di tutela dei datori che si rendono colpevoli di sfruttamento. In particolare, il reato di sfruttamento lavorativo li protegge da imputazioni più gravi sotto cui le loro condotte potrebbero essere sussunte: la tratta e l'estorsione in primis.

La preoccupazione che il 603 bis c.p. possa trasformare in reati le irregolarità civilistico-amministrative (l'esempio più diffuso è la mancata affissione di un cartello con indicazioni sulla sicurezza) è stata negli anni spazzata via dall'uso della fattispecie che si è consolidato (“trincerato” nel ricordato linguaggio di Goodman⁴⁹). Essa viene costantemente impiegata nei soli casi in cui è violata la dignità del lavoratore attraverso l'imposizione di condizioni di lavoro di sfruttamento a favore della massimizzazione del profitto dell'impresa, mentre non si riscontrano, già a livello di inchieste, casi eclatanti di impiego di questo reato per colpire casi “bagatellari” di violazione degli indicatori. Lo sfruttamento, cioè, è ritenuto dagli inquirenti penalmente rilevante quando costituisce il sistema di produzione dell'impresa, che porta a generare profitti illeciti e ad inquinare l'economia “sana”, al pari di una vera e propria forma di criminalità economica⁵⁰.

Quanto detto si evince in primo luogo dalla prassi, considerato che, come mostrano i dati dell'INL citati all'inizio del Rapporto, sono molti i controlli ispettivi conclusi con l'irrogazione di sole sanzioni amministrative a fronte di irregolarità che potrebbero essere spie di sfruttamento – quali l'impiego di manodopera senza contratto o la

violazione di alcune previsioni giuslavoristiche in materia di igiene e sicurezza sul lavoro – ma che prese singolarmente sono state ritenute inidonee ad integrare la fattispecie penale di cui all'art. 603 bis c.p., come affronteremo tra un attimo. In secondo luogo, guardando all'applicazione concreta della norma che emerge dagli atti processuali, si evince che nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità è sottolineato il carattere della sistematicità dello sfruttamento, attraverso la valorizzazione degli indici di sfruttamento sotto il profilo della reiterazione: secondo quello che potremmo definire il 603 bis “materiale” si ha sfruttamento penalmente rilevante a fronte di un «depauperamento del rapporto fra la forza impiegata dal lavoratore e le condizioni di lavoro assicurate dal datore di lavoro, che oltrepassano in modo sistematico e reiterato i limiti che l'ordinamento pone a garanzia della prestazione lavorativa o pongono in essere situazioni tali per cui la dignità del lavoratore viene degradata proprio dalla situazione lavorativa alla quale viene assoggettato»⁵¹.

7.1.1. Gli indici di sfruttamento nella prassi giudiziaria

La definizione dello sfruttamento mediante indici⁵² è stata una scelta legislativa contestata sin dall'entrata della norma, suscitando preoccupazioni relative alla tenuta della fattispecie rispetto ai principi penalistici in materia di determinatezza e tipicità della fattispecie, specie dopo che la legge 199 ha parzialmente riscritto il comma 3 dell'art. 603 bis c.p., abbassando la soglia penale di alcune violazioni⁵³.

Dagli atti processuali acquisiti dal Laboratorio si evince che tali critiche hanno avuto seguito nelle aule di tribunale, con alcuni tentativi di censurare la norma per violazione del comma 3 dei principi di tassatività e determinatezza che informano il nostro ordinamento penale. Tuttavia, ad oggi, tanto la giurisprudenza di merito⁵⁴ quanto di legittimità hanno mantenuto un orientamento compatto nel respingere tali censure e nel ribadire la compatibilità dell'art. 603 bis c.p. con i principi penalistici. In particolare, la Corte di Cassazione – che si è perlopiù pronunciata sulla norma in sede cautelare – ha statuito che l'indeterminatezza della fattispecie è scongiurata dal fatto che il legislatore ha declinato delle “situazioni sintomatiche” dello sfruttamento che devono essere accertate in concreto dal giudice, in relazione al caso specifico, ed ha cassato alcune decisioni in cui tale vaglio è stato sommario o insufficiente⁵⁵. In tal senso, è significativa una vicenda di sfruttamento del 2020, ma di cui abbiamo acquisito gli atti di recente, che ha coinvolto un imprenditore agricolo di Matera per lo sfruttamento di alcuni braccianti nella raccolta delle fragole, in cui il Tribunale delle Libertà di Cosenza ha revocato la misura cautelare applicata all'imprenditore, ritenendo che la minima difformità retributiva (circa 3 euro giornalieri) rispetto ai contratti collettivi nazionali e la mancata adozione di guanti nella raccolta delle fragole – che avrebbe tutt'al più, secondo i giudici, creato un danno al frutto per l'errata manipolazione dello stesso ma non esposto i lavoratori ad un grave pericolo per la loro salute – fossero insufficienti ad integrare le condizioni di sfruttamento di cui all'art. 603 bis c.p.: la Cassazione pronunciandosi in sede di ricorso cautelare ha concordato che gli elementi adottati dalla Procura erano insufficienti per applicare la misura cautelare.

⁵¹ Così Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 19143/2022.

⁵² Ai sensi del co. 3, art. 603 bis c.p. costituiscono indice di sfruttamento: «1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti». Rispetto alla precedente formulazione, il primo indice risulta modificato nella sostituzione del termine “reiterata” a “sistematica”, nell'aggiunta del riferimento ai contratti collettivi territoriali, oltre che a quelli nazionali, e nell'indicazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale; così come il secondo indice è stato modificato con la sostituzione della reiterazione alla sistematicità della violazione della normativa sull'orario lavorativo, mentre il terzo indice ha subito la modifica più consistente, con l'espunzione della locuzione “tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale” dal testo della norma.

⁵³ V. per tutti in dottrina T. Padovani, “Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa”, in *Guida al diritto*, 48, 2016, pp. 50 e ss., che sostenne che anche la mancata apposizione di un cartello o l'omessa redazione di un documento o qualsiasi altra disposizione finalizzata ad assicurare regolarità o verificabilità delle procedure lavorative avrebbe potuto costituire indice di sfruttamento idoneo a integrare la fattispecie criminosa.

⁵⁴ V. Tribunale di Prato, Sez. Gip/Gup, sent. n. 330/2019, reperibile al seguente link: https://www.pacinieditore.it/wp-content/uploads/2015/02/Sent.N.-4828_2018R.-G.I.P.pdf.

⁵⁵ Si riportano le pronunce più recenti in tal senso: Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 3941/2022; Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 19143/2022; Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 7857/2021.

⁴⁹ Cfr. nota 2.

⁵⁰ La stessa Corte di Cassazione ha evidenziato sotto tale profilo l'importanza della L. 199/2016 nella parte in cui ha esteso l'applicabilità delle misure preventive e repressive di tipo patrimoniale all'art. 603 bis c.p.: v. Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 45615/2021.

Dalla prassi giudiziaria, così come emerge dagli atti processuali acquisiti, possiamo affermare che i giudici effettuano effettivamente una valutazione complessiva delle condizioni di sfruttamento, avendo particolare riguardo per gli indici relativi alle difformità retributive, al degrado degli alloggi dei lavoratori e ai metodi di sorveglianza pervasivi e degradanti. In moltissimi procedimenti monitorati, infatti, i lavoratori usufruiscono, a pagamento, di sistemazioni messe a loro disposizione dal datore o dal caporale che sovente sono in pessime condizioni igienico-sanitarie e ubicate nel luogo di produzione o ad esso adiacenti, in modo che siano immediatamente disponibili quando sono necessari e sempre sotto controllo dei datori e caporali. Emblematico è in un procedimento di competenza della Procura di Ragusa, i cui fatti risalgono al 2018, ma di cui abbiamo acquisito gli atti di recente: uomini e donne straniere, di cui alcuni richiedenti asilo, erano costretti a lavorare per 8 ore al giorno, a fronte di 3 euro l'ora, e alcuni di loro alloggiavano in case abusive site all'interno dell'azienda, di circa 14 mq, sprovvisti di idonea pavimentazione, privi di finestre, con servizi igienici ricavati in un locale attiguo, anch'esso senza vie di aereazione. In un altro procedimento di competenza della Procura di Catania, fatti 2019, ma anche in questo caso recente acquisizione degli atti, i lavoratori erano impiegati in turni estenuanti di circa 9 ore consecutive, tutti i giorni, a fronte di una retribuzione di circa 3 euro l'ora, sotto la stretta e continua sorveglianza dei caporali, e alloggiavano in un casolare adiacente al fondo agricolo, in condizioni estremamente precarie, senza acqua corrente, né elettricità. In un altro procedimento seguito dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, alcuni braccianti stranieri erano impiegati nella produzione e vendita di prodotti ortofrutticoli, con turni di lavoro di circa 10 ore giornaliere, sotto stretta sorveglianza dei caporali, che li colpivano con cinghie di gomma in caso di malore o di riposo fuori dall'unica ora di pausa concessa durante la giornata⁵⁶.

7.1.2. La definizione, il ruolo e la declinazione dello stato di bisogno

Le condizioni di sfruttamento, declinate attraverso gli indici di sfruttamento, sono rilevanti ai fini del reato di cui all'art. 603 bis c.p., ma non sono di per sé sufficienti a integrare il reato, se non è accompagnato dall'altro elemento costitutivo della fattispecie: l'approfittamento dello stato di bisogno. Lo sfruttamento lavorativo penalmente rilevante, dunque, è quello realizzato del datore e/o del caporale mediante l'approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore. Tuttavia, a differenza del concetto di sfruttamento – che, come visto sopra, è declinato in una serie di indici al comma 3 – il legislatore non ha fornito una definizione normativa né puntuale né per mezzo di indici dello “stato di bisogno”⁵⁷, lasciando sostanzialmente alla magistratura il compito di definire in astratto e di declinare in concreto il concetto di “approfittamento dello stato di bisogno”.

Dagli atti processuali pervenuti al Laboratorio è possibile notare che dalla riforma dell'art. 603 bis c.p. si sono avvicinate almeno due tendenze della magistratura requirente e giudicante. Una prima tendenza, minoritaria, che propende per considerare gli indici di sfruttamento e lo stato di bisogno come “due facce della stessa medaglia”, desumendo la prova dello stato di bisogno della vittima dalla stessa accettazione delle condizioni di sfruttamento.

Tale orientamento si riscontra perlopiù nelle richieste di misure cautelari e relative ordinanze applicative della Procura di Livorno⁵⁸, di Cosenza⁵⁹, del Tribunale di Como⁶⁰ e trova esplicito riferimento nella richiesta di applicazione della misura cautelare personale emessa dalla Procura di La Spezia nei confronti del titolare della Gs *Painting s.r.l.* – già ricordato – in cui si legge che la prova dello stato di bisogno è da ricavare «in re ipsa, posto che è evidente che solo la necessità assoluta di guadagnare comunque qualcosa per garantirsi i mezzi minimi di sussistenza può indurre qualcuno ad accettare condizioni di lavoro disumane come quelle riscontrate nel caso di specie». Addirittura, in alcuni casi, l'elemento dell'approfittamento dello stato di bisogno non è neppure menzionato nel capo d'indagine, come si riscontra in due procedimenti di competenza della Procura di Macerata⁶¹ e di Prato⁶².

Una seconda tendenza, prevalente, che tende a valorizzare l'autonomia dello stato di bisogno dalle condizioni di sfruttamento e vede la magistratura impegnata nella ricostruzione dello stesso per mezzo di indici probatori di varia natura: in alcuni casi è stato ricondotto alla necessità dei lavoratori stranieri di lavorare per poter inviare rimesse alle famiglie rimaste nel Paese d'origine⁶³; in altri casi è stato ritenuto integrato dalle “precarie condizioni economiche” dei lavoratori⁶⁴; in altri casi ancora, lo stato di bisogno è stato desunto dalla somma di un insieme di fattori, quali la nazionalità, l'indigenza, l'assenza di un appoggio sul territorio, il mantenimento di famiglie a carico e perfino dall'assenza di «conoscenze giuridiche necessarie per poter conoscere e tutelare adeguatamente i propri diritti»⁶⁵. La giurisprudenza ha dato, poi, particolare rilievo al degrado delle condizioni abitative dei lavoratori e allo status di straniero irregolare sul territorio, come nel caso della Procura di Siracusa⁶⁶ e del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere⁶⁷ e di Prato⁶⁸.

In generale, quindi, le Procure e i giudici di merito tendono a individuare in concreto una serie di fattori sociali, giuridici ed economici per ricostruire lo stato di bisogno dell'art. 603 bis c.p. nei termini di un “impellente assillo economico” nella vittima di sfruttamento, mutuandolo dalla giurisprudenza sull'usura.

In un primo momento, da un orientamento nato mentre era vigente il vecchio testo dell'art. 603 bis che parlava di approfittamento dello “stato di bisogno o di necessità dei lavoratori”, tale condizione è stata ritenuta di fatto sovrapponibile alla posizione di vulnerabilità definita nella Direttiva sulla tratta di persone (Direttiva 2011/36/UE)⁶⁹ che genera nella vittima la rappresentazione dello sfruttamento come unica alternativa possibile

⁵⁸ Nella richiesta di applicazione degli arresti domiciliari, emessa nei confronti di un pescatore accusato di reclutare richiedenti asilo e di impiegarli in condizioni di sfruttamento nella sua imbarcazione con vessazioni fisiche e verbali (procedimento del 2017), il Procuratore si limita ad asserire che l'indagato si è approfittato dello stato di bisogno delle vittime, ma non si sofferma, da un punto di vista probatorio, sugli elementi fattuali da cui desumere che le vittime versavano in tale stato. Né tale vaglio è stato operato dal Gip del Tribunale di Livorno nelle motivazioni dell'ordinanza di applicazione della suddetta richiesta di misura cautelare.

⁵⁹ Nell'ordinanza di applicazione di misura cautelare, in un procedimento del 2018 a carico di un imprenditore italiano accusato di per aver impiegato in nero e in condizioni di sfruttamento alcuni lavoratori stranieri, tra cui richiedenti asilo, come braccianti e operai, il Gip, nell'espone la gravità indiziaria a carico dell'indagato, si sofferma solo sugli indici di sfruttamento, senza prendere in considerazione l'approfittamento dello stato di bisogno.

⁶⁰ Nelle motivazioni della sentenza di condanna, emessa a seguito di rito abbreviato nei confronti del titolare di un hotel a Canzo, il Gip del Tribunale di Como ha ritenuto integrato e provato lo stato di bisogno dal fatto stesso che i lavoratori avessero accettato di «svolgere in nero e senza alcuna tutela l'attività lavorativa a condizioni assolutamente inique».

⁶¹ Procedimento a carico del titolare di una ditta edile di Pieve Torina, i cui fatti risalgono al 2017.

⁶² Procedimento a carico di due cittadini cinesi titolari di un'impresa di confezioni di tessuti, i cui fatti risalgono al 2018.

⁶³ Come emerge nella richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un imprenditore agricolo accusato di sfruttamento di alcuni richiedenti asilo nella raccolta delle olive, in un procedimento del 2017 di competenza della Procura di Larino e nella richiesta di applicazione di misura cautelare nell'ambito dell'operazione *Capestro* della Procura di Urbino.

⁶⁴ In tal senso la Procura di Como, la Procura di Agrigento e la Procura di Civitavecchia.

⁶⁵ Procura di Busto Arsizio, richiesta di applicazione della misura cautelare personale nei confronti del titolare di una ditta di trasporti, del 2017.

⁶⁶ Come emerge nella richiesta di applicazione della misura cautelare del controllo giudiziario dell'azienda in un procedimento a carico di un caporale e di due fratelli titolari di un'azienda agricola, del 2017.

⁶⁷ Il Gip, nelle motivazioni dell'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa nei confronti di due caporali e un titolare di un'impresa attiva nel commercio al dettaglio di prodotti alimentari ortofrutticoli, del 2018, ha valorizzato esclusivamente la clandestinità delle vittime come elemento probatorio da cui desumere lo stato di bisogno.

⁶⁸ Ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nel procedimento a carico di due cittadini cinesi titolari di un'impresa di confezioni di tessuti, del 2018.

⁶⁹ Art. 2, para. 2 Direttiva 36/2011/UE: «Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima».

⁵⁶ Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. Gip/Gup, Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali del 6/05/2021, proc. n. 9322/2017 R.G.N.R., inedito.

⁵⁷ L'unico documento in cui è contenuto un tentativo nozionistico a riguardo è la Relazione parlamentare di accompagnamento alla legge n. 199/2016, in cui il legislatore spiega che lo stato di bisogno non si identifica con «il bisogno di lavorare per vivere [...] ma presuppone uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale della persona». E ancora: «Le nozioni di sfruttamento e di stato di bisogno debbono dunque essere intese in stretta connessione tra loro, costituendo la situazione di vulnerabilità di chi versa in stato di bisogno il presupposto della condotta approfittatrice del soggetto agente, attraverso la quale realizzare lo sfruttamento». Tale definizione, tuttavia, è risultata poco chiara in termini definitori, sia perché definisce lo stato di bisogno richiamando la situazione di necessità che la stessa Riforma aveva eliminato dalla precedente formulazione della norma, sia perché richiama da una parte lo stato di bisogno in materia di usura e dall'altra fa riferimento alla situazione di vulnerabilità nei reati di tratta e riduzione in schiavitù (artt. 600 e 601 c.p.). La Relazione è reperibile al sito: <https://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0693&tipo=stenografico#sed0693.stenografico.tit00020>.

per provvedere alle esigenze di vita primarie⁷⁰. Tale interpretazione ha trovato inizialmente anche l’avallo della Corte di Cassazione – che si pronunciava per la prima volta sulla norma riformata – che ha ritenuto la definizione di stato di bisogno dell’art. 603 bis c.p. di fatto sovrapponibile alla “posizione di vulnerabilità” della Direttiva 2011/36/UE⁷¹.

Successivamente, la giurisprudenza di legittimità, forse anche sulla spinta dell’analisi del Gip di Prato⁷², ha mutato il suo orientamento con la sentenza *Sanitranport*⁷³, stabilendo che lo stato di bisogno consiste in «una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima, inducendola ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose», senza assumere la gravità di «*uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta*» propria della posizione di vulnerabilità, nell’ottica di estendere la portata applicativa della norma e di non sovrapporla ad altri reati, come quello di tratta (art. 601 c.p.) e di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) in cui è richiamato espressamente “l’approfittamento della posizione di vulnerabilità”. Tale orientamento è tutt’oggi quello prevalente nella giurisprudenza di legittimità⁷⁴ e trova seguito nella giurisprudenza di merito che richiede la prova dello stato di bisogno come elemento a sé stante dell’accettazione delle condizioni di sfruttamento e lo declina in una serie di differenti fattori socioeconomici sopra richiamati (l’indigenza, lo status giuridico, l’assenza di una rete di appoggio sul territorio, il mantenimento della famiglia a carico e il correlato invio delle rimesse ai familiari per i lavoratori migranti), ritenendolo distinto dalla posizione di vulnerabilità dei delitti limitrofi, benché in molti procedimenti tali condizioni continuino a essere, di fatto, rappresentate come cause di vulnerabilità che rendono lo sfruttamento l’unica prospettiva possibile per far fronte alle esigenze di vita primarie dei lavoratori⁷⁵.

⁷⁰ Si esprimono così la Procura di Agrigento, nella richiesta di convalida dell’arresto e di applicazione di misura cautelare in un procedimento del 2018 in cui erano coinvolti braccianti stranieri nello sgrappolamento dell’uva; la Procura di Catania, in un procedimento del 2019, nella richiesta di applicazione di misura cautelare a carico di due fratelli imprenditori agricoli; la DDA di Catania, nella richiesta di misura cautelare in un procedimento del 2018 noto come “*Boschetari*”, su cui torneremo più avanti; il Gip di Civitavecchia nel decreto di sequestro in un procedimento del 2020 a carico di un caporale rumeno e di due imprenditori italiani. E ancora, in più provvedimenti, la Procura di Prato; il Tribunale del Riesame di Firenze nell’ambito di un procedimento del 2020 di competenza della Procura di Prato, adito come giudice del riesame, in cui ha ritenuto infondata la doglianza con cui le parti lamentavano la genericità della locuzione “stato di bisogno” e la conseguente illegittimità costituzionale dell’art. 603 bis c.p. per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., ritenendo che la formula “stato di bisogno” non fosse ‘nuova’ nell’ordinamento e che la giurisprudenza, nel corso del tempo, ha contribuito a definirne il significato a seconda dei delitti – quali l’usura, la riduzione in schiavitù, la tratta di persone e la violazione degli obblighi di assistenza familiare – possiede un significato “comunemente comprensibile” in cui è richiamata «una situazione di estremo disagio sociale ed economico che conduce ad una condizione di fragilità e di debolezza che compromette ogni capacità di difesa o di autonoma determinazione». Pertanto, il significato definito in astratto deve essere «calato nelle singole fattispecie che ne fanno riferimento con un significato che ben può arricchirsi col mutare della realtà sociale e della comune sensibilità».

⁷¹ Cass. pen., Sez. I, sent. 19737/2021 e Cass. pen. Sez. V, sent. 49148/2019.

⁷² Il Gip di Prato (sent. n. 330 del 2019) si era espresso nei medesimi termini, ritenendo che l’art. 601 e 603 bis c.p. non potessero concorrere apparentemente tra loro proprio sulla base della differente scelta lessicale effettuata dal legislatore nei due reati, tra stato di bisogno e situazione di vulnerabilità. Per un commento critico sul tema si rinvia a E. Gonnelli, “Tratta di persone e intermediazione illecita di manodopera: due fattispecie per lo stesso crimine?”, in *L’Altro Diritto. La Rivista*, 6, 2022, reperibile al seguente link: <https://www.pacineditore.it/wp-content/uploads/2022/12/Gonnelli.pdf>. L’ordinanza del Gip è pubblicata sullo stesso numero della rivista (v. n. 54) con una introduzione di A. di Martino, “Questioni di legittimità costituzionale sul reato di sfruttamento lavorativo: punti e contrappunti”, in *L’Altro Diritto. Rivista*, 6, 2022, reperibile al seguente link: <https://www.pacineditore.it/wp-content/uploads/2015/02/di-Martino.pdf>.

⁷³ Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 24441 del 22 giugno 2021.

⁷⁴ Anche se si segnalano alcune recenti pronunce che se ne discostano, in cui lo stato di bisogno continua ad essere accostato alla vulnerabilità, come una «diversa sfumatura lessicale rispetto all’approfittamento dello stato di necessità e delle condizioni di vulnerabilità di cui all’art. 600 cod. pen.»: v. Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 17095/2022, Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 3554/2022 e Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 13749/2022.

⁷⁵ Si riporta come esempio la sentenza n. 1/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trapani, di parziale condanna e assoluzione di caporali e datori di lavoro che avevano sfruttato alcuni braccianti, tra cui un minore titolare di protezione umanitaria e due pensionati italiani: il Gip definisce lo stato di bisogno richiamando la sentenza n. 24441 del 2021 della Cassazione, ma poi, dopo aver elencato i fattori da cui desumerlo in concreto – nella specie, la condizione di cittadini extracomunitari, la necessità di inviare le rimesse alla famiglia, il pagamento dell’affitto dell’alloggio, ma anche lo stato di salute, l’anzianità e la necessità di integrare i modesti introiti economici per i pensionati italiani – asserisce che in tale situazione le vittime «non avevano altra scelta che svolgere lavori gravosi accettando condizioni lavorative deteriori», ricostruendolo in termini sostanzialmente analoghi alla situazione di vulnerabilità. Nello stesso senso si è orientato il Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che, nelle motivazioni di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, ha desunto lo stato di bisogno dalla clandestinità dei lavoratori e ha stabilito che «l’unica possibilità di lavoro che [le vittime] hanno è proprio quella del bracciante agricolo nelle modalità ed alle condizioni» di sfruttamento.

7.2. Problemi e prospettive nell’utilizzo di fattispecie diverse dall’art. 603 bis c.p. nella repressione dello sfruttamento

Come detto, dai dati raccolti emerge come l’art. 603 bis c.p. sia fattispecie prevalente ma non l’unica utilizzata dalla magistratura per reprimere lo sfruttamento lavorativo.

Nei casi in cui i lavoratori sono stranieri irregolari sul territorio vengono in rilievo, in primo luogo, i reati di cui all’art. 22, co. 12 o 12 bis T.U.I. in relazione alla condotta di occupazione della manodopera irregolare sul territorio (e in condizioni di sfruttamento nel co. 12 bis T.U.I.) (in 41 procedimenti).

Merita in particolare attenzionare l’utilizzo della fattispecie aggravata dallo sfruttamento al comma 12 bis lettera c), le cui vittime, come ricordato, hanno accesso a una specifica forma di protezione. Il comma 12 bis è stato introdotto ad opera del D.Lvo n. 109/2012, che ha recepito la già citata Direttiva 2009/52/CE che chiedeva di scoraggiare l’assunzione di migranti irregolarmente soggiornanti agli Stati membri prevedendo l’introduzione di sanzioni penali per i datori che li assumono, e stabilisce un aumento di pena (da un terzo alla metà) per le condotte del comma 12 (l’impiego di stranieri privi di permesso di soggiorno) quando poste in essere ai danni di più di tre lavoratori (lett. a), di minori in età non lavorativa (lett. b) e/o nel caso in cui i lavoratori stranieri occupati siano “sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603 bis” (lett. c).

Fino alla riforma dell’art. 603 bis c.p. questa era l’unica fattispecie che permetteva di perseguire penalmente il datore di lavoro che si rendeva colpevole di sfruttamento ma solo nel caso che gli sfruttati fossero lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno. A seguito della legge 199, oggi nel nostro ordinamento sussistono due fattispecie, la n. 2, co. 1, art. 603 bis c.p. e il co. 12 bis, art. 22 T.U.I., che puniscono in modo sensibilmente differente chi compie, di fatto, la medesima condotta di utilizzo della manodopera in condizioni di sfruttamento, a seconda dello status e della nazionalità della stessa: da 1 a 6 anni nell’art. 603 bis c.p. (fattispecie base) e da 9 mesi a 4 anni e 6 mesi nell’art. 22, co. 12 bis T.U.I. (fattispecie aggravata). La questione del rapporto tra gli artt. 22, co. 12 bis T.U.I. e 603 bis c.p. è stata portata in più occasioni all’attenzione della Corte di Cassazione dai difensori dei datori di lavoro sotto un profilo particolare: prendendo come parametro di riferimento il primo reato, si è prospettata l’illegittimità costituzionale dell’art. 603 bis c.p. per violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza della pena proprio in relazione alla disparità di trattamento sanzionatorio. La Cassazione, in sede di giudice del gravame cautelare, ha respinto le censure sulla base di due argomentazioni. Da una parte, ha validato l’argomentazione della tutela di un bene giuridico diverso nelle due norme, ossia la tutela della dignità umana nell’esercizio dell’attività lavorativa nell’art. 603 bis c.p. e la tutela della Pubblica Sicurezza nell’art. 22 T.U.I.⁷⁶. Dall’altra parte, la Corte ha valorizzato l’omesso richiamo nel co. 12 bis, art. 22 T.U.I. dell’elemento dell’“approfittamento dello stato di bisogno” dell’art. 603 bis cp, ritenendo che le due norme puniscano due condotte differenti: la prima lo sfruttamento di manodopera irregolare sul territorio senza approfittamento dello stato di bisogno; la seconda lo sfruttamento mediante approfittamento dello stato di bisogno della manodopera «indipendentemente dallo status giuridico del lavoratore e dalla regolarità del suo soggiorno in Italia»⁷⁷. Una simile lettura, a nostro avviso, solleva più problemi di quanti pretendeva di risolverne. Infatti, guardando alla giurisprudenza sullo stato di bisogno dell’art. 603 bis c.p., come già detto, la condizione di “clandestinità” della manodopera sfruttata è ritenuta quasi pacificamente un elemento idoneo ad integrare lo stato di bisogno di sfruttamento, richiesto come presupposto dello sfruttamento⁷⁸. Dunque, dato che, per espresso richiamo normativo anche nell’art. 22, co. 12 bis T.U.I., per lo sfruttamento di manodopera irregolare deve ricorrere qualcuno degli indici dell’art. 603 bis c.p., quando esso si verifica ricorrono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell’art. 603 bis c.p. e, pertanto, ci sembra che un più corretto utilizzo delle fattispecie in commento dovrebbe orientarsi nella direzione di contestare l’art. 603 bis c.p. in concorso con il comma 12 dell’art. 22 T.U.I.

⁷⁶ Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 9473 del 2023.

⁷⁷ Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 19143 del 2022.

⁷⁸ Così Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 49781 del 2019, che sembra preoccuparsi di escludere che la presenza irregolare sul territorio sia considerata, dato le difficoltà che crea all’“accedere” alla prestazione lavorativa, di per sé un elemento sufficiente a configurare il reato di cui all’art. 603 bis c.p. La sentenza afferma infatti il seguente principio di diritto: «la mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, pure accompagnata da una condizione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare la fattispecie di cui all’art.603 bis cod. pen. caratterizzata al contrario dallo sfruttamento del lavoratore».

Se, infatti, la disposizione del Testo Unico Immigrazione viene usata in sostituzione del delitto di sfruttamento lavorativo, si avrebbe il paradossale effetto che una disposizione introdotta per scoraggiare l'assunzione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno si trasformi in un incentivo a loro sfruttamento. Il caso più paradossale è quello riscontrato a Macerata dove una cittadina rumena, titolare di alcuni autolavaggi, è stata condannata per aver impiegato lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, per il delitto di occupazione di manodopera irregolare (art. 22, co. 12 T.U.I.), mentre il caporale è stato condannato per il reato di cui all'art. 603 bis c.p., così che a fronte della medesima vicenda di sfruttamento il datore di lavoro è stato punito più lievemente del caporale.

Se la contestazione della fattispecie non aggravata (il citato co. 12, art. 22 T.U.I.) in concorso con l'art. 603 bis c.p., che dai nostri dati si sostanzia in 36 procedimenti in tutti i settori e in 25 procedimenti in agricoltura (Fig. 16), non pone particolari problemi, più problematica appare la contestazione in concorso del 603 bis e la fattispecie aggravata prevista dall'art. 22 comma 12 bis lettera c) T.U.I. che pure la distinzione tracciata dalla Cassazione consente: il fatto che il verificarsi della fattispecie aggravata preveda, come detto, il ricorrere degli indici di sfruttamento previsti dal 603 bis c.p. ci spinge a considerare tale concorso come una violazione (sostanziale) del principio del *bis in idem*.

Quando vittime di sfruttamento sono lavoratori stranieri irregolari sul territorio viene in rilievo, in secondo luogo, il reato di cui all'art. 12 T.U.I. (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina): in 7 procedimenti l'impiego dei lavoratori in condizioni di sfruttamento reclutati all'estero è stato ricondotto all'art. 12 T.U.I. nella forma aggravata dalla finalità di sfruttamento e dell'ingiusto profitto (co. 3 ter) (Fig. 16).

In particolare, ciò è avvenuto in un procedimento di competenza della Procura di Asti, noto come *Operazione Sole*, in cui sono imputate centoquattordici persone accusate di aver gestito il reclutamento di oltre duecento lavoratori macedoni, procurando loro falsi documenti bulgari per poterli impiegare, in condizioni di sfruttamento, come cittadini comunitari: la Procura, nella richiesta di rinvio a giudizio, ha contestato il solo reato di favoreggiamento, aggravato dal fatto di aver destinato le persone reclutate allo sfruttamento lavorativo al fine di trarne profitto (co. 3 ter lett. a) e b)). Addirittura, in un procedimento di competenza della Procura di Vicenza, sono stati contestati tutti e tre i reati (sfruttamento del lavoro, favoreggiamento dell'ingresso illegale nel territorio italiano e occupazione di manodopera clandestina, oltre ai reati di possesso e fabbricazione di documenti falsi e violenza sessuale) nei confronti di datori di lavoro e caporali accusati di aver impiegato in un'impresa di imbottigliamento delle acque alcuni lavoratori moldavi, tra cui anche dei minori, sottoponendoli a condizioni di sfruttamento lavorativo e sessuale, dopo averli reclutati nel paese d'origine e forniti di falsi documenti che attestavano la nazionalità rumena per poter farli entrare in Italia come cittadini comunitari.

A riguardo ribadiamo alcune perplessità sia in punto di protezione delle vittime, sia in punto di qualificazione giuridica della condotta materiale di reato. Rispetto alla protezione delle vittime, la sensazione è che gli inquirenti che utilizzano le norme in commento abbiano un approccio alla vicenda più improntato a considerare il lavoratore come "clandestino" che come vittima di sfruttamento, con uno spostamento del baricentro della tutela dalla dignità della persona alla tutela della Pubblica sicurezza. Quanto detto sembrerebbe trovare conferma nel fatto che nella pressoché totalità dei procedimenti rilevati dal *Laboratorio* in cui le Procure usano l'art. 12 T.U.I., che ricordiamo non consente alcuna forma di protezione per i lavoratori sfruttati, come unica imputazione o in concorso con l'art. 603 bis c.p., alla denuncia del datore di lavoro segue la denuncia dello stesso lavoratore per l'avviamento delle pratiche per l'espulsione al posto di quelle per l'attivazione dei percorsi di protezione.

L'altra perplessità attiene al piano qualificatorio della vicenda di sfruttamento. A nostro avviso, quando il reclutamento è effettuato col fine specifico di destinare il lavoratore allo sfruttamento, la vicenda dovrebbe essere considerata nel suo insieme, come un'unica condotta di sfruttamento, ed essere ricondotta quantomeno al più aderente disposto dell'art. 603 bis c.p., punito peraltro più gravemente.

A ben guardare, in realtà, in molte delle vicende in cui il reclutamento avviene all'estero – specie quando è accompagnato dalla falsa promessa di un lavoro ben retribuito in Italia (i.e. inganno) – sembrerebbero ricorrere tutti gli elementi idonei ad integrare il reato di tratta di persone finalizzata allo sfruttamento lavorativo (art. 601 c.p.), che a sua volta potrebbe assorbire al suo interno non solo l'art. 12 T.U.I.⁷⁹ – ma anche lo stesso art. 603 bis c.p.

⁷⁹ Tale orientamento, peraltro, è già seguito dalla giurisprudenza in materia di sfruttamento sessuale, che pacificamente ritiene assorbito il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina all'interno del reato di tratta di persone ai fini di sfruttamento sessuale: v. ex multis Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 20740/2010.

Ma l'impiego di questo reato è, come dimostra il fatto che abbiamo individuato solo tre casi in cui ricorre, molto scarso e sempre vincolato da un *bias* dell'origine storica di questo reato. Infatti, la magistratura italiana, continua a pensare il reato di tratta come uno strumento per punire un fenomeno transnazionale, a dispetto della Convenzione di Varsavia che afferma con chiarezza all'art. 2 che la tratta può essere un fenomeno nazionale, della sentenza della Corte EDU S.M. contro Croazia, che nel 2018, al § 295, ribadisce con chiarezza il concetto della Direttiva 2011/36/UE "concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime", che all'art. 10 § 1 lettera a), afferma espressamente che il reato può essere "commesso interamente" sul territorio nazionale, e che niente nell'art. 601 c.p. contraddice queste previsioni.

La magistratura sembra ignorare che la norma relativa alla tratta di persone (art. 601 c.p.) è stata oggetto di una profonda riforma nel nostro ordinamento a opera del D. L.vo n. 24/2014, proprio per recepire la citata Direttiva dell'Unione. Nella nuova formulazione la condotta tipica del reato si articola su tre elementi fondamentali. Il primo elemento sono gli atti attraverso cui il reato deve essere compiuto che includono l'introduzione nel territorio dello Stato e il trasferimento al di fuori di esso, quindi condotte transnazionali, ma anche numerose condotte che si possono realizzare interamente nel territorio nazionale, ossia il reclutamento, trasporto, cessione di autorità sulla persona, l'ospitare. Il secondo elemento è rappresentato dai mezzi di realizzazione della condotta (inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di necessità, promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità). Il terzo elemento, in conclusione, è il fine di sfruttamento («prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi»). Ad oggi, a conoscenza del *Laboratorio* sono arrivati soltanto due casi in cui è stata fatta applicazione del delitto di tratta di persone a una vicenda di sfruttamento lavorativo in agricoltura: un procedimento del 2019 a Salerno⁸⁰ e un procedimento incardinato presso la DDA di Catania, noto come operazione *Boschetari*, in cui è già stata pronunciata sentenza in secondo grado. Quest'ultimo caso merita una rapida analisi per le articolazioni giudiziarie che ha preso la vicenda. Il caso ha interessato alcuni cittadini rumeni (tra cui anche minorenni) che venivano impiegati nei campi del sud Italia come braccianti: i lavoratori, estremamente poveri⁸¹, erano stati reclutati direttamente in Romania dai caporali (nella veste di conoscenti e parenti delle stesse vittime, tanto che alcune erano loro nipoti) dietro promessa di un impiego remunerativo in Italia, ma una volta giunti a destinazione erano stati privati dei documenti e costretti a lavorare per ripagare il debito contratto per il viaggio, in condizioni di estremo degrado e sfruttamento: sette giorni su sette, in qualsiasi condizione fisica e atmosferica, senza alcuna retribuzione e sotto la pressione costante di minacce di morte, oltre a subire violenze fisiche e sessuali. Le condizioni alloggiative erano perfino peggiori: i lavoratori erano sistemati in casolari semi-abbandonati nei pressi dei campi di lavoro, dove non avevano disponibilità di acqua calda né riscaldamento e veniva razionato e somministrato loro cibo avariato in evidente stato di decomposizione, consistente negli scarti del pasto consumato dai caporali. Inoltre, i malcapitati non potevano allontanarsi dal luogo di dimora se non sotto la vigilanza o in presenza degli stessi caporali che controllavano anche le comunicazioni private al telefono con i propri familiari, per impedire richieste di aiuto.

Probabilmente per la resistenza a concepire la tratta come un reato che può svolgersi interamente nel territorio nazionale, la vicenda processuale originata dai fatti in commento si è articolata in due procedimenti: uno a carico dei caporali per i reati di tratta di persone, sfruttamento della prostituzione di minori, violenza sessuale e sequestro di persona⁸² e uno a carico dei datori di lavoro, due imprenditori agricoli italiani, per il reato di cui all'art. 603 bis co. 1, n. 2, c.p. In questo caso, la condotta di reclutamento, avvenuta all'estero mediante inganno e al fine di sfruttamento lavorativo, è stata ritenuta dagli inquirenti e dai giudici integrante il delitto di tratta, sulla base del fatto che l'art. 603 bis c.p. interseca l'area di tipicità dell'art. 601 c.p. «ogni volta in cui si traduce nel reclutamento e nel trasporto di taluno all'interno di un determinato Paese» al sol fine di impiegare le vittime allo sfruttamento, anche di tipo lavorativo. La vicenda, peraltro, è significativa anche perché le vittime erano tutte di provenienza europea,

⁸⁰ Vedi di seguito n. 89.

⁸¹ Il termine "*boschetar*" in lingua rumena è utilizzato per indicare un soggetto che versa in condizioni di estrema povertà, paragonabile ad un "senza tetto", ed è stato utilizzato dagli inquirenti per richiamare la condizione di estrema povertà e scarsa scolarizzazione in cui versavano le vittime.

⁸² La vicenda processuale si è articolata a sua volta in altri due giudizi, uno nelle forme alternative del rito abbreviato di fronte al Gip di Catania e uno nelle forme ordinarie di fronte alla Corte d'Assise di Siracusa, entrambi conclusi con la condanna per tutti gli imputati a pene dai tredici ai venti anni, tutte confermate in appello.

a conferma del fatto che lo status giuridico dei lavoratori non è necessariamente indice di una maggiore o minore esposizione allo sfruttamento⁸³. Questa scissione ha provocato un’eclatante disparità di trattamento sanzionatorio tra datori e caporali: se nei confronti dei caporali rumeni è stato contestato il delitto di tratta di persone, il filone di indagine che ha portato alla persecuzione dei datori di lavoro prosegue per 603 bis c.p., nonostante dagli atti processuali emerga in più passaggi che questi fossero a conoscenza delle modalità tanto di reclutamento quanto di impiego della manodopera⁸⁴.

Nonostante in almeno altri 10 procedimenti per sfruttamento lavorativo la condotta materiale di reclutamento finalizzata allo sfruttamento sia avvenuta con modalità di fatto sovrapponibili a quanto sopra descritto, ossia tramite reperimento della manodopera all’estero con l’inganno di un lavoro ben remunerato in Italia, in nessun caso è stato contestato il delitto di tratta di persone, neppure in concorso con altre fattispecie⁸⁵.

Tali vicende sono significative di quella che abbiamo definito “funzione protettrice”⁸⁶ che l’art. 603 bis c.p. svolge rispetto a reati più gravi, come il delitto di schiavitù e di tratta di persone che, se prima della riforma dell’art. 603 bis c.p. erano utilizzati dalla magistratura quando la condotta materiale di sfruttamento assumeva connotati particolarmente gravi, a oggi restano marginali nel contrasto allo sfruttamento lavorativo: basti pensare che dal 2016 ad oggi, il *Laboratorio* ha intercettato solo due procedimenti in cui, oltre all’art. 603 bis c.p., è stato contestato il delitto di tratta di persone finalizzata allo sfruttamento lavorativo⁸⁷; tre processi in cui si procede sia per art. 603 bis che per art. 600 c.p.⁸⁸; un’inchiesta in cui si procede per intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo,

riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani⁸⁹ e, infine, quattro vicende in cui si è contestato il solo art. 600 c.p.⁹⁰. Un discorso particolare merita, infine, il delitto di estorsione (art. 629 c.p.). Il secondo comma dell’art. 603 bis c.p. che tratteggia i confini del “grave sfruttamento”, quello caratterizzato da violenza e minaccia, può essere considerato quasi come una “disposizione speciale” rispetto alla previsione dell’art. 629. Una previsione speciale, però, destinata in teoria, a soccombere rispetto a quella generale, in virtù della clausola di riserva che apre l’art. 603 bis c.p. («Salvo che il fatto costituisca più grave reato»). L’art. 629 c.p. è stato, in effetti, storicamente utilizzato dalla giurisprudenza prima dell’introduzione e della riforma dell’art. 603 bis c.p., quando cioè le condotte datoriali non erano destinatarie di alcuna specifica previsione penale, per reprimere condotte datoriali minacciose o violente per imporre condizioni di lavoro deteriori ai propri dipendenti, sia al momento dell’assunzione sia in costanza di rapporto lavorativo.

Questo uso era avallato dalla giurisprudenza di legittimità⁹¹ – richiamata nei provvedimenti che applicano l’art. 629 c.p. – secondo cui è integrato il delitto di estorsione a fronte della condotta del datore che, «per costringere i suoi dipendenti ad accettare la corresponsione di trattamenti deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, li minacci di licenziamento».

Questa fattispecie continua, comunque, a essere impiegata tutt’oggi con frequenza non trascurabile: il *Laboratorio* ha intercettato un costante e persistente impiego della norma nel corso degli anni sia in via autonoma (in 8 procedimenti) che in concorso con l’art. 603 bis c.p. (in 32 procedimenti)⁹². La casistica giudiziaria in cui è contestato l’art. 629 c.p. riguarda vicende in cui il datore, dietro minaccia di licenziamento, impone al lavoratore la firma di lettere di dimissioni in bianco (e/o la rinuncia ad altri trattamenti previdenziali) o la restituzione di una parte della retribuzione corrispostagli, qualificate dai magistrati come condotta *ulteriore e diversa* dall’imposizione di condizioni di sfruttamento.

Dagli atti processuali raccolti dal *Laboratorio* emerge che la fattispecie di estorsione viene contestata, in concorso con il 603 bis c.p., quando la minaccia e violenza è utilizzata dal datore per imporre le condizioni di sfruttamento⁹³.

⁸³ Cfr. E. Santoro, *La regolamentazione dell’immigrazione come questione sociale*, in Id. (a cura di), *Diritto come questione sociale*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 163. Sul punto, in letteratura internazionale cfr. altresì FRA, *Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union States’ obligations and victims’ rights*, Vienna-Austria, 2015, p. 44, consultabile al sito: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-severe-labour-exploitation_en.pdf.

⁸⁴ Dalla lettura degli atti, ad esempio, emerge come l’imprenditore fosse a conoscenza del fatto che il caporale reclutasse la manodopera impiegata nei suoi terreni direttamente dalla Romania per soddisfare le sue richieste e, anzi, lo spronava a procurargli un numero sempre superiore di braccia da impiegare affinché lavorassero ai ritmi di lavoro che imponeva, noncurante delle condizioni atmosferiche, delle lunghe ore continuative di raccolta, scarico e carico dei cassoni di frutta, anche quando lo stesso caporale glielo faceva notare. Inoltre, la misera retribuzione che l’imprenditore corrispondeva al caporale per i braccianti era spesso momento di tensione tra i due, in quanto il caporale riteneva fosse troppo bassa per il carico di lavoro svolto dalla sua “squadra”. Infine, dagli atti d’indagine emerge come il figlio dell’imprenditore, anch’esso coinvolto nel processo, avesse intimato ai caporali più volte di nascondere i lavoratori per la presenza di una volante della polizia nei pressi degli agrumi di loro proprietà e di “liberarli” solo quando gli agenti fossero passati oltre.

⁸⁵ Si fa riferimento ad un procedimento del 2022 incardinato presso la Procura di Lamezia Terme, in cui si procede ex art. 603 bis c.p. nei confronti di tredici persone (undici di nazionalità bulgara e due italiani) a seguito della denuncia di due coppie di cittadini bulgari, sfuggiti alla situazione di sfruttamento, che hanno denunciato di essere stati reclutati in Bulgaria con falsa promessa di impiego ben remunerato, ma una volta giunti in Italia, sarebbero stati costretti, con minaccia e violenza, a sottostare a condizioni lavorative di sfruttamento; un procedimento del 2022 di competenza della Procura di Cagliari in cui si procede ex art. 603 bis c.p. e art. 12 T.U.I. nei confronti di otto persone (sei uomini e una donna italiani e una donna kirghisa) per aver introdotto nel territorio italiano, con la falsa promessa di un lavoro ben retribuito e di ottenimento di documenti italiani, alcuni cittadini provenienti dal Kirghizistan, passando prima per altri Stati Europei, con visti per turismo o per lavoro, ma una volta giunti in Italia, i lavoratori erano impiegati come badanti, colf e braccianti, in condizioni di sfruttamento, con orari ininterrotti (dalle 7 del mattino alle 21 di sera) senza pause, né giorni di riposo, per una paga di circa 600 euro mensili; un procedimento del 2022, di competenza della Procura di Vicenza, già richiamato sopra, dove sono coinvolte lavoratori moldavi nell’imbottigliamento di acqua minerale; un procedimento del 2023 di competenza della Procura di Gorizia in cui sono indagati tre rumeni e un moldavo ex art. 603 bis c.p. per aver reclutato all’estero trenta braccianti rumeni, tra cui alcuni minori, attraverso due società, una con sede in provincia di Gorizia ed una di diritto rumeno, con la promessa di un lavoro ben retribuito in Italia che consentisse di mandare le rimesse alle famiglie rimaste in Romania, ma una volta giunti in Italia erano impiegati sui campi in condizioni estreme di sfruttamento; un procedimento del 2019 della Procura di Bologna, noto come *Operazione Blue Angels*, sopra trattato; un procedimento della Procura di Firenze, del 2017, in cui si procede per 603 bis c.p. nei confronti di alcuni cittadini rumeni che gestivano un vero e proprio traffico di braccianti connazionali, organizzando il viaggio dalla Romania verso l’Italia, l’alloggio e lo sfruttamento degli stessi, che venivano smistati in Toscana, in Veneto e in Svizzera; un procedimento di competenza della Procura di Asti, del 2018, noto come *Operazione Sole*, su richiamato; e altri tre procedimenti della Procura di Novara, Macerata e di Lanciano.

⁸⁶ E. Santoro, C. Stoppioni, *“Secondo rapporto sul contrasto allo sfruttamento lavorativo. Strategie per combattere lo sfruttamento lavorativo dopo l’entrata in vigore della legge 199/2016. I primi dati della Ricerca del Laboratorio di ricerca sullo sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle sue vittime Altro diritto/FLAI CGIL”*, p. 5, reperibile al link: <https://www.adir.unifi.it/laboratorio/secondo-rapporto-sfruttamento-lavorativo.pdf>.

⁸⁷ Si fa riferimento alla vicenda Boschetari di cui sopra e ad un’altra vicenda di competenza della Procura di Potenza, che vede coinvolte alcune donne moldave reclutate tramite *social network* che, una volta giunte in Italia, venivano private del passaporto ed impiegate in attività di cura a condizioni peggiori rispetto a quelle concordate inizialmente, senza contratto e con turni massacranti.

⁸⁸ Procedimento di competenza della Procura di Roma (DDA), in cui alcune lavoratrici impiegate nella lavatura e pulitura di ortaggi in condizioni di sfruttamento sarebbero state costrette a prestazioni sessuali in cambio del rinnovo del contratto di lavoro; un procedimento nel 2020 di competenza della Procura di Foggia, a carico di sette imputati, datori e caporali, originato a seguito di indagini partite nel 2016 dopo la denuncia di Alessandro Leogrande e Yvan Sagnet nei confronti di uno dei caporali: dalle indagini è emerso un sistema di “capi neri” che avevano in mano la gestione del ghetto di Rignano, in cui alloggiavano i lavoratori stranieri, reclutati alla giornata per essere impiegati in condizioni di sfruttamento nei campi agricoli degli imprenditori italiani o reclutati direttamente in Africa prima dell’inizio della stagione di raccolta, procedimento successivamente archiviato sia nei confronti degli imprenditori (perché i fatti contestati sono antecedenti alla L. 199/2016 di riforma dell’art. 603 bis c.p.), sia nei confronti dei caporali, per insufficienza di prova circa l’impegno di minaccia e violenza nei confronti dei lavoratori come richiedeva la precedente formulazione dell’art. 603 bis c.p.

⁸⁹ Procedimento di competenza della DDA di Salerno a carico di un’associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento lavorativo, alla riduzione in schiavitù, alla tratta di esseri umani e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’organizzazione aveva basi in Marocco, Francia Belgio, tramite cui venivano reclutati migranti, cui venivano fatte pagare cifre molto alte per raggiungere l’Italia (dai 5 mila ai 12 mila euro) e per ottenere un permesso di soggiorno che, tuttavia, non veniva loro rilasciato. Le vittime, una volta giunte a destinazione con regolare visto di ingresso per motivi di lavoro, venivano impiegate dai sodali in condizioni di sfruttamento, dietro ricatto di una regolarizzazione postuma, che non sarebbe mai avvenuta, approfittandosi del loro stato irregolare sul territorio.

⁹⁰ Un procedimento, antecedente al 2016, di competenza della Procura di Taranto, conclusosi con la condanna da parte della Corte di Assise di Taranto di un cittadino bulgaro per aver indotto, mediante inganno, un suo connazionale in Italia, per poi costringerlo a vivere presso la sua abitazione e a lavorare nei campi in condizioni di sfruttamento, dopo avergli sottratto documenti e telefono, senza corresponsione di alcuna paga e con la sottoposizione a continue violenze, sia fisiche che verbali; un procedimento del 2015 di competenza della Procura di Lecce, a carico di due imprenditori e un caporale, per omicidio colposo e di riduzione in schiavitù: nel Novembre 2022 la Corte d’Assise di Lecce ha condannato il titolare dell’azienda e il caporale a 14 anni e sei mesi di reclusione, nel processo in cui si erano costituite parti civili la FLAI CGIL Lecce; un procedimento del 2011 di competenza della Procura di Lecce, a carico di due imprenditori e un caporale, per associazione a delinquere e riduzione in schiavitù ai danni di numerosi migranti stranieri, alcuni richiedenti asilo, impiegati nella raccolta di angurie ed olive nelle campagne di Nardò che aveva preso avvio dopo la rivolta dei lavoratori e, infine, un procedimento, sempre per fatti sono anteriori al 2016, di competenza delle Procura di Lecce, a carico di dodici persone per aver impiegato in condizioni di sfruttamento più di 400 persone, tutte straniere, nell’installazione di pannelli fotovoltaici, in cui si procede per associazione a delinquere, riduzione in schiavitù, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed estorsione aggravata.

⁹¹ Così Cass. pen., Sez. II, sent. n. 36642/2007; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 2868/2008; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 656/2010, secondo cui «integra la minaccia costitutiva del delitto di estorsione la prospettiva da parte del datore di lavoro ai dipendenti, in un contesto di grave crisi occupazionale, della perdita del posto di lavoro per il caso in cui non accettino un trattamento economico inferiore a quello risultante dalle buste paga» e Cass. pen., Sez. II, sent. n. 16656/2010, in cui la Corte ha ravvisato gli estremi del tentativo di estorsione nella pretesa del datore di lavoro di imporre ad aspiranti lavoratrici, già selezionate in base ai titoli abilitativi posseduti, di rinunciare ad una parte della retribuzione, ancorché figurante in busta paga.

⁹² Si porta come esempio un procedimento di competenza della Procura di Catania a carico di due fratelli soci di un’azienda agricola, accusati di aver impiegato 8 dipendenti in turni estenuanti di circa 9 ore consecutive, senza il riconoscimento di ferie e riposi settimanali, a fronte di una retribuzione di circa 3 euro l’ora, dietro minaccia di licenziamento: la Procura ha contestato nell’imputazione gli artt. 603 bis, co. 2 e 629 c.p., riportando la minaccia di licenziamento sia come circostanza aggravante del primo, sia come condotta estorsiva. Dagli atti acquisiti dal *Laboratorio*, si sono orientate nello stesso senso la Procura di Vicenza, di Civitavecchia e di Rovereto.

⁹³ Si porta come esempio un procedimento di competenza della Procura di Catania a carico di due fratelli soci di un’azienda agricola, accusati di aver impiegato 8 dipendenti in turni estenuanti di circa 9 ore consecutive, senza il riconoscimento di ferie e riposi settimanali, a fronte di una retribuzione di circa 3 euro l’ora, dietro minaccia di licenziamento: la Procura ha contestato nell’imputazione gli artt. 603 bis, co. 2 e 629 c.p., riportando la minaccia di licenziamento sia come circostanza aggravante del primo, sia come condotta estorsiva. Dagli atti acquisiti dal *Laboratorio*, si sono orientate nello stesso senso la Procura di Vicenza, di Civitavecchia e di Rovereto.

Rispetto quest’ultima prassi giudiziaria si ribadiscono le medesime perplessità già affermate in passato⁹⁴, poiché si rischia in tal modo di punire due volte la medesima condotta, considerato che il comma 2 dell’art. 603 bis c.p. prevede già l’aggravante dell’utilizzo della minaccia e/o violenza per reclutare la manodopera e/o per impiegarla in condizioni di sfruttamento lavorativo (il “grave sfruttamento” richiamato che apre la strada alla protezione ex art. 18 T.U.I.) e che, nella maggior parte dei casi, la norma viene contestata nella sua versione aggravata⁹⁵. Pertanto, la contestazione del delitto di estorsione, come unico reato al posto della contestazione del 603 bis aggravato, per reprimere condotte datoriali violente e/o minacciose assume sembianze anacronistiche alla luce della prassi giudiziaria maggioritaria, ma non è priva di fondamento giuridico e, data la pena più grave prevista dall’art. 629 c.p., funge *da memento* per chi vorrebbe abrogare il reato di sfruttamento lavorativo perché troppo severo con i datori di lavoro. Va sottolineato che se si estendesse l’uso del solo reato di estorsione per perseguire lo sfruttamento lavorativo, le sue vittime non sarebbero coperte, attualmente, da alcuna forma di protezione, non consentendo *di fatto* questo reato l’accesso al permesso ex art. 18 T.U.I. data la mancata previsione del finanziamento dei programmi per le vittime di questo reato.

Rispetto ai confini fra le due fattispecie, peraltro, recentemente la Cassazione⁹⁶ si è pronunciata in relazione ad una vicenda estorsiva verificatasi all’interno del rapporto di lavoro – in cui, si precisa, non si procedeva per 603 bis c.p. – stabilendo che il danno ingiusto prospettato dalla minaccia datoriale nella rinuncia alla retribuzione formalmente concordata si realizza solo in costanza del rapporto di lavoro, mentre non è idonea a dispiegare i suoi effetti al momento dell’assunzione «e quindi prima che si sia instaurato un rapporto di lavoro [...] non sussistendo prima della conclusione dell’accordo un diritto dell’aspirante lavoratore ad esser assunto a determinate condizioni», né a creare un effettivo danno nella sfera patrimoniale del lavoratore quando quest’ultimo è disoccupato⁹⁷. La sentenza appena riportata prospetta a nostro avviso un possibile criterio discrezionale tra 603 bis e 629 c.p., riservando il primo alle condotte minacciose e violente poste in essere dal datore al momento dell’assunzione e il secondo a quelle attuate quando il rapporto di lavoro è già in essere. Resta da capire secondo la Corte di Cassazione come deve essere sanzionato il datore di lavoro nel caso in cui i lavoratori non si piegano al suo comportamento estorsivo tenuto in fase di stipula dell’accordo e rifiutano di accettare l’instaurazione del rapporto.

7.3. Gli autori dello sfruttamento: datori e caporali a confronto

Nella Tabella a fianco (Fig. 18) è riportata l’analisi delle inchieste rispetto alle quali è stato possibile individuare i soggetti contro i quali si procede⁹⁸, suddivisi tra casi in cui lo sfruttamento è stato imposto dal datore di lavoro senza la presenza di un intermediario (seconda colonna), casi in cui lo sfruttamento è stato veicolato dalla presenza di un caporale (terza e quarta colonna).

Fig. 18 | Tabella inchieste nelle quali è stato possibile individuare i soggetti contro i quali si procede: tutti i settori e agricoltura a confronto

ANNI	TUTTI I SETTORI				AGRICOLTURA			
	Totale procedimenti penali avviati	Procedimenti in cui si è proceduto solo nei confronti del datore di lavoro	Procedimenti in cui si è proceduto solo nei confronti del caporale	Procedimenti in cui si è proceduto nei confronti del datore di lavoro e caporale	Totale procedimenti penali avviati	Procedimenti in cui si è proceduto solo nei confronti del datore di lavoro	Procedimenti in cui si è proceduto solo nei confronti del caporale	Procedimenti in cui si è proceduto nei confronti del datore di lavoro e caporale
2011-2015	22	7	7	3	10	2	3	1
2016	12	4	4	4	10	3	4	3
2017	40	21	8	8	26	13	6	4
2018	78	31	22	19	49	18	16	14
2019	139	65	39	26	74	28	19	22
2020	127	73	23	25	65	32	17	16
2021	107	57	27	21	59	32	10	17
2022	97	49	13	18	35	16	8	11
2023	87	50	21	14	34	9	9	11
Totale	709	357	164	138	362	153	92	99

I dati aggiornati del Laboratorio confermano quanto già rilevato in precedenza, ossia che la norma riformata è stata in larga parte utilizzata dagli inquirenti per reprimere le condotte datoriali di sfruttamento dal 2017 in poi, con un totale di 357 procedimenti in cui lo sfruttamento è stato imposto unicamente dal datore di lavoro, senza il coinvolgimento di un intermediario nel reclutamento e nella gestione della manodopera, di cui ben 153 procedimenti (circa il 43%) riguardano il settore agricolo. Questa condotta non poteva essere ricondotta al “vecchio” 603 bis c.p.

Guardando poi alle inchieste di sfruttamento tramite caporalato (colonne tre e quattro, per tutti i settori, e sette e otto, per agricoltura), i casi in cui si procede solo nei confronti dei caporali si atteggiavano in modo diverso a seconda del settore. Se rispetto al dato relativo a tutti i settori i procedimenti in cui sono imputati solo gli intermediari (164) superano quelli in cui si procede nei confronti sia del datore che del caporale (138), in agricoltura i dati s’invertono con 92 procedimenti in cui si procede solo nei confronti dei caporali e 99 in cui si procede nei confronti di entrambi, su un totale di 191 procedimenti per sfruttamento tramite caporalato: la tendenza è pressoché costante in tutti gli anni oggetto di rilevazione, e dal 2021 si stabilizza in tal senso. Una possibile lettura di tale dato consiste nel fatto che in agricoltura il caporalato, oltre ad essere maggiormente familiare agli inquirenti come fenomeno, si realizza con schemi più semplici rispetto ad altri settori, con un rapporto diretto e spesso senza alcun formale incarico tra intermediario, datore e manodopera, che rende più semplice individuare il committente-utilizzatore finale della prestazione della manodopera sfruttata, ossia il proprietario terriero o il titolare dell’azienda agricola. Dalla lettura degli atti processuali emerge, infatti, che nei settori differenti da quello primario, la principale difficoltà degli inquirenti nel risalire al datore-committente, come già affrontato qualche pagina sopra, è da rinvenire nella fitta rete di appalti e sub-appalti che spesso “proteggono” l’utilizzatore finale della prestazione e rendono perseguibile solo coloro che svolgono di facciata il ruolo datoriale, ma di fatto si limitano a fornire la manodopera. L’ottica degli inquirenti, tuttavia, sta mutando e ciò è testimoniato dal fatto che i dati più recenti (si guardi ad esempio il dato del 2022 relativo a tutti i settori), il numero di procedimenti in cui si procede nei confronti sia dei caporali che dei datori (18) supera, seppur di poche unità, quelli in cui si procede solo nei confronti dei caporali (13).

94 Vedi IV Rapporto del Laboratorio, cit., p. 20 e ss.

95 Sul punto, particolarmente interessante l’analisi contenuta nella richiesta applicativa di una misura cautelare personale presentata al G.I.P. dalla Procura di Urbino e volta a negare il concorso tra art. 603 bis e art. 629 c.p. La Procura ha richiamato il principio del ne bis in idem sostanziale ed il fatto che, in realtà, le due disposizioni si riferirebbero a situazioni fattuali diverse, in quanto l’ipotesi dello sfruttamento aggravato dall’uso della violenza o della minaccia divergerebbe dal più grave delitto di estorsione perché, nel primo caso, il soggetto sfruttato, sul quale vengono esercitate le pressioni, avrebbe comunque scelto di lavorare in condizioni per lui non dignitose, mentre l’estorsione presuppone una vera e propria costrizione.

96 Cass., Sez. II Pen., sent. n. 7128/2024.

97 Ivi: «Manca, inoltre, il requisito dell’altrui danno, in ragione della preesistente condizione di disoccupazione per i lavoratori (che dovrebbero assumere la veste di persone offese), rispetto alla quale il mancato conseguimento di un’opportunità di impiego, rappresentante un dato di certo patrimonialmente positivo, non incide però negativamente sulla condizione reddituale della parte».

98 Si precisa che il totale dei procedimenti avviati (prima e quinta colonna) tengono conto anche di quei procedimenti di cui le Procure ci hanno indicato, l’esistenza di procedimenti pendenti o archiviati che hanno ad oggetti fatti di sfruttamento lavorativo attraverso dei semplici prospetti dei propri Uffici, ma senza fornirci ulteriori dettagli relativamente alla vicenda fattuale, né rispetto al settore economico. Motivo per cui, la somma delle colonne due, tre e quattro in tutti i settori e quella delle colonne sei, sette, otto in agricoltura differiscono rispetto al totale della prima e quinta colonna.

L'esito dei procedimenti

Rispetto al precedente Rapporto, si conferma il dato per cui le condanne superano i proscioglimenti, ma si nota come quest'ultimi sono aumentanti consistentemente: se fino al 2021 erano solo 20 i procedimenti monitorati che si concludevano con archiviazione o assoluzione, ad oggi su 682 procedimenti 98 sono giunti al proscioglimento dell'indagato/imputato, con 78 archiviazioni e 20 assoluzioni, circa il 15% del totale. Tale aumento appare dovuto a (e del tutto coerente con) la progressiva desecretazione degli atti processuali che interviene con lo scorrere del tempo, che ci permette di comprendere come si concludono i vari procedimenti intercettati a distanza di qualche anno.

Dall'analisi dei provvedimenti di archiviazione reperiti emerge che le motivazioni che spingono la Procura a chiedere l'archiviazione del procedimento riguardano prevalentemente il mancato raggiungimento del quantum probatorio necessario a sostenere nei gradi successivi del procedimento la sussistenza degli indici di sfruttamento. Ciò conferma quanto detto sopra circa l'attenzione degli inquirenti (ma altresì dei giudici di merito) nel dare rilievo esclusivamente a quelle condizioni che possono inequivocabilmente integrare il comma 3 dell'art. 603 bis c.p., arginando il rischio di un'applicazione vaga e indiscriminata del reato. Quanto detto bene emerge da una richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Cuneo in un procedimento in cui era indagato un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 603 bis c.p. per il presunto sfruttamento di alcuni braccianti stranieri, in cui si legge che nonostante dall'incidente probatorio fosse stata confermata la differenza di trattamento retributivo dai CCNL per alcuni lavoratori (di origine africana e richiedenti asilo), la mancata fruizione dei riposi e l'inadeguatezza dell'alloggio messo a disposizione dei lavoratori (casolare privo di termosifoni e acqua calda), tali condizioni non sono state ritenute rilevanti come indici di sfruttamento penalmente rilevante «alla luce delle complessive condizioni di impiego della mano d'opera stagionale», ma tutt'al più sul piano amministrativo.

Non mancano, poi, provvedimenti in cui l'archiviazione è disposta per l'insufficiente prova dello stato di bisogno delle vittime o del suo approfittamento da parte del datore o caporale: è il caso, ad esempio, di un procedimento di competenza della Procura di Aosta, dove nella richiesta di archiviazione (poi accolta dal Gip) non si è ritenuto integrato lo stato di bisogno dalla mera sussistenza della condizione di irregolarità sul territorio del lavoratore, pur riconoscendo integrati gli indici di sfruttamento. Per uno spaccato delle ragioni di archiviazione si rimanda all'allegato focus condotto nell'esame approfondito dei processi avviati in provincia di Foggia, che, come detto, dovrebbero essere stati recuperati nella loro interezza. I risultati di quel focus ci sembrano, allo stato degli atti, generalizzabili all'intero territorio nazionale.

Diversamente, quando gli indici di sfruttamento sono sorretti da un solido apparato probatorio, si procede con il rinvio a giudizio dell'imputato, che in molti casi sceglie di procedere con riti alternativi, quali la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (il cosiddetto "patteggiamento") e/o con rito abbreviato, per accedere a importanti sconti di pena – il rito abbreviato prevede la riduzione della pena di un terzo, mentre il patteggiamento una riduzione fino ad un terzo – funzionali alla concessione della sospensione condizionale della pena (se la condanna è inferiore ai due anni di pena detentiva), che nella quasi maggioranza dei provvedimenti di condanna di questo tipo in nostro possesso viene concessa.

L'importanza degli strumenti preventivi e cautelari lungo la filiera dello sfruttamento come strumento di protezione dei lavoratori: l'amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario dell'azienda


Uno degli strumenti più interessanti introdotti dalla L. 199/2016 è il controllo giudiziario dell'azienda, di cui all'art. 3 della medesima legge. Il controllo giudiziario è una misura cautelare reale che può essere disposta nell'azienda in cui è stato commesso il reato di sfruttamento (art. 603 bis c.p.) quando ricorrono tutti i presupposti per il sequestro preventivo e qualora il giudice ritenga che «l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale». La misura può essere chiesta direttamente dalla Procura in luogo del sequestro ed essere disposta – o sostituita al sequestro – dal giudice per le indagini preliminari, che nomina un amministratore giudiziario da affiancare all'imprenditore nella gestione dell'azienda per ristabilire la legalità al suo interno.

Lo strumento, quindi, assume massima importanza, poiché garantisce la continuità dell'attività aziendale sia al fine di preservare il posto di lavoro dei dipendenti, per evitare che alla denuncia dello sfruttamento corrisponda una sicura perdita del lavoro della vittima a causa del sequestro dell'azienda, sia per ripristinare, quando possibile, la legalità nell'impresa, preservandone il valore economico.

Dai provvedimenti acquisiti dal Laboratorio, tuttavia, emerge che il controllo giudiziario in azienda è disposto in soli 44 procedimenti, ossia in appena il 7% dei casi⁹⁹. Guardando al grafico seguente (Fig. 19), si nota come la misura ha trovato maggiore impiego nel corso del tempo (in effetti, come per molti altri dati, il grafico rivela un evidente calo nel 2022 e una forte risalita nel 2023 e questo andamento è dovuto, come già molte altre volte detto, al sommarsi dell'effetto del segreto istruttorio ai lunghi tempi della raccolta dati).

⁹⁹ La percentuale è calcolata su 620 procedimenti, ossia il totale dei procedimenti in cui è contestato l'art. 603 bis c.p. anche in concorso con altre fattispecie.

Fig. 19 Grafico relativo al numero procedimenti in cui è stato disposto il controllo giudiziario dell'azienda



Non potendo considerare rilevanti gli anni antecedenti alla legge 199 – in quanto la misura in esame non era ancora stata introdotta nell'ordinamento – notiamo che dal 2016 in poi il numero dei procedimenti in cui è stata disposto il controllo giudiziario dell'azienda cresce costantemente, con 1 caso nel 2016, 2 casi nel 2017, 3 nel 2018, 4 nel 2019, 11 nel 2020, 12 nel 2021 fino ad arrivare ad un drastico calo nel 2022, con 2 procedimenti, per tornare a 9 procedimenti nel 2023.

Nonostante l'evidente crescita da un punto di vista diacronico, in termini assoluti il dato resta molto basso. Una possibile spiegazione alla scarsità dell'impiego della misura, come emerso dai colloqui con gli inquirenti, risiede nei limiti pratici che può incontrare il controllo giudiziario nei singoli casi concreti, in quanto le aziende che producono in regime di sfruttamento spesso non sono in grado di restare competitive sul mercato nel lungo periodo una volta ristabilita la legalità al loro interno¹⁰⁰.

Tuttavia, ci preme sottolineare che la misura svolge comunque un importante ruolo nei confronti dei lavoratori vittime di sfruttamento non solo da un punto di vista occupazionale, garantendo (almeno nel breve periodo) il mantenimento del posto di lavoro – che, dai provvedimenti a noi pervenuti, sembra essere la valutazione preminente svolta dai Tribunali da cui è adottata¹⁰¹ – ma anche dal punto di vista previdenziale, mediante la regolarizzazione delle posizioni lavorative e consentendo ai lavoratori di avere accesso agli ammortizzatori sociali (*in primis*, l'indennità di disoccupazione) anche qualora l'azienda dovesse fallire a seguito di controllo giudiziario, come avvenuto in particolare in un'inchiesta condotta dalla Procura di Prato, oggetto di approfondimento nel precedente Rapporto¹⁰².

¹⁰⁰ In molti procedimenti per sfruttamento sono anche contestati reati tributari (ad esempio per evasione dell'Iva) e, quindi, i bilanci dell'impresa irregolari sono spesso insanabili.

¹⁰¹ I Tribunali che ricorrono maggiormente al controllo giudiziario in azienda sono quelli di Prato, Macerata, Urbino, Foggia, Civitavecchia, Lamezia Terme, Milano, La Spezia, Viterbo, Latina, Ascoli e Bari.

¹⁰² V. IV Rapporto del Laboratorio, cit., pp. 28-29.

Pertanto, è auspicabile che la misura sia maggiormente presa in considerazione da parte del corpo pretorio. Se il controllo giudiziario può essere un utile strumento direttamente applicabile nei confronti dell'impresa presso cui la manodopera viene impiegata, l'altro strumento, di natura preventiva, che viene in rilievo è l'amministrazione giudiziaria ex art. 34 D. L.vo n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia), applicabile nei confronti dell'impresa committente che ha agevolato l'attività dell'autore materiale del reato, pur non essendo l'autrice diretta dello sfruttamento¹⁰³. L'utilità della misura viene in rilievo in relazione ai casi in cui la catena di produzione (o di erogazione di un servizio) si articola in una serie di appalti e sub-appalti che rende difficoltoso per gli inquirenti risalire ai vertici dell'intera catena di produzione, solitamente occupati da grandi imprese committenti che negano di essere effettivamente a conoscenza dello sfruttamento imposto dall'intermediario o dall'impresa appaltatrice "a valle". In tal senso, riteniamo particolarmente interessante l'operato della Procura di Milano e del Tribunale di Milano, Sezione Misure di Prevenzione, che, a partire dalla vicenda *Nolostand spa*¹⁰⁴, hanno utilizzato l'amministrazione giudiziaria in altri due procedimenti per sfruttamento lavorativo in cui sono state coinvolte due importanti aziende italiane nel settore della moda, simbolo del *Made in Italy*, come anticipato qualche pagina sopra¹⁰⁵. In entrambi i casi, la produzione di alcuni prodotti (come borse, cinture, piccola pelletteria) era interamente appaltata a società che a loro volta sub-appaltavano ad opifici a conduzione cinese, dove avveniva l'intera realizzazione del prodotto finale mediante sfruttamento della manodopera. Dalle indagini della Procura è emerso che in tutti e due i procedimenti le società committenti avevano affidato la produzione a società appaltatrici che addirittura risultavano sfornite di un proprio reparto produttivo e che, quindi, avrebbero dovuto necessariamente a loro volta sub-appaltare la produzione. Nonostante ciò, le società committenti, seppur dotate di Codici etici, di appositi Modelli di Gestione e Controllo e di Certificati di sostenibilità, non avevano «mai effettivamente controllato la catena produttiva, verificando la reale capacità imprenditoriale delle società con le quali stipulare i contratti di fornitura e le concrete modalità di produzione dalle stesse adottate» e che erano rimaste inerti «pur venendo a conoscenza dell'esternalizzazione di produzioni da parte delle società fornitrici, omettendo di assumere iniziative come la richiesta formale della verifica della filiera dei sub-appalti o di autorizzazione alla concessione dei sub appalti», come si legge nelle richieste e nelle ordinanze di applicazione delle misure.

L'omesso controllo sulla catena di produzione da parte delle società committenti è stato ritenuto dagli inquirenti idoneo ad alimentare e ad agevolare la condotta criminosa di sfruttamento lavorativo direttamente imputabile alle imprese in sub-fornitura, rendendo passibili le prime di sottoposizione ad amministrazione giudiziaria ex art. 34, al fine di «adottare un modello organizzativo previsto dal D. L.vo 231/2001 idoneo a prevenire fattispecie di reato di cui all'art. 603 bis c.p.; ancora, a rafforzare i presidi di controllo interno e quelli relativi alle verifiche reputazionali dei fornitori dell'azienda».

Tali casi sono particolarmente significativi in quanto segnalano, come anticipato qualche pagina sopra, un mutamento dell'ottica degli inquirenti nell'estendere le indagini anche alle società committenti, per evitare che la frammentarietà della catena produttiva possa portare a diluire o a eludere le responsabilità delle stesse in relazione ai fatti di sfruttamento della manodopera.

Riteniamo che quest'ottica potrebbe (e dovrebbe) essere estesa anche ad altri settori, *in primis* quello agricolo dove sono ormai noti – e attenzionati anche a livello istituzionale europeo¹⁰⁶ e nazionale¹⁰⁷ – i forti squilibri contrattuali che caratterizzano la filiera agroalimentare: l'attuale struttura della filiera favorisce l'asservimento, di

¹⁰³ Ai sensi dell'art. 34 D. L.vo n. 159/2011, l'amministrazione giudiziaria può essere disposta con una durata limitata nel tempo e quando ricorrono "sufficienti indizi" per ritenere che "il libero esercizio di attività economiche [...] possa comunque agevolare l'attività di persone sottoposte a procedimento penale" per alcuni delitti, tra cui è compreso anche l'art. 603 bis c.p. I poteri dell'amministratore nominato ai sensi dell'art. 34 sono più pregnanti di quelli dell'amministratore previsto dal controllo giudiziario ex L. 199: egli, infatti, esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende e, quando l'impresa è esercitata in forma societaria, «può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali, secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività».

¹⁰⁴ Procedimento in cui si è proceduto per associazione a delinquere di stampo mafioso negli appalti che Fiera Milano aveva commissionato per la realizzazione di alcuni stand dell'Expo 2015.

¹⁰⁵ La Procura di Milano ha richiesto e ottenuto l'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria nei confronti delle case di moda Alviero Martini e Giorgio Armani per lo sfruttamento perpetrato da imprese tessili a conduzione cinese in sub-appalto delle stesse.

¹⁰⁶ Di massima importanza la Direttiva 633/2019/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, "in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare".

¹⁰⁷ Vedi il D. L.vo 8 novembre 2021, n. 198, "Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari", con cui è stato vietato anche in Italia il meccanismo delle aste a doppio ribasso.

fatto, dei fornitori alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO), il cui strapotere (*buyer power*) si traduce molto spesso nell'imposizione di un prezzo di vendita finale del prodotto "basso e fisso" del tutto insufficiente a garantire utili al produttore e a coprire i costi di produzione, favorendo così pratiche di sfruttamento della manodopera. Nonostante tali criticità, tuttavia, la filiera agroalimentare ha il "vantaggio" di essere maggiormente tracciata rispetto alla catena di produzione di altri settori (come ad es. la giungla di appalti e sub-appalti nella logistica e nell'edilizia) e tale tracciabilità potrebbe semplificare, da un punto di vista investigativo, la ricostruzione della catena produttiva e l'identificazione dei singoli attori che operano al suo interno (*players* della GDO, le Organizzazioni dei Produttori (OP), intermediari, etc.) da parte degli inquirenti, nelle singole vicende di sfruttamento. Nonostante l'estrema utilità della misura nel prevenire lo sfruttamento lungo la filiera produttiva, ad oggi si sono individuati pochissimi casi di applicazione dell'amministrazione giudiziaria in relazione a vicende di sfruttamento lavorativo: su un totale di 9 procedimenti in cui è stata disposta l'amministrazione giudiziaria nei confronti delle società terze committenti¹⁰⁸, in un solo procedimento, incardinato ancora una volta presso la Procura di Milano, è stata applicata la misura in esame, per la durata di un anno, ad un'azienda attiva nel settore dell'ortofrutta, la Spreafico, vero e proprio colosso nel mercato all'ingrosso di frutta e verdura: gli inquirenti hanno accertato che la società appaltava la fornitura di manodopera ad un complesso sistema di consorzi e cooperative che si alternavano nel tempo e che si trasferivano di volta in volta la manodopera (questa prassi viene definita "transumanza di lavoratori"), reclutata e impiegata in condizioni di sfruttamento, e hanno ritenuto l'omesso controllo sulla filiera idoneo ad agevolare lo sfruttamento perpetrato al suo interno dai fornitori sulla manodopera. In questa prospettiva, a nostro avviso, l'utilizzo dell'amministrazione controllata, appellata dalla giurisprudenza come una sorta di «moderna messa alla prova aziendale»¹⁰⁹, potrebbe rappresentare anche all'interno della filiera agroalimentare lo strumento preventivo più adeguato a obbligare le imprese committenti a dotarsi di meccanismi di controllo – in osservanza delle regole di prudenza e di buona amministrazione imprenditoriale (cosiddetta *due diligence*) – sulle effettive modalità di svolgimento dell'attività commissionata alle imprese "a valle" della filiera.

¹⁰⁸ Si fa riferimento all'inchiesta *Cemento nero* di competenza della Procura di Prato, a 7 procedimenti gestiti dalla Procura di Milano e all'inchiesta CEVA Logistic presso la Procura di Pavia: la prima e l'ultima inchiesta sono state oggetto di approfondita analisi nel precedente Rapporto, cui si rimanda.
¹⁰⁹ Così Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 9122/2021.

Appendice 1


Follow up progetto Di.Agr.A.M.M.I. Centro-Sud

Il Progetto Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al Centro-Sud (Diritti in Agricoltura attraverso Approcci Multistakeholder e Multidisciplinari per l'Integrazione e il Lavoro giusto), approvato dal Ministero del lavoro, all'interno dell'Avviso 1/2019 PON inclusione (FSE 2014-2020) per la realizzazione di interventi di integrazione socio-lavorativa finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello sfruttamento lavorativo e del caporalato in agricoltura (d'ora in avanti "Diagrammi Sud"), coordinato dalla FLAI-CGIL, è stato realizzato da una partnership molto diversificata e capillare in otto regioni del Centro e del Sud Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. L'obiettivo principale del progetto era la creazione di una rete *multistakeholder* per la presa in carico dei "soggetti fragili", potenziali vittime di sfruttamento lavorativo e di caporalato che, sulla base del piano di azione fissato dal Ministero del Lavoro per il progetto, erano esclusivamente lavoratori stranieri con regolare permesso di soggiorno. Il progetto ha raggiunto 5321 beneficiari, cioè lavoratori vittime o potenziali vittime di sfruttamento. L'obiettivo di questa appendice al V Rapporto è di fornire elementi per valutare se il progetto è riuscito favorire l'incremento delle denunce dei lavoratori sfruttati, in particolare, e delle inchieste penali, in generale, mediante il rafforzamento delle reti di assistenza-protezione-tutela delle vittime di sfruttamento e di caporalato in agricoltura. In linea con l'impostazione del Rapporto ci limiteremo dunque a fornire elementi utili a stimare l'efficacia del progetto da un punto di vista prettamente giudiziario, focalizzandoci sui dati relativi ai procedimenti penali aperti a seguito di vicende qualificate come sfruttamento lavorativo dalle Procure, afferenti le Regioni interessate dal progetto. Si precisa che, per la valutazione complessiva, va tenuto conto che il progetto ha cominciato a dispiegare le sue azioni soltanto nel 2021 e si è concluso a fine 2023. Pertanto, dato il fisiologico lasso di tempo di assestamento dei dati giudiziari, l'analisi di questa appendice si basa su dati molto parziali.

1. Il contrasto allo sfruttamento lavorativo nelle regioni Di.Agr.A.M.M.I. Sud

Il grafico sottostante (Fig. 1) confronta l’andamento cronologico delle inchieste intercettate a livello nazionale in tutti i settori e in agricoltura, con l’andamento delle inchieste nelle otto regioni in cui si è svolto Diagrammi Sud. Esso evidenzia come nelle otto regioni che rientrano nell’ambito di azione del progetto si concentri circa il 47% dei casi di sfruttamento intercettati a livello nazionale (395 su 834) in tutti i settori produttivi e circa il 59% di quelli che riguardano specificamente il settore agricolo (259 su 432), dato che rispecchia la maggiore concentrazione dello sfruttamento in agricoltura al Centro-Sud, come detto sopra.


Fig. 1 Confronto dati inchieste nazionali e regioni Di.Agr.A.M.M.I. Sud: tutti i settori e agricoltura



L’andamento complessivo delle inchieste intercettate dal Laboratorio nelle otto regioni appartenenti al progetto Diagrammi Sud è analogo a quello nazionale per cui dal 2019 si rileva un consistente aumento dei casi di sfruttamento rispetto agli anni precedenti: nel 2019 i 72 casi di sfruttamento, di cui 51 relativi al settore agricolo, costituiscono il dato più alto di casi registrati dall’introduzione dell’art. 603 bis nel codice penale. Negli anni successivi si registra una lieve decrescita dei dati: 58 casi di sfruttamento, di cui 43 nel settore agricolo, nel 2020; 67 casi di sfruttamento, di cui 47 nel settore agricolo, nel 2021; 54 casi di sfruttamento, di cui 27 nel settore agricolo, nel 2022 e, infine, 58 casi, di cui 22 in agricoltura, nel 2023.

Nel valutare questi dati e prossimi che presentiamo si deve tener conto di quanto emerge dal grafico sottostante (Fig. 2) che mostra come il divario negli anni tra i casi di sfruttamento segnalati e quelli in cui abbiamo avuto riscontro di procedimenti penali avviati. Secondo i dati che siamo riusciti a raccogliere rispetto ai 259 casi di sfruttamento rilevati in agricoltura nelle otto regioni interessate dal Progetto, in 223 si è proceduto penalmente, ossia nell’86% dei casi. Ancora una volta teniamo a sottolineare come i dati relativi al 2022 e al 2023 devono essere considerati “particolarmente provvisori”.

Fig. 2 Incidenza dei procedimenti penali sui casi di sfruttamento nelle regioni Di.Agr.A.M.M.I. Sud




Nella Tabella sottostante sono riportati i dati aggregati per regione invece che per anno, relativi ai casi di sfruttamento in agricoltura complessivamente intercettati su ciascun territorio regionale in cui si è svolto il progetto (Fig. 3).

Fig. 3 | Casi di sfruttamento lavorativo in agricoltura nelle regioni Di.Agr.A.M.M.I. Sud

REGIONE	PRE RIFORMA L.199/2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE PER REGIONE
ABRUZZO	0	0	0	1	0	1	4	1	0	7
BASILICATA	0	0	0	1	3	2	1	0	2	9
CALABRIA	0	1	3	3	5	5	8	5	3	33
CAMPANIA	0	1	1	3	4	3	8	5	2	27
MOLISE	0	0	1	1	0	1	3	2	1	9
PUGLIA	6	4	6	10	24	23	18	5	3	99
SICILIA	0	1	9	15	13	7	2	5	10	62
SARDEGNA	0	0	0	2	2	1	3	4	1	13
TOTALE PER ANNO	6	7	20	36	51	43	47	27	22	259

La figura sottostante (Fig. 4) rende graficamente visibile l'andamento nelle otto regioni interessate dal progetto dei casi di sfruttamento in agricoltura, confrontandolo con quello delle inchieste sullo sfruttamento in agricoltura complessivamente intercettate.

Fig. 4 | Grafico regioni Di.Agr.A.M.M.I. Sud: andamento inchieste nel settore agricolo, con dettaglio regione per regione, a confronto con tutti i settori



La regione in cui si rileva il numero più elevato di casi di sfruttamento è la Puglia, dove su 117 casi di sfruttamento rilevati in totale dal Laboratorio, ben 99 vicende riguardano il settore agricolo. Seguono la Sicilia con 62 casi, la Calabria con 33 casi, la Campania con 27 casi, la Sardegna con 13 casi, la Basilicata e il Molise, con 9 casi, e l'Abruzzo con 7 casi (Fig. 3).

La sperequazione tra i casi di sfruttamento di una regione rispetto all'altra è da leggere non tanto (o non solo) nel senso di una maggiore diffusione del fenomeno in alcuni territori rispetto ad altri, quanto di una maggiore attenzione e rilevazione da parte degli organi preposti al controllo e alla repressione. Non è trascurabile nemmeno la nostra capacità di instaurare relazioni con le Procure e la loro disponibilità a collaborare con il lavoro di ricerca: come accennato nel Rapporto, nelle regioni dove si è svolto il progetto Diagrammi Sud ci sono due Procure, Foggia e Ragusa, che ci hanno consentito di accedere agli atti di tutte le inchieste da loro compiute in materia di sfruttamento lavorativo non coperte da segreto istruttorio¹¹⁰.

Di questa duplice chiave interpretativa dei dati va tenuto in particolare conto leggendo la situazione della Puglia. Questa regione risente di un alto tasso di disoccupazione e di inattività della popolazione ivi stanziata (sia autoctona che immigrata)¹¹¹ e che, in particolare, i territori della provincia di Foggia facenti parte del noto Tavoliere delle Puglie, risentono storicamente e tradizionalmente di un diffuso sfruttamento in agricoltura, favorito anche da fattori di precarietà sociale della manodopera – basti pensare che qui si colloca il più grande insediamento informale d'Italia¹¹². A questo va aggiunto, come accennato già nello scorso Rapporto, che quasi in contemporanea con l'approvazione della legge 199 la provincia di Foggia è stata considerata una delle zone in cui era indispensabile organizzare un intervento anche sociale di contrasto allo sfruttamento lavorativo, ragione per cui il 10 agosto 2017, la Prefetta Jolanda Rolli è stata nominata Commissario straordinario di Governo per l'area del Comune di Manfredonia. Inoltre, la locale Procura è stata una delle prime a mettere in atto, da un punto di vista istituzionale e giudiziario, le misure preventive e repressive di contrasto allo sfruttamento lavorativo introdotte con la stessa legge. Queste sono le ragioni che ci hanno spinto a dedicare un approfondimento specifico a quella provincia¹¹³.

Rispetto ai 259 casi di sfruttamento rilevati in agricoltura nelle otto regioni interessate dal Progetto, in 223 si è proceduto penalmente, ossia nell'86% dei casi (Fig. 4).

¹¹⁰ Questa possibilità ha prodotto i due approfondimenti di Claudio de Martino e Marta Lavacchini allegati al Rapporto.
¹¹¹ INPS, Foggia. Rendiconto sociale provinciale 2022, 2023, pp. 18-19 reperibile al sito: <https://www.inps.it/it/it/dati-e-bilanci/rendiconto-e-bilancio-sociale/rendiconto-sociale-2022/rendiconti-provinciali-2022.html>.
¹¹² Si fa riferimento alla cosiddetta "ex Pista di Borgo Mezzanone", frazione del Comune di Manfredonia, in provincia di Foggia.
¹¹³ Si rinvia al già citato l'allegato approfondimento di Claudio de Martino

2. Andamento e distribuzione delle denunce nelle regioni Di.Agr.A.M.M.I. Sud

Nella mappa sottostante (Fig. 5) sono raffigurate le otto regioni coinvolte nel progetto Diagrammi Sud, con la rappresentazione grafica delle denunce relativamente al settore agricolo per ciascuna di esse.

Fig. 5 | Le denunce in agricoltura nelle regioni Di.Agr.A.M.M.I. Sud



La regione in cui si registra il numero più alto di denunce è la Puglia, con un totale di 9 procedimenti avviati a seguito della denuncia delle vittime, seguita dalla Calabria (8), dalla Sicilia (6), dalla Basilicata (2) dalla Campania (1) e Sardegna (1) e, infine, dall'Abruzzo e dal Molise, con nessun procedimento penale avviato a seguito di denuncia delle vittime.

Il dato sembra ancora basso, ma se lo si contestualizza alla luce dell'andamento diacronico e si focalizza quello relativo alle denunce nel settore agricolo mostra, come rivela la Tabella sottostante (Fig. 6), una tendenza molto interessante. In agricoltura, l'incidenza delle denunce delle vittime di sfruttamento nelle Regioni coinvolte nel progetto Diagrammi Sud sul totale dei procedimenti avviati è del 22%: abbiamo riscontrato 27 denunce su 223 procedimenti per sfruttamento in agricoltura. Scorrendo verso il basso la quinta colonna (quella relativa alle denunce nei procedimenti individuati nel solo settore agricolo), è possibile notare un aumento costante dei dati, mano a mano che ci si avvicina al 2023: 5 denunce nel 2021, 4 nel 2022 e 5 nel 2023. Ciò significa che più della metà delle denunce (14 su 27 complessive) riscontrate dal 2011 in inchieste relative allo sfruttamento nel settore agricolo si concentra nel periodo in cui si svolge Diagrammi Sud (2021-2023) a oggi. Il dato relativo alle denunce acquista ancora più valore se prendiamo in considerazione le denunce e i procedimenti penali relativi a tutti i settori: solo 3 denunce nelle 8 regioni sono relative a inchieste in settori produttivi diversi dall'agricoltura.

Fig. 6 | Tabella regioni Di.Agr.A.M.M.I. Sud su inchieste, procedimenti e denunce: tutti i settori e agricoltura

ANNI	DIAGRAMMI SUD - TUTTI I SETTORI			DIAGRAMMI SUD-AGRICOLTURA		
	Totale casi di sfruttamento	di cui procedimenti penali	di cui su denuncia dei lavoratori	Totale casi di sfruttamento	di cui procedimenti penali	di cui su denuncia dei lavoratori
2011-2015	10	10	1	6	6	1
2016	10	8	1	7	7	1
2017	24	24	2	20	20	2
2018	43	41	5	36	29	1
2019	69	60	6	51	48	5
2020	58	51	5	43	38	3
2021	67	54	6	47	38	5
2022	56	43	7	27	22	4
2023	58	40	4	22	15	5
Totale	395	331	37	259	223	27

Il trend evidenziato sembra evidenziare l'impatto positivo del progetto Diagrammi Sud. Sembra logico, infatti, collegare, alla luce di quanto detto nel Rapporto sulla relazione tra denunce e sostegno sociale e giuridico offerto alle vittime di sfruttamento, l'aumento delle denunce negli anni del progetto ai 5321 suoi beneficiari. Per onestà va detto che negli stessi anni in cui è stato attivo Diagrammi Sud, si sono svolti anche i controlli effettuati nell'ambito dei ricordati progetti per il contrasto dello sfruttamento lavorativo e del lavoro nero – come il progetto Su.Pr.eme, A.L.T. Caporalato! e A.L.T. Caporalato D.U.E. – che hanno visto il coinvolgimento dei mediatori culturali dell'OIM nelle task force interforze. Anzi c'è stata una stretta collaborazione tra OIM e gli attori di Diagrammi Sud dei quali faceva parte la stessa OIM. Questa coincidenza di tempi di azioni e la forte collaborazione sviluppatasi rende sicuramente molto problematico valutare l'impatto specifico del progetto Diagrammi Sud analizzando i dati delle inchieste: si può valutare in modo molto positivo il trend creato dal complesso dei progetti messi in campo nelle 8 regioni e delle sinergie cui essi hanno dato vita.

OIM nel suo Briefing non ha fornito dati scorporati per regioni o aree geografiche per cui gli unici dati che permettono di contestualizzare le attività di Diagrammi Sud nelle otto regioni sono quelli forniti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) relativamente alle irregolarità emerse a seguito di accessi ispettivi nelle aziende agricole del territorio di ciascuna Regione, che riportiamo nella Tabella sottostante (Fig. 7)¹¹⁴.

¹¹⁴ I dati della Tabella sono stati reperiti da INL, Relazione sull'attività svolta dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, 2021, disponibile al sito: <https://www.ispettorato.gov.it/files/2022/12/Relazione-attivit -INL-e-Rapporto-Vigilanza-2021-12082022.pdf> per l'anno 2021 e da INL, Rapporto annuale delle attivit  di tutela e vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, 2022, reperibile al sito: https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/05/Rapporto-annuale-2022_20230426-1.pdf per l'anno 2022. Nella Tabella non   stata inserita la Sicilia, dal momento che, come   noto, i Rapporti dell'INL non forniscono dati su quella regione.

Fig. 7 | Le vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura nelle regioni Di.Agr.A.M.M.I. Sud secondo i dati dell’INL e confronto con procedimenti penali individuati dal Laboratorio

REGIONE	Ispezioni irregolari (dati INL) (2021)	Segnalazioni numero lavoratori in nero (dati INL) (2021)	Segnalazioni numero lavoratori caporalato/sfruttamento (dati INL) (2021)	Ispezioni irregolari nel settore agricolo (dati INL) (2022)	Segnalazioni numero lavoratori in nero (dati INL) (2022)	Segnalazioni numero lavoratori caporalato/sfruttamento (dati INL) (2022)	Totale ispezioni irregolari (2021-2022) (dati INL)	Totale segnalazioni numero lavoratori in nero (2021-2022) (dati INL)	Totale segnalazioni vittime caporalato/sfruttamento (dati INL) (2021-2022)	Procedimenti penali (dati Laboratorio) (2021-2022)
ABRUZZO	119	61	94	76	63	14	195	124	108	4
BASILICATA	161	105	18	161	95	207	322	200	225	1
CALABRIA	338	305	20	326	252	58	664	557	78	11
CAMPANIA	277	331	20	338	185	14	615	516	34	10
MOLISE	48	42	4	48	20	0	96	62	4	3
PUGLIA	710	725	40	570	403	21	1.280	1128	61	20
SARDEGNA	76	43	415	69	43	2	145	86	471	5

Come detto anche nel *Rapporto*, i dati dell’INL non sono comparabili con quelli del *Laboratorio* poiché forniscono solo una cornice entro cui leggere le tendenze. Pur ricordando che i dati forniti dall’INL sono relativi al numero di lavoratori vittime di sfruttamento ex art. 603 bis c.p. e non al numero di procedimenti per sfruttamento, come rilevato invece dal *Laboratorio*, ciò che balza agli occhi è il consistente divario tra le ultime due colonne, cioè tra le segnalazioni che secondo l’INL sono relative ai casi di sfruttamento e caporalato (cioè all’art. 603 bis c.p.) e le inchieste penali intercettate dal *Laboratorio*, soprattutto tenendo conto che sono incluse anche le inchieste in cui sono contestate fattispecie diverse. Questo divario diventa poi enorme se si tiene conto della categoria “ispezioni irregolari” che rappresenta un macro insieme di cui la categoria “Caporalato/Sfruttamento art. 603-bis c.p.” costituisce un sotto-classe. La macro-categoria in esame, infatti, include una serie di molteplici altre sotto-classi, quali le prestazioni lavorative senza contratto (“lavoro nero”), i lavoratori impiegati senza permesso di soggiorno, i fenomeni interpositori, il distacco transnazionale, le violazioni dell’orario di lavoro, nonché quelle previste e punite dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (etc.). Come precisato nei documenti regionali “*Analisi comparata buone prassi e depository di metodi di intervento pratiche*”, redatti dal Centro di ricerca interuniversitario L’Altro Diritto (ADir-UniFI) per il progetto Diagrammi Sud, dalla classificazione dell’INL non emerge in particolare come siano inseriti statisticamente i casi connessi ad altre fattispecie (ad. es. l’art. 22 co. 12 o 12 bis T.U.I.) né in base a quali parametri «le situazioni di “Lavoro Nero” possano essere distinte (a partire dalle valutazioni effettuate durante gli accessi ispettivi) da quelle di “Caporalato/Sfruttamento art. 603 bis c.p.”»¹¹⁵. Queste considerazioni ci spingono a dire che si apre un’interessante area di ricerca: per quanto riguarda i fatti verificatisi tra il 2021 e il 2023, sicuramente nei prossimi anni gli atti processuali a nostra disposizione dovrebbero aumentare considerevolmente e sarà interessante seguire lo sviluppo delle segnalazioni dell’INL in cui si è ipotizzata specificamente la violazione del 603 bis. Sarà anche interessante verificare in quanti dei casi rientranti nella macro-categoria “ispezioni irregolari” saranno poi stati oggetto di indagini penali sullo sfruttamento e speriamo che le informazioni che l’INL fornirà permettano di svolgere tale verifica.

115 Così S. Archain, “Analisi comparata buone prassi e depository di metodi di intervento pratiche”, Unifi-Centro Adir nell’ambito del progetto Diagrammi Sud.

3. Le vittime di sfruttamento nelle regioni Di.Agr.A.M.M.I. Sud

La Tabella sottostante (Fig. 8) mette in luce che è stato possibile individuare la provenienza delle vittime in 261 delle 395 inchieste di cui abbiamo notizia, relativamente a tutti i settori. Se si sommano i dati della terza (188) e quarta colonna (42), vediamo che in ben 230 inchieste sono coinvolti cittadini di Paesi terzi (l’88%), mentre i cittadini comunitari sono individuati come vittime in poco meno di un terzo delle inchieste, in 31 casi da soli e in 42 casi insieme a cittadini non comunitari. Se ci concentriamo sul settore agricolo, le inchieste di cui è stato possibile individuare la provenienza delle vittime sono 195 su 259: anche in questo caso la stragrande maggioranza delle inchieste (175) coinvolgono cittadini di paesi terzi, mentre 52 coinvolgono anche (32) o solo (20) cittadini comunitari. È interessante notare la percentuale più bassa in agricoltura, circa il 9%, delle inchieste in cui tra le vittime ci sono cittadini italiani rispetto a quella riscontrata in tutti i settori, oltre il 13,7%.

Fig. 8 | Tabella regioni Di.Agr.A.M.M.I. Sud: la provenienza delle vittime

ANNI	DIAGRAMMI SUD - TUTTI I SETTORI						DIAGRAMMI SUD - AGRICOLTURA					
	Totale casi di sfruttamento	Casi in cui è stato possibile risalire alla provenienza delle vittime	Solo cittadini stranieri extra-UE	Cittadini sia europei che extra-UE	Solo cittadini europei	Solo o anche italiani	Totale casi di sfruttamento	Casi in cui è stato possibile risalire alla provenienza delle vittime	Solo cittadini stranieri extra-UE	Cittadini sia europei che extra-UE	Solo cittadini europei	Solo o anche italiani
2011-2015	10	8	6	1	1	0	6	7	5	1	1	0
2016	10	7	6	1	0	1	7	7	6	1	0	0
2017	24	21	11	4	6	4	20	18	9	4	5	4
2018	43	32	23	3	6	4	36	24	17	4	3	2
2019	69	44	26	7	11	6	51	37	25	6	6	3
2020	58	40	30	8	2	10	43	35	27	6	2	5
2021	67	47	32	10	5	8	47	35	27	5	3	2
2022	56	33	28	5	0	1	27	21	17	4	0	1
2023	58	29	26	3	0	1	22	11	10	1	0	1
Totale	395	261	188	42	31	35	259	195	143	32	20	18

Concentrandosi nel solo settore agricolo e nei soli anni del progetto (2021-23) emerge che su 96 inchieste è stato possibile individuare la provenienza delle vittime in 67 inchieste, quindi in circa il 70% dei casi. In 54 inchieste le vittime erano solo cittadini di paesi terzi, in 10 inchieste sia cittadini UE che di Paesi terzi e in 3 inchieste solo cittadini UE, mentre gli italiani sono stati individuati come vittime in 4 inchieste. Questi dati, al pari di quelli nazionali commentati nel *Rapporto* rivelano che le misure di protezione ex art. 18 e 22 T.U.I. e i programmi come Diagrammi Sud che si rivolgono esclusivamente ai lavoratori di Paese terzi vittime di sfruttamento lavorativo coprono sicuramente la fetta più importante di essi ma ne escludono una parte non indifferente costituita dai cittadini comunitari. La Tabella successiva (Fig. 9) ci permette di fare il quadro del fenomeno della “profughizzazione” nelle otto regioni interessate dal progetto Diagrammi Sud. Analizzando il solo settore agricolo in coerenza con l’ambito del progetto, le inchieste che hanno coinvolto cittadini di Paesi terzi sono state nel complesso 175, e 64 negli anni in cui è stato attivo Diagrammi Sud. È stato possibile risalire allo status delle vittime non comunitarie in 69 inchieste nel complesso (poco meno del 40%) e in 24 inchieste relative al periodo 2021-23, una percentuale leggermente inferiore. Se vediamo i dati nel complesso, in 25 inchieste tra le vittime c’erano solo stranieri privi di permesso di soggiorno e in 25 a questi si sono affiancati stranieri regolarmente soggiornanti, mentre in 16 inchieste sono stati coinvolti solo stranieri regolarmente soggiornanti. Delle 41 inchieste che hanno visto tra le vittime stranieri regolarmente soggiornanti ben 26 (oltre il 63%) hanno riguardato vittime con permessi relativi alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale o permessi umanitari.

Fig. 9 | Tabella regioni Di.Agr.A.M.M.I. Sud: lo status giuridico delle vittime in agricoltura

ANNI	DIAGRAMMI SUD - AGRICOLTURA						
	Casi in cui è stato possibile risalire alla provenienza delle vittime	Casi con vittime di sfruttamento solo o anche cittadini stranieri	Casi in cui è stato possibile risalire allo status giuridico delle vittime	Casi con vittime solo stranieri con e senza permesso di soggiorno	Casi con vittime solo stranieri con permesso di soggiorno	Casi con vittime solo o anche richiedenti asilo o titolari di protezione umanitaria	Casi con vittime solo stranieri senza permesso di soggiorno
2011-2015	7	6	3	1	1	2	1
2016	7	7	0	0	0	1	0
2017	18	13	3	2	1	3	0
2018	24	21	9	4	1	7	4
2019	37	31	17	3	8	7	6
2020	35	33	13	3	2	3	6
2021	35	32	8	5	1	1	2
2022	21	21	13	5	1	1	6
2023	11	11	3	2	1	1	0
Totale	195	175	69	25	16	26	25

Se esaminiamo solo gli anni del progetto abbiamo 64 inchieste che hanno visto cittadini stranieri tra le vittime di sfruttamento e in 24 di queste è stato possibile individuarne lo status. Quelle in cui sono risultati coinvolti solo stranieri regolarmente soggiornanti sono solo 3; quelle in cui le vittime erano solo stranieri privi di permesso di soggiorno sono 8, mentre in 12 casi (il 50%) le vittime erano stranieri di entrambe le categorie. Dei 15 casi in cui sono coinvolti stranieri regolarmente soggiornanti, solo in 3 casi i loro permessi di soggiorno sono per ragioni umanitarie o legati alla procedura di protezione internazionale.

4. I soggetti contro cui si procede e le fattispecie penali utilizzate

Rispetto ai 311 procedimenti complessivamente avviati nelle regioni Diagrammi Sud, siamo riusciti a individuare i soggetti contro cui si procede in 301 inchieste, di cui 211 relative all’agricoltura (Fig. 10)¹¹⁶. Se analizziamo i dati complessivi, nel 61% dei casi (185) si è proceduto solo contro i datori di lavoro, nel 15% dei casi (44) solo contro i caporali e in poco meno del 24% dei casi (71) contro entrambi. Se esaminiamo il solo settore agricolo, in linea con il dato nazionale, la percentuale dei casi in cui si procede contro il solo caporale aumenta al 23% e quella in cui si procede contro il solo datore di lavoro si abbassa a poco meno del 47%. Se esaminiamo gli anni del progetto, la situazione non cambia: su 73 inchieste in cui si è potuto ricostruire contro chi si procede, in 15 si è proceduto solo contro il caporale, cioè nel 21% dei casi, mentre in 35 casi (il 48%) contro il solo datore di lavoro.

Fig. 10 | Tabella regioni Di.Agr.A.M.M.I. Sud, soggetti contro i quali si procede: tutti i settori e agricoltura

ANNI	DIAGRAMMI SUD-TUTTI I SETTORI				DIAGRAMMI SUD-AGRICOLTURA			
	Totale procedimenti penali avviati	Procedimenti in cui si è proceduto solo nei confronti del datore di lavoro	Procedimenti in cui si è proceduto solo nei confronti del caporale	Procedimenti in cui si è proceduto nei confronti del datore di lavoro e caporale	Totale procedimenti penali avviati	Procedimenti in cui si è proceduto solo nei confronti del datore di lavoro	Procedimenti in cui si è proceduto solo nei confronti del caporale	Procedimenti in cui si è proceduto nei confronti del datore di lavoro e caporale
2011-2015	10	4	2	2	6	2	2	2
2016	8	3	3	2	7	3	3	1
2017	24	15	3	5	20	12	3	4
2018	41	16	7	14	29	12	7	9
2019	60	33	7	16	48	21	7	15
2020	51	27	11	11	38	13	11	11
2021	54	31	8	14	38	19	5	14
2022	43	27	3	8	22	10	2	8
2023	40	29	0	0	15	6	8	1
Totale	331	185	44	72	223	98	48	65

Per quanto riguarda le fattispecie impiegate nelle inchieste, in linea con il dato nazionale, anche nelle otto regioni attenzionate l’art. 603bis c.p. è di gran lunga la fattispecie penale più utilizzata per inquadrare i casi di sfruttamento lavorativo in agricoltura, contestata come unica fattispecie in ben 188 procedimenti, ossia l’84%. Negli anni del progetto, la fattispecie è stata utilizzata in via esclusiva in 58 inchieste su 74, cioè in una percentuale lievemente più alta: 78% (Fig. 11).

¹¹⁶ Si precisa che il totale dei procedimenti avviati (prima e quinta colonna) tengono conto anche di quei procedimenti di cui le Procure ci hanno indicato, attraverso prospetti dei propri Uffici, l’esistenza di procedimenti pendenti o archiviati che hanno ad oggetti fatti di sfruttamento lavorativo, ma senza fornire ulteriori dettagli relativamente alla vicenda fattuale, né rispetto al settore economico. Motivo per cui, la somma delle colonne due, tre e quattro in tutti i settori differisce di 10 procedimenti rispetto alla prima, mentre la somma delle colonne sei, sette e otto di 12 procedimenti rispetto al totale dei procedimenti avviati in agricoltura.

Fig. 11 | Tabella regioni Di.Agr.A.M.M.I. Sud: l’uso delle fattispecie in agricoltura

REATI CONTESTATI	PRE RIFORMA L.199/2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE PER FATTISPECIE
Art. 603-bis cp	3	6	20	27	41	33	34	10	14	188
Artt. 603-bis cp, 12 TUI	0	0	1	0	1	2	2	2	0	8
Artt. 603-bis cp, 22, co. 12 o 12-bis TUI*	0	0	0	1	0	1	0	4	1	7
Artt. 603-bis, 601 cp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Artt. 603-bis, 629 cp	0	0	0	1	2	0	0	2	0	5
Artt. 603-bis, 600 cp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Artt. 603-bis, 600 cp, 601 cp	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
Art. 22 co. 12 o 12 -bis TUI*	0	1	0	0	0	0	1	3	0	5
Art. 12 TUI	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Art. 600 cp	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3
Artt. 600 cp, 629 cp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Art. 601 cp	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Art. 629 cp	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
TOTALE PER ANNO	6	7	21	29	48	38	38	21	15	223

In riferimento ai ragionamenti sviluppati nel *Rapporto*, merita di essere sottolineato che l’art. 22 T.U.I. è stato utilizzato in un totale di 12 procedimenti, (solo in 5 casi, di cui 4 negli anni del progetto, come unica fattispecie, mentre in 7 procedimenti in concorso con l’art. 603 bis c.p.), con un’incidenza sul dato nazionale, per quanto riguarda l’agricoltura (rispettivamente 12 e 25 procedimenti, ossia 37) di circa il 32%. I dati, quindi, mostrano che la prassi giudiziaria di ricorrere all’utilizzo di questa fattispecie si afferma prevalentemente al Nord e nelle altre regioni del Centro, come sottolineato nel commento dei dati del progetto Diagrammi Nord, cui si rimanda. Inoltre, negli anni del progetto (2021-2023), non sono mai stati contestati i reati di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo e di estorsione.

Appendice 2

Follow up progetto Di.Agr.A.M.M.I. Nord


Il Progetto Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al Centro-Nord (d’ora in avanti “Diagrammi Nord”) è un progetto FAMI iniziato nel 2020 e conclusosi a fine 2022¹¹⁷ che, in rapporto di complementarità con il progetto Diagrammi Sud, aveva come obiettivo principale la creazione di una rete *multistakeholder* per la presa in carico dei “soggetti fragili”, potenziali vittime di sfruttamento lavorativo e di caporalato in agricoltura, limitatamente ai lavoratori stranieri con regolare permesso di soggiorno in otto regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio). Lo scorso *Rapporto* abbiamo presentato i primi dati del progetto, precisando che la prospettiva dell’analisi svolta era quella di fornire elementi per valutare la capacità del progetto Diagrammi Nord di favorire lo sviluppo delle denunce dei lavoratori sfruttati, in particolare, e delle inchieste penali, in generale. Al momento della pubblicazione del IV *Rapporto*, Diagrammi Nord era giunto a circa a metà della sua vita e i dati che riportavamo erano riferiti a un tempo molto recente rispetto alla redazione del *Rapporto* e, quindi, fisiologicamente incompleti. Oggi il progetto si è concluso e i dati che esporremo di seguito per aiutare a valutare il suo impatto non sono solo quelli relativi agli anni in cui il progetto si è svolto ma proponiamo anche un *follow up* che tiene conto dei dati rintracciati relativi al 2023 per vedere la persistenza dei suoi effetti.

¹¹⁴ Progetto “Di.Agr.A.M.M.I. di Legalità al Centro-Nord - Diritti in Agricoltura attraverso Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per l’Integrazione e il Lavoro giusto” FAMI 2020/2024 - Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: ON 2 - Integrazione - lettera i-ter Interventi di integrazione socio lavorativa per prevenire e contrastare il caporalato - PROG-2996.

1. L’andamento delle inchieste, la loro distribuzione geografica tra settori economici


Nel primo grafico che presentiamo (Fig. 1) è rappresentato l’andamento delle curve sia dei casi di sfruttamento relativi a tutti i settori economici sia quelli relativi al settore agricolo nelle otto regioni Diagrammi Nord, a confronto con l’andamento delle rispettive curve a livello nazionale.

Fig. 1 Confronto dati inchieste nazionali e regioni Di.Agr.A.M.I. Nord: tutti i settori e agricoltura a confronto



L’incidenza dei casi di sfruttamento relativi a tutti i settori nelle regioni Diagrammi Nord è del 48% su quelle a livello nazionale, con un totale di 399 su 834 casi. Rispetto al settore agricolo, il grafico successivo esamina nel dettaglio, regione per regione, l’andamento dei casi di sfruttamento complessivamente intercettati nelle singole regioni Diagrammi Nord, a confronto con l’andamento della curva dei casi di sfruttamento in agricoltura a livello nazionale (Fig. 2).

Fig. 2 Grafico regioni Di.Agr.A.M.I. Nord: andamento inchieste nel settore agricolo, con dettaglio regione per regione, e confronto curva settore agricolo nazionale



La regione in cui si rileva il numero più elevato di casi di sfruttamento è il Lazio, con 30 inchieste, a seguire con il Piemonte, con 29 inchieste, il Veneto, con 24 casi di sfruttamento, la Lombardia, con 21 inchieste, la Toscana, con 20 inchieste, l’Emilia-Romagna, con 18 inchieste, le Marche con 13 inchieste, e, infine, l’Umbria, con 5 inchieste¹¹⁸. La distribuzione dello sfruttamento in agricoltura al Centro e al Nord è, quindi, pressoché omogenea, con il ruolo preminente del Lazio che, come accennavamo sopra, vede la provincia di Latina più interessata dal fenomeno dello sfruttamento in agricoltura, in cui si concentrano ben 17 inchieste su 30 nel territorio regionale.

¹¹⁸ Si rinvia alla Tabella nella parte generale del Rapporto in cui i casi di sfruttamento sono aggregati per regione (Fig.14).

2. L'incidenza delle denunce delle vittime

Le inchieste per sfruttamento complessivamente intercettate nelle otto regioni di Diagrammi Nord ammontano a 399 in tutti i settori e a 151 in agricoltura, dati decisamente in aumento rispetto a quelli del precedente Rapporto, come mostrato nella Tabella sottostante (Fig. 3): se a fine 2021 avevamo intercettato 249 inchieste per sfruttamento in tutti i settori e 101 in agricoltura, ad oggi abbiamo intercettato 150 nuove inchieste, di cui 63 relativi al 2022 e 56 relativi al 2023 e 31 relative agli anni di precedente rilevazione, di cui l'aumento più significativo riguarda proprio il 2021, con +9 inchieste. Se analizziamo i dati delle inchieste del settore agricolo, ambito del progetto, vediamo che sono emerse 50 nuove inchieste di sfruttamento: rispetto al precedente Rapporto l'aumento più significativo riguarda il 2021, di fatto primo anno di progetto, con 4 nuove inchieste, ben 21 sono relative al 2022, ultimo anno di progetto, e 19 al 2023, anno di follow up.

Fig. 3 Confronto inchieste, procedimenti penali e denunce sfruttamento tra dati V Rapporto e dati IV Rapporto

ANNI	DIAGRAMMI NORD - TUTTI I SETTORI						DIAGRAMMI NORD-AGRICOLTURA					
	Totale casi di sfruttamento (IV Rapporto)	Totale casi di sfruttamento	di cui procedimenti penali (IV Rapporto)	di cui procedimenti penali	di cui su denuncia dei lavoratori (IV Rapporto)	di cui su denuncia dei lavoratori	Totale casi di sfruttamento (IV Rapporto)	Totale casi di sfruttamento	di cui procedimenti penali (IV Rapporto)	di cui procedimenti penali	di cui su denuncia dei lavoratori (IV Rapporto)	di cui su denuncia dei lavoratori
2011-2015	9	14	7	13	2	2	3	3	1	3	1	1
2016	5	5	6	3	0	0	3	3	2	3	0	0
2017	13	15	12	16	1	2	3	5	3	4	0	0
2018	29	33	30	33	3	3	19	21	20	17	0	0
2019	64	70	61	68	6	6	26	28	21	27	3	3
2020	77	82	65	74	6	6	28	28	25	26	4	4
2021	52	61	42	53	10	12	19	23	14	19	3	5
2022	0	63	0	42	0	7	0	21	0	14	0	2
2023	0	56	0	41	0	7	0	19	0	15	0	3
Totale	249	399	223	343	28	45	101	151	86	128	11	18

Il dato più interessante riguarda le denunce: se prendiamo in considerazione tutti i settori (colonna cinque e sei) della Tabella soprastante, notiamo che negli ultimi anni le denunce sono più che raddoppiate: sono 26 i procedimenti degli ultimi tre anni in cui risulta una denuncia su 45 procedimenti totali avviati a seguito della denuncia della vittima. Negli anni di azione del progetto Diagrammi Nord: nel 2020 parzialmente interessato dal progetto, si hanno 4 denunce, nel 2021 5 e 2 nel 2022, cioè 11 denunce su complessive, ossia il 61% del totale. Il trend sembra continuare con 3 denunce nel 2023 (ricordiamo che i dati del 2022 e del 2023 sono fisiologicamente destinati a crescere). Rispetto poi al dato nazionale, le denunce nelle regioni Diagrammi Nord incidono per circa il 55%, con 45 su 82 denunce in tutti i settori e del 42% (18 su 43) nel settore agricolo, dato che deve essere contestualizzato al fatto che il maggior numero di inchieste nel settore si concentrano nelle regioni del sud Italia. Se infatti i casi di sfruttamento individuati nelle regioni Diagrammi Nord è di poche unità superiore a quelli rilevati nelle regioni Diagrammi Sud, con rispettivamente 399 e 395 casi in tutti i settori, il settore agricolo è quello in cui si registra il maggior divario tra i due progetti, con 151 inchieste per sfruttamento nelle regioni Diagrammi Nord e ben 259 in quelle Diagrammi Sud, a conferma della differente distribuzione dello sfruttamento nei diversi settori economici e comparti produttivi, come affrontato sopra. Nella Tabella sottostante si propone un raffronto tra i dati aggregati a livello nazionale del settore agricolo con quelli relativi alle sole regioni di Diagrammi Nord (Fig. 4).

Fig. 4 Confronto inchieste nazionali in agricoltura con inchieste nelle regioni Di.Agr.A.M.M.I. Nord

ANNI	TUTTE LE REGIONI - AGRICOLTURA			DIAGRAMMI NORD-AGRICOLTURA		
	Totale casi di sfruttamento	di cui procedimenti penali	di cui su denuncia dei lavoratori	Totale casi di sfruttamento	di cui procedimenti penali	di cui su denuncia dei lavoratori
2011-2015	11	10	1	3	3	1
2016	10	10	1	3	3	0
2017	28	26	1	5	4	0
2018	61	49	2	21	17	0
2019	83	74	7	28	27	3
2020	76	65	8	28	26	4
2021	68	59	6	23	19	5
2022	52	35	7	21	14	2
2023	43	34	10	19	15	3
Totale	432	362	43	151	128	18

I dati mostrano che su 432 casi di sfruttamento individuati nel settore agricolo a livello nazionale, 151 sono collocate geograficamente nelle otto regioni Diagrammi Nord (circa il 35%), percentuale che si presenta pressoché speculare in relazione ai procedimenti penali avviati a fronte di casi di sfruttamento nel comparto agricolo, con 128 procedimenti su 362 a livello nazionale (circa il 35%). Se focalizziamo gli anni di svolgimento del progetto (2020-22) vediamo che nelle regioni interessate le inchieste erano il 32% di quelle avviate a livello nazionale tra il 2016, anno di entrata in vigore della legge 199, e il 2019, nel triennio del progetto la percentuale cresce leggermente arrivando al 37% e la crescita sembra accelerare decisamente nel 2023 quando le inchieste nelle otto regioni Diagrammi Nord salgono al 44%. Le denunce hanno lo stesso andamento passando dal 27% del quadriennio precedente al progetto, al 52% del triennio in cui Diagrammi Nord si è svolto (quasi raddoppiando in punti percentuale), il dato del 2023 segna al momento invece un 30% comunque già superiore al primo quadriennio di vigenza della legge 199.

3. Le vittime di sfruttamento nelle regioni Di.Agr.A.M.M.I. Nord

Nella Tabella a pagina seguente sono esposti i dati relativi alla provenienza delle vittime di sfruttamento lavorativo nelle otto regioni Diagrammi Nord (Fig. 5). Su 399 casi complessivamente intercettati sui territori del progetto, in 340 è stato possibile risalire alla provenienza delle vittime: in 278 casi lo sfruttamento ha interessato solo cittadini stranieri provenienti da Paesi terzi, in 30 casi vittime di sfruttamento sono stati sia cittadini stranieri che di provenienza europea, in 32 solo cittadini europei. Per quanto riguarda il settore agricolo, poi, su 151 casi di sfruttamento è stato possibile risalire alla provenienza delle vittime in 130 casi, di cui 107 in cui sono vittime solo lavoratori di provenienza da Paesi terzi, 14 in cui sono coinvolti sia lavoratori stranieri sia comunitari e 9 che vedono come vittime solo lavoratori comunitari. Il dato preminente, quindi, è che nelle regioni Diagrammi Nord, in linea con quanto accade a livello nazionale, le principali vittime di sfruttamento sono lavoratori stranieri provenienti da Paesi terzi, che riguardano il 77% dei casi, ossia 308 casi (ricavato dalla somma della terza e quarta colonna della Tabella) su 399 casi di sfruttamento relativi a tutti i settori, con una percentuale sensibilmente più alta in agricoltura di circa l'81%, con 121 casi (ricavati dalla somma della colonna n. 11 e 12) su 151. I dati rispecchiano l'andamento nazionale.

Fig. 5 | Tabella regioni Di.Agr.A.M.M.I. Nord: la provenienza delle vittime

ANNI	DIAGRAMMI NORD-TUTTI I SETTORI							DIAGRAMMI NORD-AGRICOLTURA						
	Totale casi di sfruttamento	Totale casi in cui è stato possibile risalire alla provenienza delle vittime	Solo cittadini stranieri extra-UE	di cui richiedenti asilo o titolari di protezione umanitaria	Cittadini sia europei che extra-UE	Solo cittadini europei	di cui solo o anche italiani	Totale casi di sfruttamento	Totale casi in cui è stato possibile risalire alla provenienza delle vittime	Solo cittadini stranieri extra-UE	di cui richiedenti asilo o titolari di protezione umanitaria	Cittadini sia europei che extra-UE	Solo cittadini europei	di cui solo o anche italiani
2011-2015	14	10	8	4	0	2	1	3	2	1	0	0	1	0
2016	5	5	3	0	1	1	1	3	2	2	0	0	0	0
2017	15	14	11	6	2	1	3	5	4	2	3	2	0	0
2018	33	31	25	11	2	4	4	21	18	17	8	0	1	1
2019	70	66	53	17	6	6	10	28	27	22	9	3	2	1
2020	82	74	64	19	2	7	5	28	23	20	8	2	1	1
2021	61	54	44	5	4	8	6	23	18	12	1	3	3	3
2022	63	43	38	4	5	0	4	21	17	15	4	2	0	2
2023	56	43	32	4	8	3	5	19	19	16	4	2	1	1
Totale	399	340	278	70	30	32	39	151	130	107	37	14	9	9

Rispetto al fenomeno della “profughizzazione”, nelle regioni in cui si sviluppa Diagrammi Nord, si riconferma quanto osservato nello scorso Rapporto, ossia che il tasso di sfruttamento di persone richiedenti asilo o titolari di una protezione internazionale è superiore in agricoltura rispetto agli altri settori: su 70 casi di sfruttamento in cui sono coinvolti solo o anche richiedenti asilo, ben 37 riguardano il comparto agricolo, ossia più della metà e se calcoliamo l’incidenza del dato sul totale dei casi in cui è stato possibile risalire alla provenienza delle vittime, previa sottrazione del settore agricolo, notiamo che in agricoltura l’incidenza delle vittime richiedenti asilo è di oltre il 28% (37 su 130) contro circa il 16% negli altri settori (33 su 210).

Merita, infine, notare che rispetto ai dati disponibili nello scorso Rapporto, il numero di lavoratori italiani coinvolti nelle vicende di sfruttamento è aumentato da 29 a 39 in tutti i settori ed è raddoppiato in agricoltura: se a fine 2021 il dato si assestava su 5 casi di sfruttamento in cui erano coinvolte vittime di nazionalità italiana, a fine 2023 abbiamo individuato ben 9 inchieste in cui lavoratori e lavoratrici italiane sono oggetto di sfruttamento lavorativo, con una percentuale del 6% (9 su 151 casi), molto vicina a quella nazionale di poco più del 7% (32 su 432).

119 Si precisa che in 22 procedimenti si ha notizia dell’apertura di un procedimento penale per sfruttamento da parte delle Procure ma non è stato possibile accertare nei confronti di chi si proceda, né ricostruire la vicenda fattuale nel suo complesso.

4. Il contrasto allo sfruttamento lavorativo nelle regioni Di.Agr.A.M.M.I. Nord e i soggetti contro cui si procede

Nelle otto regioni Diagrammi Nord su 399 vicende di sfruttamento complessivamente intercettate, si ha la notizia dell’avvio di 343 procedimenti penali (Fig. 6). Di questi, in 171 procedimenti (ben 57 in più rispetto ai dati di precedente rilevazione) si procede solo nei confronti del datore, in un rapporto lavorativo in cui non interviene un terzo soggetto né nel reclutamento né nell’imposizione delle condizioni di sfruttamento, ossia in circa il 50% dei procedimenti monitorati nelle regioni del progetto¹¹⁹. La percentuale scende però se consideriamo i procedimenti in cui lo sfruttamento è veicolato dall’intermediazione di un terzo: se prendiamo in considerazione la terza e quarta colonna della Tabella, su un totale di 150 procedimenti per caporalato, sono 65 i procedimenti in cui si procede anche contro il datore di lavoro e 85 i casi in cui si procede solo nei confronti del caporale, confermando l’andamento nazionale. Rispetto al comparto agricolo, la situazione è parzialmente diversa: su 151 casi di sfruttamento rilevati in agricoltura nelle otto regioni interessate dal progetto, sono 128 quelli in cui abbiamo potuto accertare che si è proceduto penalmente, ossia nell’85% dei casi. Di questi, a differenza di quanto accade negli altri settori, su 67 procedimenti in cui sono coinvolti sia datore che caporale (totale ricavato dalla somma delle ultime due colonne della Tabella), il numero dei procedimenti in cui si procede contro entrambi (36) supera quello relativo al solo caporale (30), mentre in 44 casi si procede solo nei confronti del datore di lavoro, in assenza di intermediazione di un terzo soggetto.

Fig. 6 | Tabella regioni Di.Agr.A.M.M.I. Nord relativa ai soggetti contro i quali si procede penalmente: tutti i settori e agricoltura a confronto

DIAGRAMMI NORD-TUTTI I SETTORI				DIAGRAMMI NORD-AGRICOLTURA			
Totale procedimenti penali avviati	Procedimenti in cui si è proceduto solo nei confronti del datore di lavoro	Procedimenti in cui si è proceduto solo nei confronti del caporale	Procedimenti in cui si è proceduto nei confronti del datore di lavoro e caporale	Totale procedimenti penali avviati	Procedimenti in cui si è proceduto solo nei confronti del datore di lavoro	Procedimenti in cui si è proceduto solo nei confronti del caporale	Procedimenti in cui si è proceduto nei confronti del datore di lavoro e caporale
13	1	6	1	3	0	3	0
3	1	1	3	3	0	0	3
16	8	3	3	4	3	1	0
33	17	8	8	17	5	4	5
68	25	23	15	27	5	9	11
74	44	10	13	26	11	6	5
53	30	11	8	19	9	2	5
42	25	9	8	14	5	3	3
41	20	14	6	15	6	2	4
343	171	85	65	128	44	30	36

Focalizzandoci sul settore agricolo, nella successiva Tabella (Fig. 7) sono riportati i dati relativi all’utilizzo delle fattispecie penali nei procedimenti penali avviati nelle otto regioni del progetto: su 128 procedimenti di cui si ha avuto notizia o contezza del loro avvio, è stato possibile risalire alla fattispecie contestata in 122 procedimenti, ben 39 procedimenti in più rispetto allo scorso Rapporto, di cui 14 relativi al 2022 e 15 al 2023. I dati aggiornati confermano che anche nelle otto regioni attenzionate rispetto al progetto Diagrammi Nord l’art. 603 bis c.p. è la fattispecie penale più utilizzata a fronte di casi di sfruttamento lavorativo, contestata come unica fattispecie in ben 97 procedimenti, ossia nel 78% dei procedimenti penali, dato omogeneo alla percentuale nazionale.

Fig. 7 | Tabella regioni Di.Agr.A.M.M.I. Nord: l’uso delle fattispecie penali in agricoltura¹²⁰

REATI CONTESTATI	PRE RIFORMA L.199/2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE PER FATTISPECIE
Art. 603-bis cp	2	1	4	15	19	18	13	11	13	97
Artt. 603-bis cp, 12 TUI	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Artt. 603-bis cp, 22, co. 12 o 12-bis TUI*	0	1	0	0	3	4	4	2	1	15
Artt. 603-bis, 601 cp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Artt. 603-bis, 629 cp	0	0	1	0	1	2	1	0	1	6
Artt. 603-bis, 600 cp	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Artt. 603-bis, 600 cp, 601 cp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Art. 22 co. 12 o 12 -bis TUI*	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Art. 12 TUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Art. 600 cp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Artt. 600 cp, 629 cp		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Art. 601 cp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Art. 629 cp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE PER ANNO	2	2	5	16	25	25	19	13	15	122

Guardando alle altre fattispecie, i numeri sono molto bassi e non degni di particolare commento, ad eccezione di due casi: il reato di cui all’art. 22, co. 12 e/o 12 bis T.U.I. (occupazione di uno straniero privo di permesso di soggiorno) è contestato in ben 15 procedimenti in concorso con l’art. 603 bis c.p., dato che assume un’incidenza modesta rispetto al totale (ossia in circa il 12% dei procedimenti in agricoltura) ma che rappresenta più della metà del totale dei procedimenti in cui si fa utilizzo di queste fattispecie a livello nazionale (tot. 25 procedimenti); significativi anche i 6 procedimenti in cui sono contestati gli artt. 603 bis c.p. in concorso con l’art. 629 cp (estorsione) che anche in questo caso rappresenta rispetto al dato nazionale (tot. 16) una significativa quota, ossia il 38%. Per il commento sull’utilizzo di queste fattispecie si rinvia a quanto detto sopra, circa le problematiche che si possono presentare in caso di concorso delle suddette norme penali. Infine, merita attenzione come nessuna Procura delle otto regioni in esame abbia contestato delitti più gravi: in nessun procedimento si procede per il delitto di tratta di persone ai fini di sfruttamento lavorativo in agricoltura (art. 601 c.p.), né per riduzione e/o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.). Rispetto a quest’ultimo delitto, si precisa che nello scorso Rapporto l’art. 600 c.p. risultava contestato (in concorso con l’art. 12 T.U.I.) in un procedimento del 2017 di competenza della Procura di Venezia che vedeva imputati una coppia bengalese che gestiva un’azienda agricola sfruttando il lavoro di quindici connazionali, ma i fatti sono stati riqualificati nella sentenza di condanna di primo grado in sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita (art. 603 bis c.p.), confermando quanto detto qualche pagina sopra in merito alla “protezione” che la norma offre rispetto a fattispecie più gravi che prima della sua riforma venivano utilizzate dalla magistratura.

¹²⁰ Si precisa che non sempre è stato possibile individuare con sufficiente certezza il comma contestato tra il co. 12 (occupazione di stranieri privi di permesso di soggiorno) e il 12 bis, lett. c) (aggravato dallo sfruttamento e occupazione di stranieri privi di permesso di soggiorno), motivo per cui abbiamo unificato i due commi in un’unica sezione.

Approfondimento


Le inchieste della Procura della Repubblica di Ragusa di Marta Lavacchini

Il panorama delle inchieste della Procura della Repubblica di Ragusa sullo sfruttamento lavorativo

1.1. L'andamento delle inchieste e delle denunce delle vittime

I dati che sono stati raccolti dal *Laboratorio sullo sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle sue vittime*, istituito dal Centro di Ricerca interuniversitario l'Altro Diritto in collaborazione con la Flai-Cgil, nonché con l'Osservatorio Placido Rizzotto, evidenziano che a Ragusa i procedimenti pendenti in tema di sfruttamento lavorativo, dal 2017 a oggi, sono 25. Di questi, 16 procedimenti sono stati analizzati nel dettaglio dal *Laboratorio* attraverso la lettura degli atti processuali. Le informazioni di dettaglio che saranno analizzate nel presente *Rapporto* attengono, dunque, ai 16 procedimenti di cui è stato possibile leggere il materiale probatorio. Per gli altri 9 procedimenti il *Laboratorio* non ha ancora potuto consultare la documentazione processuale, ma è noto il fatto che sono attualmente pendenti e in carico dell'ufficio dibattimento della Procura (Fig. 1).

Fig. 1 | Variazione dei casi di sfruttamento lavorativo nel tempo



L'andamento dei procedimenti segue una linea discendente, ma questo dato deve essere interpretato in considerazione del fatto che esiste un tempo naturale di emersione del fenomeno dello sfruttamento da un lato, e, dall'altro, che su ulteriori procedimenti potrebbe gravare ancora il segreto istruttorio che rende gli atti non ostensibili poiché i procedimenti sono ancora nella fase di indagini preliminari. Un dato importante da sottolineare è che nell'area di competenza della Procura di Ragusa i 16 procedimenti di cui il *Laboratorio* ha potuto leggere i dati si sono sviluppati tutti nel settore agricolo in particolare concernono aziende agricole operanti nel settore degli agrumeti, della coltivazione in serre e dei carrubi. Questo dato conferma quanto già rilevato dal *Quarto Rapporto sullo sfruttamento lavorativo del Laboratorio*¹²¹. Infatti, mentre nei territori di competenza delle Procure del NordItalia il panorama sullo sfruttamento lavorativo sta cambiando, comprendendo settori produttivi diversi da quello agricolo (non ultimo il settore della moda), nel SudItalia i dati rimangono in gran parte costanti, rispecchiando la centralità che la manodopera agricola riveste nell'economia del Mezzogiorno. I procedimenti analizzati hanno preso avvio in cinque casi da denunce dei lavoratori interessati (si veda Fig. 2). Come precisato nell'ambito del *Quinto Rapporto* lo studio dei casi in cui i lavoratori sfruttati hanno denunciato risulta di particolare interesse poiché è un indicatore di quanto le vittime si sentano supportate e percepiscano la possibilità di emergere dal fenomeno dello sfruttamento. Tale quota rappresenta quasi un terzo del totale dei procedimenti analizzati. Il dato se confrontato con quello nazionale presentato nel *Quinto Rapporto* è ben superiore alla media nazionale che si attesta poco sopra al 10% misurata in particolare sul settore agricolo.

Fig. 2 | Inchieste individuate anno per anno con indicazione dei procedimenti penali avviati, delle denunce degli sfruttati e del coinvolgimento di vittime richiedenti asilo o titolari di protezione umanitaria¹²²

Periodo	Settore agricolo		
	Totale procedimenti avviati	di cui su denuncia dei lavoratori	di cui procedimenti in cui sono state individuate vittime richiedenti asilo o titolari di protezione umanitaria
2017	8	0	1
2018	5	2	0
2019	1	1	0
2020	1	1	0
2021	0	0	0
2022	1	1	1
Totale	16	5	2

¹²¹ Il Rapporto è reperibile in <https://www.adir.unifi.it/laboratorio/>.
¹²² In tutte le tabelle: Per "periodo" si intende l'anno dell'iscrizione nel Registro delle notizie di reato – RGNR. Per "procedimenti avviati" si intende l'avvio delle indagini preliminari indipendentemente dal loro successivo esito. Per procedimenti in cui "sono state individuate vittime richiedenti asilo o titolari di protezione umanitaria" sono conteggiati solo i procedimenti per i quali emerge esplicitamente dagli atti lo status indicato.

I dati mostrano come i casi in cui le vittime sono richiedenti asilo o titolari di protezione umanitaria risultino tutto sommato limitati e tuttavia fanno riferimento a casi in cui lo status emergeva chiaramente dagli atti. Spesso i migranti erano infatti regolari sul territorio per altri motivi, irregolari o cittadini dell’UE (Fig. 3).

Fig. 3 | Tabella status giuridico delle vittime, con dettaglio su “profughizzazione”

Periodo (anno dell'iscrizione e nel Registro delle notizie di reato - RGNR)	Settore Agricolo					
	Casi in cui sono vittime di sfruttamento solo o anche cittadini stranieri	Casi in cui è stato possibile risalire allo status giuridico delle vittime	Casi con vittime solo straniere con e senza permesso di soggiorno	Casi con vittime solo straniere con permesso di soggiorno	Casi con vittime solo o anche richiedenti asilo o titolari di protezione umanitaria	Casi con vittime solo straniere senza permesso di soggiorno
2017	8	7	6	4	1	1
2018	5	5	4	3	0	1
2019	1	1	1	1	0	0
2020	1	1	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2022	1	1	1	0	1	0
Totale	16	14	12	8	2	2

1.2. Le tipologie di vittime e il loro status

Le condizioni lavorative e di vita delle vittime, così come emergono dagli atti analizzati dal Laboratorio dipingono un quadro di fortissima vulnerabilità. L’analisi, infatti, al di là del profilo meramente statistico-giudiziario di rilevazione dei casi di sfruttamento lavorativo, consente un approfondimento qualitativo del fenomeno in grado di mostrare le caratteristiche più complessive dello stesso, con particolare attenzione alle vittime collocate nel loro contesto lavorativo e di vita.


(A) A questo proposito, la totalità dei procedimenti analizzati coinvolge vittime migranti, con cittadinanza extra-europea o europea. I cittadini italiani, laddove vittime dello sfruttamento, si trovavano spesso in condizioni comunque migliori rispetto a quelle degli stranieri, fosse anche solo per la disponibilità di un alloggio autonomo (si veda Fig. 4).

Fig. 4 | Tabella sulla cittadinanza delle vittime di sfruttamento

Periodo	Settore agricolo					
	Totale procedimenti avviati	Totale casi in cui è stato possibile risalire alla nazionalità delle vittime	Solo cittadini europei	Solo stranieri extra-UE	Cittadini sia europei che extra-UE	di cui solo o anche italiani
2017	8	8	1	2	5	3
2018	5	4	1	2	1	1
2019	1	1	0	1	0	0
2020	1	1	0	0	1	1
2021	0	0	0	0	0	0
2022	1	1	0	1	0	0
Totale	16	15	2	6	7	5

I migranti, regolari o irregolari sul territorio, o cittadini UE vivevano in condizioni assolutamente disagiate non solo nei paesi di origine, ma anche in Italia, tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni loro e delle loro famiglie.

Fig. 5 | Grafico relativo alla cittadinanza delle vittime di sfruttamento



Un altro dato significativo è che tre procedimenti coinvolgevano anche soggetti minorenni. Addirittura, in un caso, i minorenni venivano prelevati direttamente dalla struttura che li ospitava come minori stranieri non accompagnati per essere impiegati nella raccolta delle carrube per 9 ore lavorative e per una paga di 30 euro al giorno – peraltro, nel caso di specie, mai corrisposta.

(B) Quanto alle condizioni lavorative si trattava di situazioni nelle quali la retribuzione era palesemente difforme dai C.C.N.L. o territoriali o comunque sproporzionata; vi era una violazione della normativa in tema di orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale e ferie; nonché una violazione della normativa sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Nei casi oggetto dell’analisi del *Laboratorio* i braccianti spesso non avevano un regolare contratto di lavoro né una busta paga. Nei casi in cui vi era un regolare contratto, le buste paga spesso non rispecchiavano le giornate effettivamente lavorate che erano indicate in numero nettamente inferiore. Infatti, accanto a ipotesi di lavoro nero, vi sono stati numerosi casi di lavoro c.d. grigio.

I lavoratori percepivano un compenso giornaliero (quando corrisposto) che andava dai 17 euro a 45 euro (pagati, settimanalmente, nella quasi totalità dei casi in contanti) a fronte di una retribuzione prevista nei C.C.N.L. o territoriali tra i 54 e i 63 euro.

Le giornate lavorative erano di 8, 9 e talvolta di 10 ore, con ferie non retribuite o non previste, con costante sorveglianza del datore di lavoro o di un suo incaricato. In un caso particolarmente grave alcuni migranti erano retribuiti 80 centesimi di euro a cassetta raccolta e dalle intercettazioni emergeva che ogni lavoratore era costretto a raccogliere anche 80 casse al giorno, con una forza lavoro reclutata direttamente in Romania.

Non venivano organizzati corsi di aggiornamento, né venivano fornite ai lavoratori protezioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro (per esempio, scarpe antinfortunistiche o guanti) e non erano presenti presidi medici per gli infortuni. In particolare, nel lavoro in serra, spesso gli operai erano costretti a lavorare in ciabatte e a temperature elevatissime che potevano arrivare anche a 50 gradi nelle ore più calde del giorno.

In un caso, gli accertamenti delle Forze dell’ordine in azienda erano dovuti all’intervento del 118 che aveva prelevato un bracciante in condizioni di salute gravissime (emorragia cerebrale e grave disidratazione) che lo avevano portato poi al decesso.

Spesso, i luoghi di lavoro non prevedevano servizi igienici e, pertanto, i braccianti dovevano servirsi dell’aperta campagna per espletare i loro bisogni.

(C) I braccianti versavano in condizioni di grave precarietà. Nella maggior parte dei casi vivevano in alloggi di fortuna presso il loro luogo di lavoro: roulotte, container, mezzi non più circolanti, stanze senza finestre. Dagli interventi dell’ASP spesso è emerso che gli alloggi non avevano pavimentazione (erano, infatti, in cemento battuto) erano pieni di muffa dovuta – tra le altre cose – alla mancanza di aereazione, per non parlare del fatto che i locali si presentavano come stanze uniche nelle quali era stato ricavato un angolo cottura. Gli alloggi, inoltre, erano piccoli e spesso privi di servizi igienici.

Il monitoraggio delle strategie repressive e la qualificazione giuridica dello sfruttamento. La centralità dell’art. 603 bis c.p.

Come è noto, l’art. 603 bis c.p. ha introdotto, a seguito della l. 199/2016, importanti novità in materia di contrasto al fenomeno che non si esauriscono in una riformulazione della fattispecie incriminatrice. Lo sfruttamento lavorativo viene, infatti, preso in considerazione nella sua complessità empirica e i nuovi strumenti vengono introdotti nell’ottica di apprestare una protezione efficace alle vittime.

2.1. I soggetti contro cui si è proceduto

La riforma del 603 bis operata dalla legge 199 che ha permesso di procedere anche contro i datori di lavoro riviste per le inchieste attivate dalla Procura di Ragusa una importanza fondamentale: infatti nella totalità dei casi ragusani esaminati gli imputati sono stati i datori di lavoro o preposti di fatto e, solo in pochi casi, anche i caporali¹²⁶ (Fig. 6).

Fig. 6 | Tabella inchieste relativa ai procedimenti penali in cui è stato possibile individuare i soggetti contro i quali si procede

Periodo	Settore agricolo			
	Totale procedimenti penali avviati	Procedimenti in cui si è proceduto nei confronti del datore di lavoro ^[1]	Procedimenti in cui si è proceduto solo nei confronti del caporale	Procedimenti in cui si è proceduto nei confronti del datore di lavoro e del caporale
2017	8	6	0	1
2018	5	4	0	1
2019	1	0	0	1
2020	1	1	0	0
2021	0	0	0	0
2022	1	1	0	0
Totale	16	12	0	3

Il rapporto col datore di lavoro o con il caporale risulta centrale nella fenomenologia dello sfruttamento lavorativo considerato che oltre a reclutare, impiegare e in generale a utilizzare la manodopera, essi creano un rapporto di controllo totalizzante con le vittime.

Come noto, infatti, spesso sono gli stessi datori o intermediari a portare i lavoratori sui luoghi di lavoro e laddove questo non accade è in ragione del fatto che i braccianti dimorano negli stessi campi dove lavorano con ripari forniti dagli stessi datori di lavoro dietro trattenimento di una parte dello stipendio o meno, con ciò rendendo ancora più celata la loro presenza sul territorio.

¹²³ In merito a un procedimento penale non è stato possibile estrapolare il dato relativo al ruolo dell’indagato.
¹²⁴ Per “datore di lavoro” si intende sia il titolare dell’azienda che il preposto di fatto. In altre parole, in tali ipotesi il rapporto si instaura direttamente col soggetto che amministra l’azienda senza che vi sia una intermediazione.

2.2. Gli indicatori di sfruttamento così come ricostruiti nella prassi giudiziaria della Procura di Ragusa

Al di là del dibattito sulla funzione degli indicatori nella fattispecie e, quindi, se essi abbiano natura sostanziale o processuale¹²⁵, e sulle ripercussioni in merito al rispetto dei principi di determinatezza e tassatività della fattispecie, il loro ruolo nella *law in action* è a dir poco centrale.

Su 16 procedimenti analizzati 11 sono giunti alla fase della conclusione delle indagini preliminari, 1 è ancora nella fase delle indagini, mentre per gli altri 4 procedimenti la Procura si è determinata a richiedere al GIP l'archiviazione. Sotto il profilo della “costruzione” degli indici, interessanti sono in particolare le argomentazioni che hanno portato la Procura a presentare le richieste di archiviazione. Le archiviazioni hanno, infatti, riguardato ipotesi in cui non era stata ritenuta raggiunta la prova della sussistenza degli indici. In particolare, la prassi giudiziaria ha sfatato il mito che la riformulazione del terzo indice (quello sulla violazione della normativa in tema di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro) riducesse la norma a mero presidio penalistico in caso di violazione della disciplina giuslavoristica. Dagli atti reperiti, concernenti i procedimenti avviati dalla Procura di Ragusa, emerge come gli indicatori non svolgano un ruolo “autosufficiente” nella descrizione del disvalore del fatto, ma come – al contrario – ai fini dell'applicazione del reato, sia necessario rinvenire un *quid pluris* rispetto alla mera violazione della normativa giuslavoristica, per cui anche in presenza degli indici sintomatici è necessario valutare la ricorrenza dello sfruttamento, ferma la violazione della normativa civilistica, pena appunto l'archiviazione del procedimento.

2.2. Problemi e prospettive di utilizzo di fattispecie diverse dall'art. 603 bis c.p. nella repressione dello sfruttamento

Nei casi oggetto dell'analisi del Laboratorio la Procura di Ragusa ha contestato l'art. 603 bis c.p. nella forma base o aggravata. A livello empirico è interessante notare che in alcuni casi vi era un concorso di reati con le fattispecie di furto, lesioni, minaccia, favoreggiamento della prostituzione e con i reati disciplinati dalla normativa in materia di armi. A tale proposito si deve dare conto del fatto che in un caso il procedimento concerneva anche un caso di tratta di esseri umani che è stato spostato per competenza alla Procura della Repubblica di Catania.

Al di là di questi casi dove il concorso di reati è stato contestato con fattispecie che non riguardano di per sé la qualificazione giuridica del fenomeno dello sfruttamento lavorativo, ma attengono piuttosto alla fenomenologia concreta degli stessi, in un recente caso la Procura di Ragusa ha contestato anche il reato di estorsione come strumento di repressione dello sfruttamento.

Nel caso di specie la Procura ha contestato l'art. 629 c.p. in attuazione di un medesimo disegno criminoso per avergli imputati prospettato sanzioni arbitrarie «consistite nella perdita del pagamento di una o più giornate lavorative già svolte, a svolgere prestazioni prive delle cautele previste in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, a lavorare senza possibilità di pause in condizioni di forte stress termico (discendente dal microclima in serra) procuravano a sé e ad altri l'ingiusto profitto correlato al risparmio di spesa» con danno delle persone offese.

Infatti, i lavoratori denunciavano di non potersi dare malati poiché il datore di lavoro al secondo giorno di malattia consecutivo invitava il dipendente a tornare ugualmente a lavoro o andare via dalla ditta liberando, peraltro, l'alloggio che gli era stato fornito. Il datore di lavoro minacciava di licenziamento i lavoratori che non rispettavano le “regole” da lui impartite e addirittura in un caso aveva costretto il lavoratore a restituirgli una parte dello stipendio accompagnandolo di persona allo sportello bancario per prelevare il denaro.

Sotto questo profilo emerge un aspetto già noto all'attività del Laboratorio e cioè la contestazione nelle vicende di sfruttamento lavorativo della fattispecie di estorsione in concorso con quella di cui all'art. 603 bis c.p. nei casi in cui il lavoratore è costretto a compiere un atto di disposizione patrimoniale (nel caso di specie restituire una parte della retribuzione fuori busta paga nonché la minaccia di licenziamento).

Come è noto, la minaccia di licenziamento può rilevare sia come aggravante della fattispecie di sfruttamento lavorativo (art. 603 bis co. 2 c.p.) sia come condotta costitutiva dell'estorsione. Effettivamente nel caso di specie la Procura ha contestato tanto l'aggravante quanto l'estorsione. Per la verità l'estorsione veniva contestata non solo in virtù della minaccia di licenziamento, ma anche per costringere le persone offese a accettare retribuzioni inadeguate, a rinunciare al pagamento di giornate lavorative già svolte e a svolgere prestazioni prive delle cautele in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con conseguente risparmio di spesa per l'azienda.

La Procura, infatti, cita la giurisprudenza di legittimità (si veda *ex multis* Cass., II Sez. Pen., n. 3724/2022) secondo la quale «incorre nel reato [di estorsione] il datore di lavoro che approfittando della sua posizione di vantaggio rispetto al lavoratore lo induce ad accettare condizioni inique e retribuzioni inadeguate (poste come alternativa alla perdita dell'impiego) sotto la minaccia anche celata di licenziamento». La minaccia si legge, può anche essere indiretta purché idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto.

¹²⁵ Il dibattito è ampio e non può essere qui analizzato. Sia sufficiente rilevare come dalla natura sostanziale si fa discendere la tassatività degli indicatori in quanto concorrono a integrare il fatto tipico, mentre se essi avessero natura processuale non dovrebbero necessariamente verificarsi in quanto avrebbero valore di mero “indizio” o “sintomo”. Tra queste due posizioni emerge quella della c.d. tipicità di contesto elaborata principalmente da Alberto Di Martino, si veda DI MARTINO A., *Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato*, Il Mulino, Bologna, 2019.

L'importanza degli strumenti preventivi e cautelari lungo la filiera dello sfruttamento come strumento di protezione dei lavoratori: l'amministrazione controllata e il controllo giudiziario dell'azienda

In un caso molto interessante la Procura di Ragusa ha chiesto, oltre al sequestro preventivo di una ingente somma a tutela dell'INPS, il controllo giudiziario dell'azienda previsto dall'art. 3 della legge 199, poi disposto dal GIP.

Il caso, peraltro, ci sembra si presti anche a un'applicazione della misura di prevenzione di cui all'art. 34 d.lgs. 159/2011 che potrebbe consentire, per la prima volta nel settore agricolo (si veda sul punto il *Rapporto Nazionale*), di risalire la filiera produttiva fino alla committente per consentire un contrasto a largo spettro del fenomeno dello sfruttamento lavorativo. In ogni caso, al momento, per quello che è noto, la Procura ha chiesto e ottenuto il controllo giudiziario senza che tale decisione sia stata oggetto di gravame in sede di riesame.

Il dettaglio dei singoli procedimenti penali

1) Procedimento penale n. 4882/17 R.G.N.R.

Il procedimento risulta instaurato tanto nei confronti dei datori di lavoro quanto dell'intermediario.

In concorso con l'art. 603 bis c.p. risulta contestato anche il furto aggravato (per essersi impossessati di attrezzatura da lavoro e di prodotti agricoli) e il favoreggiamento della prostituzione. L'intermediario, infatti, nel contesto di una trattativa relativa all'acquisto di un terreno, per garantirsi la riduzione del prezzo, induceva una donna a un rapporto sessuale col venditore dello stesso.

È noto anche che l'intermediario sia stato imputato in un procedimento per tratta di esseri umani che ha visto la competenza della Procura di Catania e per il quale vi è stata condanna. Nelle intercettazioni effettuate dalla Procura di Ragusa è emerso, infatti, che l'intermediario si riforniva di manodopera direttamente dalla Romania tramite persone della sua famiglia allo scopo di impiegarle nei campi in Italia.

Il caso riguardava sette braccianti di nazionalità rumena individuati come persone offese del reato, mentre di altri cinque non è nota la precisa nazionalità, anche se è emerso che erano di origine africana.

Dagli atti emerge poi che l'intermediario si occupava di portare negli aranceti i braccianti con la sua auto (alcuni sistemati anche nel cofano della macchina) dalle 6 di mattina fino al tardo pomeriggio con mezz'ora circa di pausa. Il lavoro veniva svolto in qualsiasi condizione atmosferica e senza nessun presidio sanitario o di sicurezza, nonché senza strutture igieniche.

Dalle intercettazioni risulta che la retribuzione fosse di 17 euro al giorno, ma talvolta venivano pagati a cottimo 80 centesimi a cassetta raccolta. Il procedimento riguardava anche una minorenni.

Gli alloggi dei braccianti erano fatiscenti: costretti a dormire per terra su coperte e vestiti in un primo momento, senza servizi igienici, per poi essere successivamente spostati in un ovile.

Il PM in tal caso ha formulato una richiesta di rinvio a giudizio.

2) Procedimento penale n. 2426/17 R.G.N.R.

Il procedimento penale risulta istaurato nei confronti dei datori di lavoro, ma dagli atti emerge che il controllo dei lavoratori veniva effettuato da un delegato dello stesso il quale provvedeva a minacciarli di licenziamento qualora il lavoro fosse stato insoddisfacente.

Le vittime di sfruttamento lavorativo erano ventisei lavoratori stranieri: venti di origine africana, regolari sul territorio come richiedenti asilo e sei rumeni.

La retribuzione prevista era di 25 euro per 8 ore lavorative senza avere né un regolare contratto di lavoro né la busta paga. I braccianti venivano impiegati nel lavoro nelle serre, senza dispositivi di protezione (alcuni lavoravano in ciabatte), cassetta di pronto soccorso, servizi igienici, visita medica nonché senza ferie.

Tra i lavoratori risultava anche un italiano, addetto all'irrigazione, con trattamento molto diverso rispetto agli altri: veniva retribuito 60 euro al giorno, aveva ricevuto la visita medica ed era dotato di dispositivi di protezione. I lavoratori stranieri venivano prelevati direttamente nel loro domicilio: da una comunità e da alloggi che, dalla relazione dell'ASP, risultavano fatiscenti. Sette dipendenti risultavano, infatti, alloggiati in vani di 14 mq privi di finestre e con accesso diretto dall'esterno per ogni unità abitativa. Questi alloggi erano senza pavimentazione e pieni di muffa anche a causa dell'assenza di aereazione. All'interno di essi vi era anche una zona dedicata alla cottura e alla consumazione dei pasti. La presenza degli arredi annullava di fatto la possibilità di pulizia e deterzione. I servizi igienici avevano le medesime carenze ed erano stati ricavati da locali attigui.

A seguito dell'arresto, gli imputati hanno regolarizzato la posizione dei lavoratori identificati e l'Ispettorato del lavoro ha revocato così la sospensione dell'attività imprenditoriale. Essi hanno dato incarico a un professionista di integrare il documento valutazione dei rischi ex d.lgs. 81/08, previa chiusura dei locali igienici e ristoro, e di realizzare ambienti funzionali e climatizzati.

Il procedimento di primo grado si è concluso con una sentenza di condanna resa nell'ambito di un giudizio immediato a fronte del quale il difensore aveva richiesto il rito abbreviato. Il giudice ha riconosciuto le attenuanti ge-

neriche e l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. prevalenti sul bilanciamento dell’aggravante di aver compiuto il fatto su un numero di lavoratori superiori a tre. La pena finale risultava, anche a seguito alla riduzione per il rito, di 6 mesi sospesi con applicazione delle pene accessorie dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché del divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione e l’esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi da parte dello Stato o altri enti pubblici o dell’Unione Europea relativi al settore agricolo. Non risulta noto l’eventuale esito del giudizio di appello.

3) Procedimento penale n. 2485/17 R.G.N.R.

Il procedimento penale in oggetto risulta a carico dei datori di lavoro, uno dei quali formalmente titolare dell’azienda e l’altro conduttore di fatto della stessa.

I reati contestati erano, oltre allo sfruttamento lavorativo, la detenzione illegale di arma (art. 23 l.110/1975 e art. 38 TULPS).

Si trattava di sei lavoratori rumeni che venivano retribuiti con 5 euro l’ora per 8 ore lavorative. Alcuni avevano un regolare contratto stagionale di tre mesi, ma senza emissione di busta paga.

I lavoratori sentiti venivano portati dall’imputato in azienda.

Le condizioni alloggiative erano molto precarie: alcuni lavoratori dormivano in una roulotte, altri in mezzi non circolanti, altri in container e una lavoratrice alloggiava in un’abitazione con bagno in comune con gli altri lavoratori che vivevano in varie sistemazioni, tutti forniti dall’imputato in terreni adiacenti all’azienda. In questa situazione viveva anche un bambino di 5 anni figlio di una coppia ivi dimorante. Dalle dichiarazioni di alcuni lavoratori è emerso che l’imputato stesse cercando un appartamento per migliorare tali condizioni.

Per quello che è noto all’attività del Laboratorio il GIP nel presente caso ha emesso ordinanza di convalida dell’arresto e ha rigettato la richiesta di misure cautelari. Nell’ordinanza il GIP ha rilevato che non si ravvisavano i presupposti indiziari dell’art. 603 bis c.p. poiché i lavoratori erano impiegati da poco tempo, l’imputato aveva proceduto a una regolare denuncia degli stranieri e il compenso era di poco inferiore a quello previsto dal C.C.N.L. Pertanto, non ha ritenuto che vi fossero i gravi indizi di colpevolezza per lo sfruttamento lavorativo (oltre a non ritenere sussistenti le esigenze cautelari per il reato di detenzione illegale di arma).

Il procedimento risulta concluso con una richiesta di archiviazione.

4) Procedimento penale n. 2785/17 R.G.N.R.

Il procedimento penale è instaurato nei confronti del datore di lavoro.

Le vittime erano tre lavoratori, di cui una donna. I due lavoratori erano di origine tunisina mentre la donna rumena.

I due lavoratori erano arrivati alla fine degli anni ’80 in Italia ed erano titolari di permesso di soggiorno.

I due avevano riferito di avere regolare contratto retribuito 30 euro al giorno per 8 ore lavorative per 5 giorni a settimana uno e, l’altro, per 6 giorni. Il pagamento avveniva in contanti. Lavoravano per 8 ore al giorno nelle serre, in condizioni climatiche proibitive (le temperature potevano arrivare anche a 50 gradi), e ricevevano disposizioni direttamente dal datore di lavoro.

Uno dei due lavoratori lavorava in ciabatte perché era economicamente impossibilitato ad acquistare delle scarpe da lavoro (che – comunque – avrebbe dovuto fornirgli il datore di lavoro).

Non avevano mai partecipato a un corso di formazione, né avevano dispositivi di protezione (come, appunto, le scarpe antinfortunistiche), mentre la visita medica era stata fatta solo ad uno di loro.

Per quanto concerne le ferie, un lavoratore riferiva di non aver beneficiato di nessun giorno di ferie da aprile (e i fatti erano di giugno), mentre l’altro riferiva che aveva avuto ferie – comunque non retribuite – per andare in Tunisia dalla famiglia una decina di giorni circa.

In azienda, riferivano, era presente una cassetta medica anche se non sapevano dove fosse ubicata.

Dagli atti emerge che per uno dei due lavoratori la collaborazione con le Forze dell’ordine aveva avuto effetti devastanti perché era stato licenziato e che temeva, ora, per la sua incolumità.

Uno dei due lavoratori riferiva, sentito a SIT, che alloggiava in una casa fornita dall’imputato che, di fatto, era un garage di un’unica stanza dove lui aveva ricavato una cucina, il pavimento era rustico e il bagno era separato da un muretto dove c’era il water. Per lavarsi scaldava una pentola perché la doccia era assente. Per questo alloggio egli non pagava alcun affitto.

5) Procedimento penale n. 2786/17 R.G.N.R.

Nel procedimento in esame si è proceduto nei confronti dell’imputato che era il materiale amministratore dell’azienda.

I lavoratori erano uno un cittadino italiano, mentre l’altro era un cittadino tunisino. Entrambi erano titolari di regolare contratto di lavoro con busta paga ed erano retribuiti 45 euro al giorno, settimanalmente corrisposti. Beneficiavano di ferie 1 mese l’anno (anche se non retribuite). Ai lavoratori erano state fornite le scarpe antinfortunistiche ed erano regolarmente sottoposti a visita medica. Nell’azienda erano presenti i servizi igienici.

Il PM ha, per tali ragioni, richiesto l’archiviazione del procedimento poiché l’art. 603 bis c.p. richiede un *quid pluris* rispetto alla mera violazione della normativa giuslavoristica per cui anche in presenza degli indici sintomatici di sfruttamento, è necessaria una valutazione in merito alla ricorrenza dello sfruttamento, ferma la violazione normativa civilistica.

6) Procedimento penale n. 3186/17 R.G.N.R.

Il procedimento si svolge nei confronti del datore di lavoro.

L’azienda impiegava sedici operai di nazionalità italiana, rumena e tunisina.

Qualche giorno prima dei controlli della polizia giudiziaria era morto un operaio per emorragia cerebrale e grave stato di disidratazione.

I lavoratori venivano retribuiti 30 o 35 euro al giorno per 8 ore lavorative, con reiterata violazione della normativa relativa alle ferie, non retribuite, e ai servizi di sicurezza e pronto soccorso (non risultano, infatti, essere mai state effettuate delle visite mediche). I lavoratori erano titolari di regolare contratto con busta paga e pagamento in contanti. Gli stessi riferiscono che in azienda erano presenti i servizi igienici.

Erano previsti degli alloggi che si componevano di singoli vani (12/20 mq) sprovvisti di finestre e con accesso diretto all’unità abitativa, alcuni alloggi dotati di servizio igienico e altri di bagni comuni, pavimentazione di battuto di cemento grezzo, alcuni non intonacati o con copertura in eternit. Negli alloggi veniva effettuata la cottura e la consumazione dei pasti. Dalla relazione dell’ASP risultava che gli alloggi non consentivano un uso abitativo a meno che non fossero adottate misure di adeguamento tali da normalizzare la situazione nel rispetto della normativa vigente.

Risulta che il PM abbia chiesto il rinvio a giudizio.

7) Procedimento penale n. 3210/17 R.G.N.R.

Il procedimento vede come imputato il datore di lavoro e le vittime erano tre operai di nazionalità albanese.

Non avevano un regolare contratto e l’imputato aveva dichiarato che la prestazione era effettuata a titolo gratuito. Uno dei lavoratori aveva confermato che l’imputato era suo amico e che lo aiutava semplicemente a raccogliere la plastica presente nell’attività per tre o quattro giorni. Analoghe erano le dichiarazioni rese a SIT dell’altro lavoratore.

Entrambi alloggiavano in una diversa abitazione.

Il PM in questo caso ha ritenuto di dover chiedere l’archiviazione poiché non erano stati raggiunti indici presuntivi dello stato di sfruttamento del lavoro alla luce delle informazioni “elusive” fornite dai lavoratori e per quanto concerne le violazioni in tema di sicurezza, lavoro e igiene ha ritenuto che fosse sufficiente l’irrogazione di sanzioni amministrative.

8) Procedimento penale m. 3209/17 R.G.N.R.

Nel predetto procedimento il PM ha richiesto l’archiviazione.

Il lavoratore (di nazionalità albanese e titolare di permesso di soggiorno scaduto) sentito a SIT, ha riferito che quello era il suo primo giorno di lavoro e di non conoscere le sue mansioni né l’orario di lavoro.

La paga giornaliera era stata pattuita per il tramite di una ragazza rumena che lo aveva portato in questa azienda ed ammontava a circa 5 euro l’ora. Al momento delle dichiarazioni non aveva informazioni sull’esistenza o meno dei servizi igienici e sulla necessità di effettuare o meno una visita medica.

Quanto all’alloggio egli evidenziava che fino alla settimana precedente risiedeva in una comunità per minori, mentre adesso si era stabilito presso l’abitazione del fratello.

9) Procedimento penale n. 2633/18 R.G.N.R.

Il procedimento in esame vede coinvolto un datore di lavoro imputato per art. 603 bis c.p. e per lesioni aggravate e minaccia (artt. 582, 585, 612 c.p.) e origina dalla denuncia dei lavoratori.

Le vittime erano due cittadini albanesi e pare che nell’azienda fossero impiegati tutti loro connazionali, irregolari, senza ingaggio. Le vittime erano entrate con visto turistico di tre mesi e uno di loro lavorava da otto mesi alle dipendenze dell’imputato, mentre l’altro da circa un anno e mezzo.

All’interno dell’azienda lavoravano 4 o 5 operai che cambiavano periodicamente perché venivano assunti giornalmente.

I lavoratori venivano retribuiti 30 euro al giorno per 10 ore di lavoro, a seguito di un accordo orale – senza contratto regolare, per lavorare in serra. La somma veniva corrisposta in contanti dal datore di lavoro che forniva le direttive ai lavoratori. I lavoratori non avevano mai partecipato a corsi di formazione lavorativa e non erano stati sottoposti a controlli medici. Non erano previste ferie, ma solo qualche settimana libera per il “fermo dell’agricoltura” senza comunque che fosse prevista alcun tipo di retribuzione. L’azienda non era fornita di servizi igienici. Le vittime subivano continue minacce di licenziamento o di denuncia in quanto irregolari sul territorio.

L’imputato, anch’esso di nazionalità albanese, in tal caso era accusato anche di lesioni e minacce perché, a seguito di una lite con i due lavoratori che lamentavano la mancata corresponsione della retribuzione, li aveva colpiti con delle forbici. I due, a loro volta, risultavano indagati nel procedimento in oggetto per minacce e lesioni – così come un altro lavoratore che era giunto in soccorso dei due connazionali.

Le condizioni alloggiative erano precarie. Gli era stata fornita una stanza presso l’azienda che era sì fornita di bagno interno, ma non aveva acqua. I due lavoratori davano 100 euro al mese per la stanza e 30 di energia elettrica, somma che gli veniva detratta dalla paga mensile.

Risulta che, nell’ambito del suddetto procedimento, ci sia stata una citazione a giudizio.

10) Procedimento penale n. 2958/18 R.G.N.R.

Imputati nel procedimento sono i due datori di lavoro.

La vittima era un cittadino tunisino regolare sul territorio che aveva presentato un atto di denuncia-querela nei confronti dei due imputati.

Egli risultava avere un regolare contratto ed essere retribuito 35 euro al giorno per 9 ore lavorative, comprese le domeniche, che venivano corrisposti tramite bonifico. Nelle buste paga, ad ogni buon conto, erano segnate giornate lavorative nettamente inferiori (8 ore al giorno) per 54 euro al giorno di retribuzione. Non erano presenti i servizi igienici e di sicurezza sul luogo di lavoro.

Quando aveva reclamato i propri diritti di lavoratore era stato allontanato dal posto di lavoro nonostante la scadenza del contratto fosse successiva.

Risulta, dunque, che il PM abbia richiesto un rinvio a giudizio.

11) Procedimento penale n. 3828/18 R.G.N.R.

Il procedimento penale origina dalla presentazione di una querela da parte della responsabile di una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Alcuni tra i minori ivi residenti venivano prelevati direttamente dalla struttura per essere impiegati poi nella raccolta di carrube, senza formazione e con violazione della normativa sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La retribuzione prevista era di 30 euro al giorno per 9 ore lavorative non sempre corrisposta dal datore di lavoro nei giorni precedenti alla denuncia.

Nel procedimento risulta che il PM abbia richiesto un rinvio a giudizio.

12) Procedimento penale n. 2254/18 R.G.N.R.

Nel procedimento penale in oggetto agli imputati viene contestato oltre al reato di sfruttamento lavorativo anche quello di furto di energia elettrica.

La vittima in tal caso era stata contattata direttamente dalla Romania dai datori di lavoro (recidivi reiterati specifici o semplici). Lavorava come pastore 12 ore al giorno dalle 5,30/6 del mattino alle 17,30 per 750 euro al mese. La paga veniva corrisposta in contanti e non beneficiava di giorni liberi o riposi settimanali. Non era stato sottoposto a visita medica né a una formazione professionale specifica.

Il lavoratore viveva in un immobile di 15 mq con tre mini vani con accesso diretto all’esterno, privo di porte interne e idonea superficie finestrata. Non era compreso un vano per servizi igienici anche se era presente un water. Al momento dell’accesso nell’immobile gli addetti avevano trovato pessime condizioni igieniche e contaminazione delle zone cottura con all’interno un odore nauseabondo. Il frigo non era funzionante e gli arredi erano inesistenti. Il PM si è, dunque, determinato a una richiesta di rinvio a giudizio.

13) Procedimento penale n. 4318/18 R.G.N.R.

Il presente caso ha coinvolto sia il titolare dell’azienda che il suo collaboratore a danno di dieci lavoratori: due italiani, due rumeni e sei tunisini, titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

I lavoratori escussi riferivano condizioni economiche adeguate anche se ricevevano retribuzioni oscillante tra i 35 e i 45 euro per 8 ore di lavoro al giorno, mentre l’italiano prendeva 1500 euro al mese. I lavoratori erano titolari di contratto. Non avevano però ricevuto visita medica o effettuato corsi di specializzazione e non erano a conoscenza di sistemi di sicurezza.

L’alloggio dei dipendenti era strutturato con cemento e materiali plastici e metallici, pareti plastiche accessibili dall’esterno da porte non chiuse (salvo una con un lucchetto). Non erano presenti servizi igienici e si componevano di un unico vano presente nella parte posteriore di fabbricato. La pavimentazione era in condizioni igieniche pessime, adibita anche alla cottura e alla consumazione dei pasti, soggetta a ristagno e inadeguata aereazione con conseguente odore nauseabondo. Gli arredi erano fatiscenti con accumulo di materiali che rendevano impossibile un intervento quotidiano di detersione e pulizia.

Il PM ha esercitato l’azione penale, salvo che per i reati di cui agli artt. 18, 64 e 71 del d.lgs. 81 del 2008 per i quali ha richiesto l’archiviazione per particolare tenuità del fatto anche in ragione della circostanza che l’indagata aveva pagato parzialmente la sanzione pecuniaria oltre alla presenza degli altri presupposti applicativi previsti dall’art. 131 bis c.p.

14) Procedimento penale n. 786/19 R.G.N.R.

Il predetto procedimento origina da una denuncia dei lavoratori e coinvolge non solo il datore di lavoro ma anche il caporale: le vittime erano tredici lavoratori (dodici afghani e un pakistano) che si sono presentati autonomamente per denunciare lo sfruttamento.

Le vittime, salvo una, erano titolari di contratti scaduti a fronte del quale non avevano ricevuto la retribuzione per un mese, ragione per cui si erano recati al commissariato.

Il dato interessante è che i lavoratori erano stati reclutati da un mediatore culturale CIES che collaborava con le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato presso gli uffici immigrazione di Trapani e Caltanissetta.

La paga giornaliera era di 32 euro al giorno (meno di quanto – peraltro – gli era stato promesso) a fronte dei 54 euro previsti dal contratto provinciale, peraltro spesso pagati parzialmente, per 8 ore lavorative. Molti di essi lavoravano anche nei fine settimana. Nonostante la paga fosse inferiore al contratto provinciale e, comunque, inferiore rispetto a quanto promesso loro inizialmente avevano accettato l’impiego considerata la loro condizione di bisogno. Nel caso emerge peraltro come fosse implicita la minaccia di licenziamento.

Il caporale prendeva 4 euro al giorno per ciascun operaio reclutato per ripagarlo della funzione di “interprete”. Il caporale era inoltre titolare del contratto di locazione e spesso dormiva nella stessa abitazione dei lavoratori, abitazione comunque insufficiente a contenere tredici persone.

Il PM si è determinato con una richiesta di rinvio a giudizio in ragione della presenza degli indici di sfruttamento lavorativo. I lavoratori, infatti, non avevano ricevuto alcuna visita medica, salvo uno, né alcuna formazione professionale. Peraltro, nell’azienda venivano utilizzati prodotti chimici e fitosanitari senza protezione individuale.

15) Procedimento penale n. 3497/20 R.G.N.R.

Il procedimento penale in oggetto è istaurato nei confronti del proprietario dell’azienda e del reale conduttore della stessa.

Il procedimento origina dalla denuncia di una lavoratrice marocchina, la quale riferiva che nell’azienda lavoravano dodici lavoratori (sette di nazionalità rumena, tra cui una ragazza di circa 16 anni, cinque di nazionalità marocchina) di cui non tutti erano titolari di regolare contratto in quanto alcuni erano privi di regolare permesso di soggiorno. La lavoratrice descriveva la sua situazione lavorativa come caratterizzata da un serie di contratti che, da

un certo punto in poi, non erano più stati adempiuti. I pagamenti, infatti, non erano più stati effettuati integralmente e costantemente.

Durante le indagini erano stati identificati 4 operai, di cui un italiano, che avevano dichiarato di essere stati regolarmente assunti e di essersi accorti delle difformità rispetto alla busta paga loro consegnata. Gli stessi avevano anche dichiarato di non avere dispositivi di protezione individuale. Degli operai sentiti, soltanto quello di nazionalità italiana era stato sottoposto a visita medica e aveva frequentato un corso di formazione.

Gli operai riferivano di essere retribuiti 40 euro per 8 ore lavorative per 6 giorni a settimana inclusi i festivi infrasettimanali (senza maggiorazione).

I lavoratori alloggiavano presso l'azienda. Gli alloggi erano composti di due camere, un bagno e uno stenditoio e un'area cucina/pranzo. I locali erano infestati dalla muffa con pareti che non arrivavano al colmo del tetto di lamiera coibentata, il pavimento era in battuto di cemento e gli impianti elettrici e idraulici erano fatiscenti.

Risulta che il procedimento, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, sia giunto al decreto che dispone il giudizio.

16) Procedimento penale n. 3464/2022 R.G.N.R.

Si tratta di un grosso procedimento penale per il quale, al momento, risulta depositata ordinanza di applicazione delle misure cautelari personali degli arresti domiciliari e reale prevista dall'art 3 della l. 199/2016 (controllo giudiziario in azienda). Risulta, inoltre, disposto il sequestro preventivo di una ingente somma di denaro, nella disponibilità degli indagati, applicato a favore dell'INPS.

I reati contestati erano quelli di sfruttamento lavorativo, estorsione, furto in abitazione e per un indagato anche falsità ideologica in certificati prevista dall'art. 480 c.p.

La contestazione del reato di estorsione è interessante e riguarda, tra le altre cose, la condotta costringente di un foglio di dimissioni in bianco e uno di loro era stato addirittura accompagnato allo sportello di una banca per prelevare parte del suo stipendio.

Il fatto è stato contestato al datore di lavoro e ai preposti di fatto dell'azienda. Il procedimento coinvolge anche il docente certificatore per una parte del fatto. Ai soci dell'azienda è stato contestato anche l'art. 25 quinquies co. 1 lett.

a) del d.lgs. 231/2001 che disciplina la responsabilità dell'ente. Infatti, ai soci è stato contestato di aver commesso il reato nell'interesse e a vantaggio dell'ente correlato al risparmio di spesa derivante dall'evasione contributiva posta ai danni dell'Ente previdenziale, dalla mancata corresponsione delle differenze retributive evase a discapito dei lavoratori, dalla fruizione indebita delle agevolazioni contributive previste per il settore agricolo nonché al risparmio derivato dalla mancata formazione professionale dei lavoratori e dei dispositivi di protezione individuale.

Il procedimento origina dalla denuncia di due lavoratori, supportati dall'OIM e dal Progetto Diagrammi Sud, ma il caso riguarda circa sedici dipendenti individuati. Alcuni di loro erano richiedenti asilo o titolari di protezione sussidiaria.

I lavoratori prendevano 1,60 o 1,04 euro netti per ora per 9 ore di lavoro almeno al giorno con violazione della normativa in materia di riposi. I datori di lavoro avevano installato telecamere che anche se non funzionanti sono in violazione dello statuto dei lavoratori, non era prevista assistenza sanitaria, né indennità di malattia. Addirittura le vittime riferivano che nel 2022 un lavoratore morì negli alloggi predisposti dai datori di lavoro. Alcuni lavoravano su fitofarmaci senza formazione o patentino.

I datori avevano fornito un alloggio ai lavoratori per usufruire del quale veniva loro sottratta una somma pari a 100 euro al mese dallo stipendio.

Approfondimento

Le inchieste della Procura della Repubblica di Foggia di Claudio de Martino

Il panorama delle inchieste della Procura della Repubblica di Foggia sullo sfruttamento lavorativo

1.1. Le inchieste

Nell’arco di un quinquennio (a partire dal 4 novembre 2016 – data di entrata in vigore della legge 199 e sino a novembre 2022), presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Foggia sono stati 150 i fascicoli iscritti a carico di soggetti noti per il reato di cui all’art. 603 bis c.p.


Di questi, 120 fascicoli sono stati archiviati o definiti in altro modo (ad esempio, riuniti o trasmessi per competenza); 13 risultano ancora in fase dibattimentale (e, dunque, lo svolgimento del processo è in corso); 4 sono stati definiti con sentenza di assoluzione e 13, infine, con sentenza di condanna.

Circa la metà (6 su 13) dei procedimenti conclusi con una condanna si sono chiusi con sentenza di cosiddetto “patteggiamento” ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. e due sono stati definiti all’esito di un giudizio cosiddetto “abbreviato” ex art. 438 c.p.p.; 2 sono i procedimenti terminati con sentenza di assoluzione, passando sempre per il rito abbreviato.

I settori interessati non sorprendono particolarmente, in quanto confermano quanto già piuttosto noto, ossia che lo sfruttamento si concentra essenzialmente nelle lavorazioni *labour intensive* a basso valore aggiunto, e, in particolare, in Capitanata, nel comparto agricolo.

La stragrande maggioranza delle inchieste analizzate ha ad oggetto lo sfruttamento di operai agricoli, anche se non sono mancate denunce riguardanti altri comparti produttivi, ed in particolare il turismo, la ristorazione, l’artigianato (officine meccaniche) e i servizi (volantinaggio) (si veda si veda Fig. 1).

Fig. 1 | Grafico relativo ai settori produttivi oggetto delle inchieste giudiziarie.



Va precisato che i fascicoli dei procedimenti a cui si è avuto accesso, e che hanno formato oggetto della ricerca, sono quelli archiviati e quelli definiti, per un totale di n. 66 procedimenti.

Ebbene, i procedimenti analizzati hanno preso avvio in 23 casi da denunce dei lavoratori interessati (si veda Fig. 2). Tale quota rappresenta quasi 1/3 del totale dei procedimenti analizzati: un dato ben superiore rispetto a quello nazionale che si attesta intorno al 10%


Fig. 2 | Tabella delle inchieste per sfruttamento lavorativo individuate anno per anno, con indicazione dei procedimenti penali avviati, delle denunce degli sfruttati e del coinvolgimento di vittime richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale¹²⁶

Periodo	Tutti i settori		
	Totale procedimenti avviati	di cui su denuncia dei lavoratori	di cui procedimenti in cui sono state individuate vittime richiedenti asilo o titolari di protezione umanitaria
2016	3	1	1
2017	6	2	0
2018	16	2	0
2019	13	3	5
2020	18	8	1
2021	9	7	1
2022	1	0	0
Totale	66	23	8

I dati mostrano come i casi in cui le vittime erano richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale sono tutto sommato limitati. Dai dati, che fanno riferimento solo ai casi in cui lo status emergeva chiaramente dagli atti, emerge che spesso i migranti erano infatti cittadini comunitari (provenienti da paesi dell’Europa orientale), oppure cittadini extra-comunitari regolari sul territorio per altri motivi o irregolari.

¹²⁶ Per “periodo” si intende l’anno dell’iscrizione nel Registro delle notizie di reato – RGNR. Per “procedimenti avviati” si intende l’avvio delle indagini preliminari indipendentemente dal loro successivo esito. Per procedimenti in cui “sono state individuate vittime richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale” sono conteggiati solo i procedimenti per i quali emerge esplicitamente dagli atti lo status indicato.

Fig. 3 | Variazione delle inchieste per anno



Gli anni in cui risulta un numero maggiore di inchieste sono il 2018, il 2019 e il 2020. Questo dato si spiega, in buona parte, con la circostanza che le inchieste analizzate sono state solo quelle archiviate o già concluse, ma in parte anche con il dato, che pure sembra emergere dall’analisi dei più recenti dati INPS, secondo cui negli ultimi anni le condizioni di lavoro nell’agricoltura di Capitanata appaiono in miglioramento.

Il Rapporto Annuale INPS del settembre 2023, nel registrare, rispetto al 2019, una crescita complessiva su base nazionale delle entrate contributive di circa 20 miliardi, mostra in particolare una notevole crescita dei contributi degli operai agricoli (+679 milioni di euro; +22,4%), a cui corrisponde contestualmente una diminuzione dei lavoratori assicurati (da 931.000 nel 2019 a 863.000 nel 2022) e un aumento del numero medio di settimane denunciate (da 19,4 nel 2019 a 21,3 nel 2022).

Volgendo lo sguardo al dato locale, analogamente, negli ultimi anni si è registrato un poderoso incremento delle giornate dichiarate, soprattutto in favore dei lavoratori extra-comunitari (ad esempio, con specifico riguardo alla città di Cerignola, nel solo anno 2021 è stato registrato un aumento pari a circa il 32%).

1.2. Le tipologie di vittime e il loro status

A) Nei fascicoli archiviati, spesso le vittime non sono state individuate e laddove sono state identificate, si è trattato per la maggioranza di uomini stranieri; molto poche, invece, quelle di genere femminile.


Le vittime identificate provenivano soprattutto dall’Africa sub-sahariana (Ghana, Gambia, Mali, Marocco, Costa d’Avorio, Senegal, Nigeria, Guinea, Tunisia), in misura minore, ma comunque rilevante, dall’Europa orientale (Romania, Bulgaria, Albania) e solo in numero estremamente residuale dall’Asia (Pakistan e India). Pochi, infine, anche i casi di inchieste giudiziarie in cui sono stati coinvolti, sempre come vittime, lavoratori italiani (si veda Fig. 4).

Nei procedimenti definiti, il quadro non è dissimile. Dieci volte su undici, lo sfruttamento è stato posto in essere in aziende del comparto agricolo a danno di uomini, tutti cittadini stranieri (soprattutto africani o dell’Est Europa); in un solo caso, si è trattato di un’azienda artigiana e qui i lavoratori vittime di sfruttamento erano italiani.

Fig. 4 | Tabella sulla cittadinanza delle vittime di sfruttamento

Periodo	Tutti i settori					
	Totale procedimenti avviati	Totale casi in cui è stato possibile risalire alla nazionalità delle vittime	Solo cittadini europei	Solo stranieri extra-UE	Cittadini sia europei che extra-UE	di cui solo o anche italiani
2016	3	3	1	2	0	0
2017	6	5	1	4	0	0
2018	16	15	7	8	0	3
2019	13	12	2	8	1	1
2020	18	18	4	14	0	3
2021	9	9	2	6	1	1
2022	1	1	0	1	0	0
Totale	66	63	17	43	2	8

Fig. 4.1 | Grafico relativo alla cittadinanza delle vittime di sfruttamento



(B) Dagli atti delle indagini emerge una diffusa condizione di lavoro non regolarizzato, con pagamenti di retribuzioni in gran misura difformi rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi di categoria. In particolare, la retribuzione media versata in agricoltura è risultata essere tra i 3,50 e i 4 euro l’ora e spesso i compensi venivano pattuiti a cottimo: dai 3 ai 4 euro per cassone di pomodoro, 4 euro per l’uva, 3 euro per le olive. È bene precisare, peraltro, che da tali importi, già esigui, i lavoratori erano costretti a decurtare quanto necessario per garantirsi il trasporto presso i luoghi di lavoro e per la stessa sopravvivenza negli insediamenti informali. Passando in rassegna le notizie di reato, è emerso, infatti, che quanti dimorano negli insediamenti informali (le baraccopoli di Borgo Mezzanone e di Contrada Torretta Antonacci, cosiddetto “Ghetto di Rignano”) pagavano dai 20 ai 50 euro per un posto letto nelle baracche di cartone e plastica di circa 5 mq e in cui vivevano in media 6-7 persone. Ma addirittura i lavoratori stranieri erano costretti a pagare (circa 150 euro al mese) anche per un alloggio in una roulotte – sempre in condizioni degradanti – situata non in un ghetto ma presso la stessa azienda agricola che li impiegava irregolarmente.

Sul versante dei costi per il trasporto, invece, dagli atti analizzati, risulta che i lavoratori erano costretti a versare giornalmente dai 5 agli 8 euro per raggiungere il luogo di lavoro dai luoghi di dimora (per lo più, gli insediamenti informali, ma anche casolari diroccati); a questa cifra si aggiungevano in alcuni casi ulteriori 2 euro per la mera attività di intermediazione nell’avviamento al lavoro, 2,50 euro per un pasto caldo nel “ristorante” dell’insediamento, 50 centesimi per la ricarica del telefono cellulare e per la doccia, somme da corrispondere tutte al “capo nero”.

Non solo. Delle volte è stato persino richiesto alle vittime di pagare 4 euro per una scatoletta di tonno, data in pasto come cena, e di rimborsare il datore di lavoro per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (25 euro per delle scarpe antinfortunistiche e 30 euro per un giubbotto).

Non mancano, poi, casi in cui è stata rilevata la totale assenza del rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza. Perlopiù, soprattutto in agricoltura, è stata denunciata l’assenza di bagni chimici, per i cui i lavoratori sono stati costretti ad espletare le proprie funzioni fisiologiche in aperta campagna. Spesso è stato denunciato, poi, l’utilizzo di mezzi inadatti al trasporto delle persone o con numero di passeggeri ben più alto rispetto alla capacità del mezzo stesso, aumentando così anche il rischio di incidenti stradali.

Altrettanto degradanti le condizioni di lavoro a cui sono sottoposti i lavoratori, dando luogo a un elevato stress psico-fisico. Non di rado, dagli atti emergono vere e proprie minacce e violenze, fisiche o verbali, in un caso persino con un’arma da fuoco, oltre ad ulteriori condotte delittuose come la sottrazione dei documenti d’identità dei lavoratori.

Pesanti anche le modalità di sorveglianza del lavoro. Molto spesso, i lavoratori hanno denunciato la sottoposizione a controlli serrati durante il lavoro nei campi, talora operati anche mediante videoregistrazioni dell’attività lavorativa svolta e attraverso sistemi GPS, nonché sotto la minaccia della decurtazione della retribuzione, qualora la prestazione lavorativa fosse stata giudicata insufficiente o in presenza di eccessive lamentele.

Sono emerse, infine, numerose violazioni della disciplina dell’orario di lavoro: eminentemente, assenza di ferie, mancata retribuzione delle ore di straordinario prestato, violazioni reiterate del diritto alle pause giornaliere e ai riposi settimanali.

(C) La maggior parte dei braccianti agricoli stranieri vittime di sfruttamento in Capitanata dimorano ormai stabilmente in insediamenti informali (meglio noti come “ghetti”) privi di corrente elettrica, acqua potabile, servizi igienici, in condizioni di assoluto degrado, vieppiù acuito dalla mancata fornitura di servizi indispensabili come la raccolta dei rifiuti solidi urbani e i trasporti pubblici.

In misura minore, i migranti vittime di sfruttamento lavorativo sopravvivono in casolari diroccati o in roulotte e accampamenti di fortuna, allestiti nei pressi dei luoghi di lavoro.

L'applicazione dell'art. 603-bis c.p. nelle inchieste della Procura della Repubblica e nelle sentenze del Tribunale di Foggia

Sul fronte degli autori del reato (si veda Fig. 5), prevalgono i casi in cui le indagini hanno colpito solo i caporali, rispetto a quelli in cui sono stati indagati sia il datore di lavoro che il caporale. I datori di lavoro erano nella quasi totalità italiani e anche quando ci si è imbattuti in datori di lavoro stranieri, le indagini hanno dimostrato che si è trattato di semplici prestanome. Gli intermediari (i c.d. caporali), invece, ove presenti, erano per lo più stranieri, soprattutto africani e dei paesi dell’Europa dell’Est; solo in pochi casi, italiani.

Fig. 5 Tabella inchieste relativa ai procedimenti penali in cui è stato possibile individuare i soggetti contro i quali si procede

Periodo	Tutti i settori			Procedimenti in cui si è proceduto nei confronti del datore di lavoro e del caporale
	Totale procedimenti avviati	Procedimenti in cui si è proceduto nei confronti del datore di lavoro	Procedimenti in cui si è proceduto solo nei confronti del caporale	
2016	3	1	2	0
2017	6	1	3	1
2018	16	3	9	2
2019	13	4	5	3
2020	18	12	5	4
2021	9	4	4	2
2022	1	1	0	0
Totale	66	26	28	12

2.1 Gli elementi costitutivi del reato di sfruttamento lavorativo al vaglio del Tribunale di Foggia

La rilevazione del dato empirico costituito dai procedimenti definiti dal Tribunale di Foggia consente di osservare come, a partire dal 2016 – allorquando è stata prevista l’estensione dei soggetti attivi del reato (non più solo l’intermediario, come nella versione antecedente alla novella, ma anche il datore di lavoro) – i datori di lavoro, pur coinvolti sempre più spesso nelle indagini penali, solo sporadicamente sono stati condannati per il reato di cui all’art. 603-bis c.p.

127 Per “datore di lavoro” si intende sia il titolare dell’azienda che il preposto di fatto. In altre parole, in tali ipotesi il rapporto si instaura direttamente col soggetto che amministra l’azienda senza che vi sia una intermediazione.

Più spesso ad essere condannati sono stati i caporali. A volte agli intermediari è stata ascritta la “semplice” attività di trasporto dei lavoratori presso i campi, per mezzo di furgoni inadatti a condurre persone e potenzialmente pericolose per la sicurezza dei lavoratori; altre volte il caporale, oltre all’attività di trasporto, ha svolto una vera e propria attività di intermediazione della manodopera, accordandosi con uno o più datori di lavoro, trattenendo per sé il compenso dell’intermediazione, ed esercitando una vera e propria attività di controllo dello svolgimento della prestazione lavorativa, dettando i tempi di lavoro o rimproverando gli operai. In alcune pronunce, poi, pur ricorrendo le consuete condizioni di sfruttamento, non emerge la presenza di intermediari, venendo, dunque, condannati i soli datori di lavoro.

Altre volte ancora, il caporale è risultato essere l’organizzatore anche dell’ingresso dei lavoratori nel territorio nazionale: ingaggiava i lavoratori all’estero, li conduceva nel territorio nazionale, trovava loro un’occupazione in condizioni di sfruttamento e una sistemazione alloggiativa precaria, vigilava sul lavoro con metodi severi o addirittura mediante registrazioni video da trasmettere al datore di lavoro e puniva con la violenza chi osava ribellarsi.

Nelle pronunce, le vittime sono state identificate in lavoratori dell’Africa Sub-sahariana o dell’Est Europa (Bulgaria e Romania), reclutati nei “ghetti” di Borgo Mezzanone o di Contrada Torretta Antonacci o, talvolta, anche in insediamenti istituzionalizzati (da cui, pure, in un caso, proveniva il caporale), oppure ospitati in strutture fatiscenti messe a disposizione dalle aziende agricole.

Le vittime africane erano tutte di genere maschile, quelle dell’Europa orientale sia di genere maschile che femminile. I caporali erano soprattutto stranieri, spesso della stessa nazionalità delle vittime – a conferma del fatto che svolgono anche un ruolo di “mediatori linguistici” – e talvolta italiani.

Accertata, dunque, nelle ipotesi sottoposte al vaglio della magistratura la ricorrenza delle condizioni di sfruttamento integrate dalla sussistenza di uno o più degli indici di cui all’art. 603-bis c.p., resta da verificare sulla base di quali elementi le sentenze di condanna rese dal Tribunale di Foggia abbiano accertato la ricorrenza dell’altro elemento costitutivo della fattispecie penale in oggetto, ossia l’approfittamento dello stato di bisogno.

Sul punto, è bene ricordare che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità lo stato di bisogno va tenuto distinto sia dallo stato di necessità, sia dalla posizione di vulnerabilità (oggetto di abuso nelle fattispecie di tratta e schiavitù), in quanto il requisito richiesto dall’art. 603-bis c.p. integra una condizione di minore coartazione della volontà e consente all’interprete di non indagare sull’esistenza di un’altra effettiva ed accettabile scelta per la vittima (come invece richiede la posizione di vulnerabilità).

In realtà, le pronunce del Tribunale di Foggia che sono state analizzate non compiono quasi mai un puntuale accertamento in merito alla sussistenza del requisito in parola, che sembra essere “assorbito” nella descrizione delle condizioni di vita e di lavoro degradanti dei lavoratori.

In uno degli arresti giurisprudenziali esaminati, viene evidenziato che il reo agiva nella consapevolezza dell’assenza di mezzi economici e della necessità di disporre del denaro dei soggetti reclutati e viene richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale «l’approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori può certamente ricavarsi dalle condizioni personali degli stessi (clandestinità, precarietà della presenza nel territorio dello stato) che li rende disposti a lavorare in condizioni disagiate». Il Tribunale di Foggia, dunque, sembra aver aderito all’opinione secondo cui lo stato di bisogno non possa essere ritenuto sussistente in re ipsa, ma debba essere specificato dal giudice in relazione alle singole condizioni vissute dal lavoratore alla luce di una “valutazione contestuale”, del contesto sociale, economico e giuridico in cui è situata la persona vittima di sfruttamento.

In un’altra sentenza, il Giudice ha ritenuto che lo stato di bisogno fosse «desumibile anche dalle condizioni di lavoro (retributive, di igiene, di sicurezza, di salubrità del luogo di lavoro) accettate dai lavoratori, dalle condizioni alloggiative degradanti in cui erano costretti a vivere (...) nonché dalle precarie condizioni economiche conseguenti, anche disgiuntamente, alla penuria di sbocchi occupazionali alternativi nelle località di dimora, alla carenza di cespiti e fonti di reddito alternative, al livello di scolarizzazione ed alla condizione di immigrato».

In un’altra ancora, il giudice foggiano ha ritenuto che la circostanza secondo cui i lavoratori fossero a conoscenza, a monte, delle condizioni di lavoro e di alloggio, prima di essere introdotti in Italia dal caporale, avvalorasse la convinzione in merito alla sussistenza dello stato di bisogno di tali braccianti, di cui l’imputato approfittava per imporre loro condizioni di vita e di lavoro altrimenti inaccettabili.

2.2 Un focus sulle motivazioni sottese alle archiviazioni dei procedimenti

Quando sono stati reperite, le richieste di archiviazione formulate dalla Procura e il conseguente provvedimento del G.I.P. hanno rivelato un quadro piuttosto eterogeneo in merito alle specifiche ragioni dell’archiviazione.

Tenendo in disparte le ipotesi in cui le inchieste sono state archiviate per morte del reo, fra le ragioni poste a fondamento delle richieste di archiviazione vi è la mancata identificazione delle persone offese (le quali spesso fuggivano all’arrivo delle forze dell’ordine), che ha determinato l’impossibilità di procedere con i riscontri sulle notizie di reato pervenute; altre volte, pur essendo identificate le persone offese, queste ultime o si sono rese irreperibili dopo la presentazione della denuncia o comunque non sono riuscite a fornire elementi idonei a individuare il presunto reo. Ciò è accaduto quando i lavoratori (in agricoltura) hanno riferito di non conoscere il datore di lavoro, o di conoscere solo il suo nome di battesimo, o ancora di non saper individuare il terreno in cui si svolgeva l’attività lavorativa.

In altri casi la richiesta di archiviazione da parte della Procura è stata motivata dall’assenza o dalla carenza di riscontri probatori rispetto al fatto denunciato (e quindi alla ricorrenza degli indici di sfruttamento) o al coinvolgimento nel fatto del soggetto indagato, e ciò pur in presenza di forti sospetti in merito alla ricorrenza degli indici di cui all’art. 603-bis c.p.

Ancora più frequentemente, però, la motivazione è stata ricondotta all’impossibilità di ritenere provato lo stato di bisogno e/o l’approfittamento dello stato di bisogno ad opera dell’indagato. In particolare, alcune inchieste analizzate sono state archiviate in quanto le vittime risiedevano in centri urbani, in immobili condotti in locazione, oppure perché i componenti del nucleo familiare disponevano di un’occupazione regolare tale da garantire al nucleo familiare le risorse necessarie per comprare viveri e indumenti. In un caso di lavoro minorile, è stata richiesta l’archiviazione dell’indagine per sfruttamento perché si è appurato che il ragazzo prestava attività lavorativa per appagare propri “sfizi” personali e per sottrarsi agli impegni scolastici, nonostante i genitori non gli facessero mancare nulla. In altri casi ancora, a non essere provato era la consapevolezza (ossia il dolo specifico) del datore di lavoro di approfittarsi di uno stato di bisogno.

In alcuni atti delle inchieste sembrerebbe emergere la tesi secondo la quale, sia pure in astratto, la mera sproporzione retributiva sia di per sé sintomatica di uno stato di bisogno, in quanto – diversamente – non si comprenderebbe perché mai un lavoratore accetterebbe di prestare attività lavorativa a condizioni particolarmente difforme rispetto agli standard dei contratti collettivi nazionali e provinciali (nel caso dell’agricoltura). Ciononostante, si è arrivati all’archiviazione perché, in concreto, la Procura non è riuscita a reperire elementi ulteriori atti a sostenere in giudizio (e, dunque, provare) l’esistenza dello stato di bisogno.

Altre volte, ancora, le inchieste sono state archiviate perché i fatti denunciati, ad opinione della Procura, non hanno assunto rilevanza penale, ma solo giuslavoristica, come nel caso delle semplici ed isolate violazioni della normativa in materia di orario di lavoro o dei minimi retributivi, oppure civilistica, come nel caso del datore di lavoro che ha richiesto al lavoratore il pagamento del contributo forfettario per il perfezionamento della domanda di regolarizzazione.

Talaltre, invece, è stato il comportamento concreto delle parti a indurre la Procura a richiedere l’archiviazione, come quando il lavoratore e il datore di lavoro si sono accordati stragiudizialmente sulle spettanze dovute e il lavoratore ha mostrato disinteresse per la prosecuzione dell’attività ispettiva avviata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Infine, in alcuni casi le inchieste giudiziarie sono state archiviate perché i fatti, ascritti al datore di lavoro, non sono stati considerati punibili, in quanto le condotte si sono svolte prima dell’entrata in vigore della legge 199 (che, come noto, puniva solo l’intermediario).

Conclusioni

L'osservazione del contesto agricolo foggiano, avvenuta anche nell'ambito del progetto Diagrammi Sud, può portare a chiedersi perché esista una così notevole sproporzione tra le inchieste avviate e i procedimenti definiti con una condanna a carico del datore di lavoro e/o del caporale.

Uno dei motivi principali per i quali le inchieste non sono giunte in dibattimento attengono, come già accennato, alla difficoltà di reperire elementi probatori utili a suffragare le notizie di reato pervenute alla Procura, visto che i lavoratori (soprattutto stranieri) faticano a seguire puntualmente il processo penale, spesso si spostano nel territorio nazionale alla ricerca di altra occupazione e talvolta neanche sanno chi è il datore di lavoro presso cui il caporale li ha condotti a lavorare. Vi è poi la difficoltà di provare la sussistenza dell'approfittamento dello stato di bisogno, anche perché l'orientamento della Procura e del Tribunale è piuttosto rigoroso, nel senso che, pur uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale lo stato di bisogno sarebbe da considerare in re ipsa ogni qualvolta il lavoratore accetti condizioni di lavoro al di sotto degli standard, non ritiene che sussista lo stato di bisogno in presenza di situazioni alloggiative e familiari "ordinarie".

Inoltre, l'analisi dei fascicoli ha dimostrato come spesso risulti difficile provare che il datore di lavoro abbia inteso approfittare dello stato di bisogno essendo, ancor prima, arduo, provare che costui fosse a conoscenza delle condizioni personali dei lavoratori. Ciò, tanto più qualora il datore di lavoro affidi il reclutamento e la gestione del personale a intermediari e non si interfacci mai direttamente con gli operai.

In conclusione si può affermare, dunque, che in provincia di Foggia – ma il dato può essere probabilmente esteso all'intero territorio nazionale – l'introduzione della norma penale sembra aver avuto effetti essenzialmente di tipo deterrente, più che repressivo.

I dati incoraggianti degli ultimi tempi fanno presumere, infatti, che sia stato proprio il timore dell'azione penale e probabilmente dell'azionabilità di misure cautelari invasive (quali il controllo giudiziario) a spingere le imprese agricole verso una maggiore regolarizzazione dei rapporti di lavoro.



OSSERVATORIO PLACIDO RIZZOTTO/ FLAI-CGIL
Via L.Serra, 31 - Roma 00153 - Tel. +39 06.585611
www.fondazionerizzotto.it



Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere, devianza,
marginalità e governo
delle migrazioni

ADIR - L'ALTRO DIRITTO
Centro di ricerca interuniversitario
www.altrodiritto.unifi.it